



Zenith Services Group S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23/12/2019

Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4/02/2022

INDICE

PARTE GENERALE	5
PREMESSA.....	5
Principi Generali	5
Finalità del Modello.....	5
Struttura del Modello	6
Destinatari del Modello	6
PARTE GENERALE	8
SEZIONE PRIMA.....	9
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	9
1.1 IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	9
1.2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.....	10
1.3 LE SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE	11
1.4 L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	13
2. Le fonti per la costruzione del Modello: linee guida di Confindustria	15
3. Le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità	16
SEZIONE SECONDA	17
1. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Zenith Services Group S.p.A.	17
1.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E I PRESUPPOSTI DEL MODELLO	17
1.1.1 LE ATTIVITÀ AZIENDALI.....	17
1.1.2 IL SISTEMA DI GOVERNANCE.....	17
1.1.3 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO	18
1.1.4 IL SISTEMA DEI POTERI	18
1.2 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	20
1.2.1 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO 231.....	20
1.2.2 PROTOCOLLI	22
1.2.3 CODICE ETICO.....	23
2. L'Organismo di Vigilanza	24
2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
2.2 LA COMPOSIZIONE E I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
2.3 I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
2.4 I FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
2.5 I MECCANISMI DI REPORTING DELL'OdV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	33
3 Il sistema disciplinare	35
3.1 LE FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE	35
3.2 I DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE	36
3.3 LE CONDOTTE RILEVANTI.....	36
3.4 LE SANZIONI.....	36

3.4.1	Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti	37
3.4.2	Le sanzioni nei confronti dei dirigenti	38
3.4.3	Le sanzioni nei confronti degli Amministratori o dei Sindaci	38
3.4.4	Misure nei confronti dei Soggetti Terzi.....	38
4	La diffusione del Modello	40
5	L'aggiornamento del Modello	41
6	L'adozione del Modello nell'ambito del Gruppo	42
PARTE SPECIALE.....		43
PREMESSA.....		44
PARTE SPECIALE A)		46
1.	FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE	46
2.	LE NOZIONI DI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", "PUBBLICO UFFICIALE" E "INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO".....	46
3.	LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE	48
4.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	50
5.	LE AREE A RISCHIO REATO.....	53
6.	FLUSSI IFORMATIVI VERSO L'ODV.....	69
PARTE SPECIALE B).....		70
1.	FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE	70
2.	LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001	70
3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	71
4.	LE AREE A RISCHIO REATO	73
5.	FLUSSI IFORMATIVI VERSO L'ODV	80
PARTE SPECIALE C)		81
1.	FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE	81
2.	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE	81
3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	82
4.	LE AREE A RISCHIO REATO	84
5.	FLUSSI IFORMATIVI VERSO L'ODV.....	89
PARTE SPECIALE D)		91
1.	FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE	91
2.	LE FATTISPECIE DI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO, DI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	91
3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	94
4.	LE AREE A RISCHIO REATO	97
5.	FLUSSI IFORMATIVI VERSO L'ODV	110
PARTE SPECIALE E)		112
1.	FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE	112
2.	LE FATTISPECIE DI REATI IFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	112
3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	113
4.	LE AREE A RISCHIO REATO.....	116
5.	FLUSSI IFORMATIVI VERSO L'ODV	117
PARTE SPECIALE F)		119
1.	FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE	119
2.	LE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E FALSITÀ IN MONETE.....	119
3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	119
4.	LE AREE A RISCHIO REATO.....	120
5.	FLUSSI IFORMATIVI VERSO L'ODV.....	121

PARTE SPECIALE G)	123
1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE	123
2. LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	123
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	124
4. LE AREE A RISCHIO REATO.....	126
5. FLUSSI IFORMATIVI VERSO L'ODV.....	129
PARTE SPECIALE H)	131
1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE	131
2. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI	131
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	133
4. LE AREE A RISCHIO REATO.....	133
5. FLUSSI IFORMATIVI VERSO L'ODV.....	135

PARTE GENERALE

PREMESSA

PRINCIPI GENERALI

Zenith Services Group S.p.A. (di seguito anche la “Società”) nell’ambito della più ampia politica aziendale e cultura etica, comune a tutto il Gruppo (di seguito anche il “Gruppo”) cui appartiene, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della Società stessa, ha ritenuto opportuno procedere all’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello”), previsto dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto”) in linea con le disposizioni dello stesso e sulla base delle linee guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa, unitamente all’adozione del Codice Etico e all’istituzione dell’Organismo di Vigilanza è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società o sotto la direzione e vigilanza di quest’ultima, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello della Società, così come riportato nel presente documento, ha l’obiettivo di rappresentare il sistema di regole e principi comportamentali che disciplinano l’attività della Società, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui quest’ultima si è dotata al fine di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il Decreto, nel rispetto della *governance* societaria e del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri.

Il presente documento, corredato dei suoi Allegati, illustra quindi il Modello adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 23/12/2019 e successivamente implementato ed approvato dallo stesso Consiglio in data 04/02/2022, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

FINALITÀ DEL MODELLO

Con l’adozione del presente Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che ogni condotta illecita è assolutamente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se la Società non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni normative, anche alle norme e regole di condotta cui la Società si ispira e a cui si attiene nella conduzione della propria attività aziendale;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto e comunque nell’interesse o a vantaggio della Società e, in particolare nelle “aree a rischio 231” ovvero nelle aree in cui possono essere realizzate le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto, la

consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;

- informare i Destinatari che la commissione anche tentata di un Reato ed illecito amministrativo rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 – anche se effettuata a vantaggio o nell’interesse della Società - rappresenta una violazione del Modello organizzativo e del Codice Etico e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell’autore del reato, ma anche nei confronti della Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di procedure di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello della Società si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La **Parte Generale** illustra e descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l’esonero della responsabilità (Sezione prima), nonché la struttura organizzativa e di governance della Società, i principi ispiratori e le attività svolte per la costruzione, diffusione e aggiornamento del Modello, i compiti e le responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio (Sezione seconda).

La **Parte Speciale integra e completa il contenuto della Parte Generale del Modello** individuando: i) le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto astrattamente configurabili nell’ambito della propria attività; ii) i processi/attività sensibili presenti nella realtà aziendale e iii) i correlati principi di controllo e comportamento ritenuti idonei a governare le aree per le quali è stato rilevato un rischio di potenziale commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello i seguenti documenti **Allegati**:

1. I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/01;
2. Whistleblowing Policy.

DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società (di seguito i “Destinatari”) e precisamente:

- tutti gli amministratori e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della Società;

- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ivi compresi i dipendenti di altre società del Gruppo distaccati presso la Società o che prestano la propria attività per la Società in forza di specifici contratti di prestazioni infragruppo;
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, stagisti, etc.).

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere il Modello e a contribuire attivamente alla sua attuazione.

Relativamente alla attività svolta da Soggetti Terzi (quali ad esempio consulenti, fornitori, collaboratori in genere) la Società assume tutte le misure idonee a far sì che gli stessi garantiscono il rispetto delle norme di legge e si astengano dal porre in essere comportamenti rilevanti ai sensi del d.Lgs. 231/2001.

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1 IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti, "Decreto 231" o il "Decreto") in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per alcuni reati commessi nell'interesse di queste: a) dai cd. soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; b) dai cd. soggetti sottoposti, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (in sostanza, nel caso delle società, i dipendenti dell'ente).

La responsabilità per alcuni illeciti penali è stata ampliata includendo non solo la persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, ma anche gli enti che hanno tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito o nel cui interesse l'illecito è stato commesso. Il "vantaggio" o "interesse" rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità, potendo l'ente essere responsabile per il sol fatto che l'illecito viene commesso nel suo interesse, a prescindere dal conseguimento o meno di un concreto vantaggio.

La responsabilità amministrativa degli enti si applica alle categorie di reati espressamente contemplate nel Decreto 231 e può configurarsi anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

E' previsto un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, sino ad arrivare all'interdizione dall'esercizio dell'attività. E', altresì, sanzionata la commissione del delitto tentato che non è giunto alla sua consumazione perché non si è verificato l'evento voluto dal reo o perché, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'azione non è comunque giunta a compimento.

Le sanzioni amministrative previste dal Decreto possono infatti essere applicate esclusivamente dal giudice penale, nel contesto garantistico del processo penale, solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

La responsabilità amministrativa in capo ad un Ente consegue nei seguenti casi:

- commissione di un reato *nel suo interesse*, ossia ogniqualevolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento esclusivo di arrecare un beneficio all'Ente;
- lo stesso tragga dalla condotta illecita un qualche *vantaggio* (economico o non) di tipo

indiretto, pur avendo l'autore del Reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio all'Ente.

Al contrario, il vantaggio esclusivo di un terzo rispetto all'ente esclude la responsabilità dell'Ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità del medesimo alla commissione del Reato.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di regole autoimposte dall'ente medesimo a prevenire le specifiche ipotesi di reato.

1.2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente indicate dal legislatore all'interno del Decreto che, al momento dell'emanazione, contemplava solo alcuni reati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il legislatore, anche in applicazione di successive direttive comunitarie, ha nel corso degli anni notevolmente ampliato il catalogo dei Reati sottoposti all'applicazione del D.Lgs. 231/2001, che oggi comprende, in particolare:

- Reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio della pubblica amministrazione (art. 24 e 25);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24- bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24- ter);
- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25- bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25- bis.1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25- quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25- quinquies);
- Reati ed illeciti amministrativi di abuso e manipolazione del mercato¹ (art. 25- sexies);

¹ A seguito dell'emanazione della legge n. 62/2005 recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2004", che ha disposto il recepimento della Direttiva 2003/6/CE sul "Market abuse" e delle relative disposizioni di attuazione, fra i reati tipici per i quali è prevista la responsabilità dell'ente sono ora compresi anche i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

L'art. 9 della legge n. 62/2005 ha, infatti, innovato profondamente la disciplina degli emittenti regolata dal Testo Unico della Finanza (TUF – d.lgs. n. 58/1998) con interventi mirati in materia di comunicazioni al pubblico, definizione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, introduzione di illeciti amministrativi e ampliamento dei poteri di vigilanza e di indagine della Consob.

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- septies);
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25- octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 – octies.1)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25- novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies);
- Reati ambientali (art. 25- undecies);
- Impiego di cittadini in Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 – duodecies);
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Reati in materia di frodi sportive (art. 25 quaterdecies);
- Reati Tributarî (art. 25 – quinquiesdecies);
- Contrabbando (art. 25 – sexiesdecies);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art.12 L. n. 9/2013, costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito degli oli vegetali di oliva);
- Reati transnazionali (legge 16.3.06 n.146);

Per un dettaglio delle singole fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 si rimanda al catalogo allegato al presente Modello Allegato 1).

1.3 LE SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE

Il Decreto stabilisce un articolato sistema di sanzioni amministrative nel caso in cui l'Ente sia responsabile per un reato commesso da un suo rappresentante.

Tale sistema prevede quattro specie di sanzioni, applicabili in caso di condanna definitiva:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;

In tema di responsabilità delle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001) deve, invece, evidenziarsi che la normativa in esame oltre ad estendere la responsabilità degli enti alle ipotesi di reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato disciplinate dagli artt. 184 e 185 del Testo Unico della Finanza e rubricati con il titolo “abusi di mercato” all’art. 25 sexies del d.lgs. n. 231/2001, ha introdotto una norma di cruciale importanza.

Si fa riferimento, cioè, all’art. 187 quinquies del Testo Unico della Finanza, che considera, altresì, l’ente responsabile per gli abusi di mercato configuranti violazioni amministrative, commesse sempre nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti subordinati.

- confisca del profitto;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie vengono comminate in ogni caso di condanna definitiva. La determinazione della misura della sanzione, a norma dell'art. 10 del Decreto, si basa su un complesso sistema di quote. L'importo di una quota va da un minimo di €258,00 (Euro duecentocinquantotto/00) ad un massimo di € 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00). Per ogni specie di Reato il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a un determinato numero di quote.

La sanzione da irrogarsi in concreto viene stabilita dal giudice, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 del Decreto ovvero, gravità del fatto, grado della responsabilità dell'ente, attività svolta dall'ente per delimitare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori reati, condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive consistono nelle seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del Reato;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'applicazione di esse è prevista solo per alcuni dei reati specificamente indicati nel Decreto 231.

Condizione per la comminazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti presupposti: (a) che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il Reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da soggetti sottoposti, che la commissione del reato sia stata agevolata da carenze del Modello organizzativo; ovvero, in alternativa, (b) che vi sia stata reiterazione del Reato.

Nella scelta della sanzione interdittiva applicabile il giudice deve attenersi agli stessi criteri già visti sopra per le misure pecuniarie. In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Fra le varie misure interdittive, quella della sospensione dall'esercizio dell'attività non può esser comminata se non quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata. E' anche possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente. Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta l'interruzione dell'attività dell'ente, se l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'ente continui sotto

la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta. Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee. Tuttavia, nel caso in cui una stessa persona giuridica venga condannata per almeno tre volte nei sette anni successivi all'interdizione temporanea dall'attività, e se ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità, il Decreto prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La confisca del prezzo o del profitto del Reato è sempre disposta in caso di condanna. Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal giudice a spese dell'ente condannato può esser disposta dal giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.

Durante le more del procedimento penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre alcune delle misure interdittive descritte sopra in via cautelare. Ciò è possibile in presenza di gravi indizi circa la sussistenza della responsabilità dell'ente e di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le misure cautelari non possono avere durata superiore a un anno. Anche in sede cautelare è possibile che in luogo delle sanzioni interdittive si disponga il commissariamento dell'ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

1.4 L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il d.lgs.231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'Ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Precisamente, una volta accertato che un soggetto in posizione apicale ha commesso un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, l'ente potrà andare esente da responsabilità solo dimostrando che, già prima della commissione del Reato:

- a) l'Ente aveva adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello commesso;
- b) era stato istituito all'interno dell'ente un organismo dotato di poteri di iniziativa e controllo (il cd. Organismo di Vigilanza) incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone che hanno commesso il Reato hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso di commissione del reato ad opera di un soggetto sottoposto, la responsabilità dell'Ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Secondo l'art. 5 del Decreto 231, non vi è inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'Ente, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'onere probatorio della dimostrazione della mancata adozione del Modello organizzativo, tuttavia, diversamente dal caso del reato commesso dai soggetti in posizione apicale, ricade sull'accusa.

Fulcro della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è costituito dalle previsioni relative ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo, che tuttavia non costituiscono un obbligo per gli Enti, bensì una mera facoltà.

L'adozione ed effettiva attuazione di un Modello organizzativo il cui contenuto corrisponda a quello richiesto dal Decreto costituisce, infatti, la circostanza oggettiva che permette di escludere la sussistenza della colpa organizzativa dell'ente e, di conseguenza, la responsabilità di questo in caso di reati commessi dai suoi rappresentanti o dipendenti.

Ai Modelli organizzativi il sistema del Decreto attribuisce molteplici funzioni. Essi, se approntati prima della commissione del Reato, comportano l'esenzione da responsabilità della persona giuridica; se adottati in seguito alla commissione del Reato (purché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), possono determinare una riduzione della sanzione pecuniaria e l'esclusione delle sanzioni interdittive; se adottati in seguito all'applicazione di una misura cautelare, possono comportarne la sospensione a norma dell'art. 49 del Decreto.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma2 – comma 2 bis, d.lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- f) introdurre un sistema per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, d.lgs.231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. LE FONTI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO: LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6, comma 3 del Decreto 231 stabilisce che i modelli organizzativi possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (o linee guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia. In particolare, Confindustria ha pubblicato le proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" già nel marzo 2002, provvedendo ad aggiornarle nel marzo 2008, nel luglio 2014 e da ultimo a giugno 2021 a seguito delle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute.

Le Linee Guida di Confindustria individuano uno schema fondato sui processi di Risk Management e Risk Assessment che può essere in sintesi così riepilogato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal d.lgs.231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo di gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, secondo il quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico 231 e del Modello;
- obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

Per la predisposizione del proprio Modello, la Società ha quindi espressamente tenuto conto:

- delle disposizioni del d.lgs.231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del d.lgs.231/2001;
- delle linee guida predisposte da Confindustria;
- della dottrina e della giurisprudenza formatesi sino ad oggi.

3. LE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ

La Legge 179/2017, ha inserito all'interno del D.Lgs. 231/2001 la disciplina della tutela del segnalante illeciti e irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, nota come *Whistleblowing*.

Tale disposto normativo, ha previsto nell'ambito delle società private, l'integrazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 con l'obbligo per la Società di prevedere dei canali che consentano la segnalazione di illeciti, garantendo la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante.

Il riferimento al D.Lgs. 231/2001, prevede inoltre l'integrazione del Sistema Disciplinare con delle sanzioni specifiche per chi effettui segnalazioni che si rivelino prive di fondamento o per i casi in cui i soggetti deputati alla verifica delle segnalazioni violino gli obblighi di riservatezza del segnalante.

Si rimanda all'Allegato 2 del presente Modello:” *Whistleblowing Policy*” per ulteriori dettagli in merito ai requisiti normativi, alle scelte operate dalla Società nonché alla declinazione delle modalità operative utilizzabili per porre in essere le segnalazioni. Tale policy, in linea con le *best practice* di riferimento, vuole costituire una guida per gli stakeholder interni che vogliono effettuare una segnalazione.

SEZIONE SECONDA

1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ZENITH SERVICES GROUP S.P.A.

1.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E I PRESUPPOSTI DEL MODELLO

1.1.1 LE ATTIVITÀ AZIENDALI

Zenith Services Group S.p.A., costituita in data 9 Luglio 2019 con Sede Legale in Milano, Via Giuseppe Mengoni 4, è una Società di diritto italiano che in base alle proprie previsioni statutarie ha come attività tutte quelle previste nell'oggetto sociale, fra cui in particolare:

- la fornitura di servizi di pulizia generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa;
- la fornitura di servizi ausiliari alle pulizie in genere;
- la fornitura di servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera e di servizi ausiliari ospedalieri;
- la fornitura di servizi di disinfestazione, demuscazione, derattizzazione, defogliazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente;
- la fornitura di servizi di pulizia di navi, aerei, locomotive, vetture ferroviarie, autobus, aeromobili, stazioni ferroviarie, autostazioni, metropolitane, aeroporti e mezzi di qualsiasi specie e natura, sia civili che militari, sia industriali che agricoli che commerciali;
- la fornitura di servizi di stireria, lavanderia, pulizia stoviglie e attrezzature in genere;
- la fornitura di servizi di facchinaggio, manovalanza e trasporto di qualsiasi genere di beni;
- la fornitura di servizi di gestione di archivi e magazzini;
- la fornitura di servizi di noleggio di macchinari per la pulizia sia speciale che generica;
- la fornitura di attrezzi ed apparecchiature e macchinari per pulizie mense, alberghi, ristoranti, convitti, conventi, etc; alberghi, villaggi turistici, centrali di preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione.

1.1.2 IL SISTEMA DI GOVERNANCE

la Società ha privilegiato il sistema di corporate governance tradizionale fondando il sistema di governo societario su alcuni principi cardine, quali il ruolo centrale attribuito al Consiglio di Amministrazione, la trasparenza nella comunicazione delle scelte di gestione dell'impresa e l'efficienza del proprio Sistema dei Controlli Interni.

Il modello di governo societario adottato dalla Società è quello c.d. "tradizionale" che prevede, oltre alle competenze dell'Assemblea, l'attribuzione dei poteri di gestione al Consiglio di Amministrazione e le funzioni di vigilanza e controllo al Collegio Sindacale

Come da Statuto, la Società traduce tali principi nell'attività svolta dai seguenti principali organi sociali:

- il Consiglio di Amministrazione- composto da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli azionisti nel rispetto delle regole statutarie - cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi i poteri che la legge riserva all'Assemblea dei Soci.
- il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, cui è affidato il compito di vigilanza su:
 - osservanza della legge, dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - rispetto dei principi della corretta amministrazione;
 - adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
- L'Assemblea dei Soci ha affidato ad una società di revisione, l'incarico di revisione legale dei conti della Società.

1.1.3 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il sistema organizzativo della Società è caratterizzato da una precisa definizione delle competenze e dei compiti di ciascuna area aziendale, delle linee di dipendenza gerarchica e delle connesse responsabilità.

La documentazione di cui la Società si è dotata per rappresentare il proprio assetto organizzativo e per disciplinare i propri meccanismi di funzionamento, anche in relazione alle attività “sensibili” ai fini del Modello, include, a titolo esemplificativo, l'organigramma e delle *Job Description*.

1.1.4 IL SISTEMA DEI POTERI

Il sistema dei poteri della Società si basa su un'architettura di poteri formalizzata.

La “delega” (o potere di “gestione”) costituisce un atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. In rapporto strettamente adiacente alla delega si colloca il “potere autorizzativo”, inteso come quel potere di approvazione, avente valenza interna e correlato all'esercizio di una delega.

La “procura” (o potere di “firma/rappresentanza”) consiste, invece, in un atto giuridico con il quale la Società attribuisce ad un soggetto specifici poteri di rappresentanza per singoli atti o categorie di atti relativi alle attività di propria competenza; tale atto legittima il destinatario ad agire nei confronti di soggetti terzi, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione.

I poteri rilasciati dalla Società sono strettamente connessi e coerenti alle responsabilità organizzative e gestionali assegnate e circoscritti a ben precisi limiti di valore.

I principi ispiratori del sistema di attribuzione dei poteri della Società sono di seguito sinteticamente riportati:

- separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi cruciali nell'ambito di un processo, avendo particolare riguardo alle aree "a rischio reato";
- diffusione all'interno della Società delle informazioni circa la titolarità dei poteri attribuiti ed i relativi cambiamenti, al fine di assicurarne una effettiva conoscenza;
- monitoraggio periodico dell'adeguatezza del sistema di attribuzione dei poteri, avuto riguardo alla eventuale evoluzione dell'attività della Società.

Sempre con riferimento al sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri autorizzativi e fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, la Società ha stabilito i seguenti requisiti:

- le deleghe coniugano il potere di gestione e la relativa responsabilità ad una posizione dell'organigramma aziendale, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto;
- l'organo amministrativo attribuisce le deleghe;
- i poteri delegati sono coerenti con gli obiettivi aziendali;

Per quanto attiene alle procure e fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, i requisiti essenziali per il loro conferimento sono di seguito descritti:

- il conferimento avviene generalmente nel rispetto del principio dell'esercizio congiunto (c.d. "presidio della doppia firma") secondo determinate ed espressamente enunciate soglie di valore;
- ogni soggetto che, per conto della Società, esercita poteri di rappresentanza è dotato di idonea procura, la quale identifica in maniera espressa i soggetti abilitati ad esercitare la rappresentanza nei confronti di terze parti;
- ciascuna procura definisce in dettaglio i poteri conferiti al soggetto interessato;
- le procure sono coerenti alle relative deleghe ed ai poteri autorizzativi conferiti al singolo procuratore.

La funzione competente della Società deve provvedere tempestivamente agli adempimenti necessari e conservare copia di ciascun documento di conferimento di poteri. La medesima funzione, periodicamente e tempestivamente, in caso di variazioni, provvede alla comunicazione a tutti gli interessati, delle deleghe, dei poteri autorizzativi e delle procure in essere.

1.2 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La costituzione del Modello di Zenith Services Group S.p.A. ha preso l'avvio da un'attenta analisi del sistema di governance, degli strumenti organizzativi, di gestione e controllo della Società ed ha tenuto conto delle indicazioni fornite in materia, ad oggi, dalle autorità giudiziarie, unitamente a quelle espresse dalla dottrina e dalle principali associazioni di categoria

Il processo di costruzione del Modello si è dunque sviluppato in diverse fasi, basate sul rispetto dei principi di tracciabilità e verificabilità delle attività svolte.

Il punto di partenza è stato la comprensione del sistema organizzativo, del sistema dei poteri e la ricognizione dei processi e delle attività aziendali per procedere con l'individuazione della **mappa delle aree a rischio 231** ovvero delle attività svolte dalla Società nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto (cfr. infra paragrafo 1.2.1), secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a) del Decreto.

Si è quindi provveduto alla rilevazione e valutazione della prassi e dei controlli interni a presidio dei rischi individuati e all'adozione di un **Codice Etico** e di specifiche regole di comportamento e controllo (cd **Protocolli**) descritte nella Parte Speciale del Modello, finalizzate a governare i profili di rischio enucleati a seguito dell'attività di mappatura delle attività societarie (cfr. paragrafo 1.3.2), secondo quanto richiesto dall'art. 6 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 231/01.

In conformità a quanto richiesto dagli artt. 6 c. 2 lett. d) e lett. e) del Decreto, si è provveduto quindi:

- a definire le caratteristiche, i ruoli e i compiti dell'**Organismo di Vigilanza** (così come riportato nel successivo par. 2), espressamente preposto al presidio dell'effettiva applicazione del Modello ed alla sua verifica in termini di adeguatezza ed efficacia;
- a delineare un **apparato sanzionatorio** (riportato nel successivo par. 3) avverso a tutte le violazioni al Modello;
- a definire le modalità di **diffusione** del Modello (così come indicato nel successivo par. 4);
- a definire le modalità di **aggiornamento** del Modello stesso (riportato nel successivo par.5).

1.2.1 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO 231

Il Modello della Società si basa sulla individuazione della c.d. **Mappa delle aree a rischio 231**, ovvero delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, c. II, lett. a) del Decreto.

La mappatura delle aree a rischio 231 è stata realizzata valutando gli ambiti operativi, la struttura organizzativa e la governance della Società, con riferimento ai rischi di commissione dei reati presupposto in concreto prospettabili.

La metodologia seguita ha visto il coinvolgimento di professionisti esterni e l'espletamento delle seguenti principali attività:

- Si è innanzitutto proceduto a raccogliere la documentazione rilevante e disponibile presso la Società al fine di meglio comprendere l'attività della Società, la sua struttura organizzativa e di governance e quindi procedere all'identificazione delle aree aziendali da investigare.
- Sono stati quindi identificati i referenti della Società che hanno una conoscenza approfondita dei processi aziendali, che sono stati intervistati dal consulente al fine di costruire un Modello il più possibile aderente agli specifici ambiti operativi e alla struttura organizzativa della Società, con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili.

Le interviste sono state condotte con i seguenti obiettivi:

- a) comprendere i ruoli e le responsabilità dei referenti delle funzioni aziendali al fine di valutare l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei poteri;
 - b) individuare i processi e comprendere le attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto nonché i presidi già esistenti atti a mitigare i predetti rischi;
 - c) avviare il processo di sensibilizzazione rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001, alle attività di adeguamento della Società al predetto Decreto, all'importanza del rispetto delle regole che la Società ha adottato e/o intende adottare per la prevenzione dei reati.
- In via preliminare è stata fatta la ricognizione del sistema organizzativo della società e del sistema di deleghe e procure che recepisce le indicazioni previste dall'organigramma e definisce in modo puntuale i poteri del vertice aziendale.
 - E' stata così effettuata una mappatura di tutti i processi della Società e delle relative attività con evidenza delle funzioni aziendali a vario titolo coinvolte. Per ogni attività è stato quindi evidenziato il profilo di rischio attraverso l'indicazione dei potenziali reati associabili e l'esemplificazione delle possibili modalità di realizzazione dei reati stessi.
 - E' importante evidenziare che la mappa delle attività a rischio 231 fotografa la situazione esistente alla data di redazione del presente Modello. L'evolvere delle attività aziendali richiederà il necessario aggiornamento della mappatura, al fine di ricomprendere gli eventuali rischi associabili alle nuove attività.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) D.Lgs. 231/01 si riportano le aree di attività aziendali individuate come a rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero nel cui ambito potrebbero verificarsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, sono state identificate le seguenti **aree a rischio 231**:

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza e relativi adempimenti

- approvvigionamenti di beni destinati alla produzione di servizi e alla commercializzazione
- Acquisti generali
- Manutenzione e ristrutturazione immobili
- Consulenze e incarichi professionali a terzi
- Gestione delle attività di prestazioni di servizi e di vendita
- Omaggi, regalie sponsorizzazioni e spese di rappresentanza
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale
- Contenziosi e accordi transattivi
- Gestione della contabilità, del bilancio e delle operazioni sul patrimonio
- Finanza e tesoreria
- Adempimenti societari e rapporti con i soci e gli organi sociali
- Adempimenti in materia di salute e sicurezza e ambiente
- Sistemi informativi
- Rapporti Infragruppo

In tali aree si sono ritenuti maggiormente rilevanti i rischi di commissione di alcune fattispecie di reato indicati negli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25 bis, 25-bis 1, 25-ter, 25-quinquies, 25-septies, 25-octies, 25-octies¹ 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-quinquedecies del Decreto.

Relativamente agli altri reati ed illeciti (e tipicamente: *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, Reati di abuso di mercato, Razzismo e xenofobia, Frodi sportive*) si è ritenuto, anche sulla scorta dell'attività di analisi effettuata, che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

1.2.2 PROTOCOLLI

La Società, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 c. 2 lett. b) D.Lgs. 231/2001, ha elaborato **specifici protocolli** che contengono un insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato.

I Protocolli previsti per le singole aree di rischio 231 sono inseriti nella Parte Speciale del Modello a cui si rimanda.

I Protocolli si ispirano ai seguenti principi fondamentali:

- livelli autorizzativi chiari e definiti sulla base del sistema dei poteri adottato dalla Società;
- segregazione delle funzioni al fine di garantire che nessuno possa gestire in autonomia un intero processo aziendale: il soggetto che autorizza un'operazione è diverso da chi la esegue e da chi la controlla;
- controlli specifici di correttezza, accuratezza, completezza e conformità;
- documentabilità e tracciabilità dei controlli e dell'intero processo decisionale.

Al fine di garantire effettività ai principi di comportamento e controllo contenuti nei protocolli, la Società ha avviato la formalizzazione di procedure operative nelle principali aree di rischio 231 evidenziate, che recepiscono nel dettaglio le singole disposizioni. e che, una volta adottate verranno diffuse dalla Società e consultabili da tutti i dipendenti.

L'elenco aggiornato delle procedure aziendali adottate dalla Società sarà tenuto ed archiviato presso l'ufficio preposto.

1.2.3 CODICE ETICO

La definizione dei protocolli si completa e si integra con i principi contenuti nel Codice Etico, che riassume tutti gli elementi sui quali si fondano l'identità e la cultura aziendale a cui la Società intende uniformare la gestione delle proprie attività in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato disciplinate dal D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico definisce i principi e i valori etici nonché le regole fondamentali di condotta alle quali devono conformarsi i comportamenti di tutti i dipendenti e dell'organo amministrativo della Società, nonché dei Soggetti Terzi che agiscono per conto della Società (consulenti, fornitori appaltatori ecc.).

Il Codice Etico, anch'esso sottoposto ad aggiornamento, costituisce parte integrante del Modello organizzativo e viene distribuito a tutti i Destinatari dello stesso. un'eventuale violazione delle regole del Codice Etico può essere soggetta all'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al capitolo 3 del Modello.

Il Codice viene inoltre reso disponibile ai Terzi, ai quali viene richiesto il rispetto dei principi in esso contenuti, mediante sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6 comma 1 d.lgs.231/2001 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") interno all'Ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

La caratteristica **dell'autonomia dei poteri di iniziativa e controllo** in capo all'OdV è rispettata se:

- è garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica rispetto a tutte le funzioni aziendali sui quali è chiamato a vigilare facendo in modo che lo stesso riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- i suoi componenti non siano direttamente coinvolti in attività gestionali che risultino oggetto del controllo da parte del medesimo Organismo;
- sia dotato di autonomia finanziaria per il corretto svolgimento delle proprie attività.

Oltre all'autonomia dei poteri prevista dallo stesso Decreto, la Società ha ritenuto di allinearsi anche alle Linee Guida di Confindustria nonché alle pronunce della magistratura in materia, che hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione.

Per quanto attiene al requisito della **professionalità**, è necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla **continuità di azione**, l'OdV dovrà garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento e rappresentare un referente costante per i Destinatari del Modello.

2.2 LA COMPOSIZIONE E I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto concerne la possibile composizione dell'OdV, la dottrina e la prassi hanno elaborato diverse soluzioni, in ragione delle caratteristiche dimensionali ed operative dell'Ente, delle relative regole di corporate governance e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici. Sono pertanto ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'Ente, che l'attribuzione dei compiti dell'OdV ad organi già esistenti. Del pari, possono prescegliersi sia strutture a composizione collegiale che monosoggettiva. Infine, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

Da ultimo ai sensi dell'art. 6 comma 4 bis del Decreto, introdotto dall'art. 14 comma 12, della

Legge 12 novembre 2011, n. 183, nelle società di capitali la funzione di Organismo di Vigilanza può essere svolta dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo della gestione.

In assenza di riferimenti normativi, la concreta costituzione dell'Organismo di Vigilanza è rimessa all'iniziativa organizzativa dell'Ente, sempre in funzione del quadro delineato dal Decreto. Tale Organo pertanto potrà essere sia collegiale sia monocratico.

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione e rimane fino alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

In occasione della nomina, sono determinate le adeguate risorse finanziarie annue di cui l'OdV dispone per assolvere le proprie funzioni e il compenso annuo spettante all'Organismo medesimo.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità la cui ricorrenza e permanenza verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione.

In primis, l'Organismo di Vigilanza, ai fini della valutazione del **requisito di indipendenza**, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, non dovranno:

- trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società e il Gruppo;
- rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- svolgere, all'interno della Società, funzioni di tipo esecutivo direttamente connesse al business e/o attività di gestione operativa della Società, con poteri di firma singola. Qualora i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e, comunque, tale da non poterli configurare come dipendenti da organi esecutivi;
- avere rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i componenti degli organi sociali, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza con firma singola, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché con persone che esercitano – anche di fatto – la gestione e il controllo della Società, e la società di revisione.

Inoltre, la Società ha stabilito che l'OdV deve essere in possesso dei **requisiti di professionalità e di onorabilità** di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve essere nominato tra soggetti con professionalità adeguata in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali e non devono (condizioni di ineleggibilità):

- trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del

Codice Civile;

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore a un anno;
 1. per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 2. per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 3. per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 4. per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 5. per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- aver svolto funzioni di amministratore esecutivo nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese:
 - sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- trovarsi in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c. comma 1 lett. a), b) e c) e nello specifico:
 - a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
 - b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c. coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle Società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione

d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'eventuale revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza e le intervenute cause di ineleggibilità sopra riportate.

Costituiscono giusta causa di revoca dei dell'OdV:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- la violazione dei doveri di riservatezza;
- la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino l'indipendenza e l'autonomia;

La revoca del mandato dovrà, in ogni caso, essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società con atto che specifichi chiaramente i motivi della decisione intrapresa.

L'Organismo di Vigilanza decade dalla carica nel momento in cui viene a trovarsi successivamente alla nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c. comma 1 lett. a), b) e c)
- condannato con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate.

Costituiscono inoltre cause di decadenza dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 6 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una delle pene per i reati di cui ai numeri da 1 a 6 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D. Lgs. settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni e delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- quater del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF).

Costituiscono infine ulteriori cause di decadenza dell'OdV rispetto a quelle precedentemente delineate l'esser indagato o condannato, anche con sentenza non definitiva o emessa ex artt. 444 e ss c.p.p. (patteggiamento) o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01.

Si precisa infine che la decadenza dalla carica di componente dell'OdV opera automaticamente sin dal momento della sopravvenienza della causa che l'ha prodotta, fermi restando gli ulteriori

obblighi sotto descritti.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione diviene efficace solo in seguito al rilascio di una formale accettazione per iscritto dell'incarico che contenga altresì una dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti rescritti dal Modello ed in particolare quelli di eleggibilità, professionalità, autonomia e indipendenza.

l'Organismo di Vigilanza può rinunciare alla carica in qualsiasi momento, previa comunicazione da presentarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

In caso di sopravvenuta causa di decadenza dalla carica, l'OdV deve darne immediata comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Collegio Sindacale ed agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare la sostituzione, senza ritardo.

2.3 I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto stabilisce espressamente che i compiti dell'OdV sono la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento.

In particolare, l'OdV dovrà svolgere i seguenti specifici compiti:

- a) **vigilare sul funzionamento del Modello e sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute** da parte dei Destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito, proponendo l'adozione degli interventi correttivi e l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti interessati. Più precisamente dovrà:
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione degli amministratori e dei procuratori, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle competenti strutture aziendali e/o del Gruppo;
 - attivare le procedure previste per l'implementazione del sistema di controllo;
 - predisporre il piano periodico delle verifiche sull'adeguatezza e funzionamento del Modello;
 - effettuare verifiche periodiche, nell'ambito del piano approvato, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio;
 - effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici e rilevanti posti in essere dalla Società nelle aree di rischio nonché sul sistema dei poteri al fine di garantire la costante efficacia del Modello;
 - promuovere incontri periodici con il Collegio Sindacale per consentire lo scambio di informazioni rilevanti ai fini della vigilanza sul funzionamento del Modello;

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e monitorarne l'attuazione;
- disciplinare adeguati meccanismi informativi prevedendo una casella di posta elettronica ed identificando le informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o messe a sua disposizione;
- raccogliere, esaminare, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello nonché di fatti integranti uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione), per gli opportuni provvedimenti disciplinari da irrogare con il supporto delle funzioni competenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 3 del Modello;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate nel rispetto del sistema sanzionatorio adottato dalla Società;
- promuovere ogni iniziativa necessaria per l'eventuale adeguamento del Modello e delle prassi aziendali rispetto alle violazioni verificatesi.

b) **Vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello**, informando nel caso il Consiglio di Amministrazione, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione all'ampliamento del novero dei Reati che comportano l'applicazione del Decreto, evidenze di gravi violazioni del medesimo da parte dei Destinatari, ovvero significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- predisporre attività idonee a mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento delle procedure rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge;
- valutare, nel caso di effettiva commissione di Reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso;

- presentare al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento e modifica del Modello. L'adozione di eventuali modifiche è infatti di competenza dell'organo dirigente, il quale appunto, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. A), ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'OdV, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione:

- avrà libero accesso a tutte le strutture e uffici della Società, potrà interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici ed accedere ed acquisire liberamente tutte le informazioni, i documenti e i dati che ritiene rilevanti. In caso di diniego motivato da parte dei referenti destinatari delle richieste, l'OdV predisporrà un'apposita relazione da trasmettersi al Consiglio di Amministrazione;
- potrà richiedere l'accesso a dati ed informazioni nonché l'esibizione di documenti ai componenti degli organi sociali, alla società di revisione, ai Soggetti Terzi ed in generale a tutti i Destinatari del Modello. Con specifico riferimento ai Soggetti Terzi, l'obbligo ad ottemperare alle richieste dell'OdV deve essere espressamente previsto nei singoli contratti stipulati dalla Società;
- potrà effettuare ispezioni periodiche nelle varie direzioni e funzioni aziendali, anche con riferimento a specifiche operazioni (anche in corso di svolgimento) poste in essere dalla Società.

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'OdV può avvalersi del supporto delle strutture aziendali istituzionalmente dotate di competenze tecniche e risorse, umane e operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari ovvero di consulenti esterni.

Ai fini di un pieno e autonomo svolgimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un budget annuo adeguato, approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'OdV di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione. Resta ferma la possibilità per l'OdV di oltrepassare i limiti del budget in caso di necessità, con l'obbligo di fornirne successiva rendicontazione.

Per tutti gli altri aspetti, l'OdV, al fine di preservare la propria autonomia ed imparzialità, provvederà ad autoregolarsi attraverso la formalizzazione, nell'ambito di un regolamento, di una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento (quali la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi) e disciplinino nel dettaglio le attività di propria competenza.

2.4 I FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

A norma dell'art. 6, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 231/2001, tra le esigenze cui deve rispondere il Modello è specificata la previsione di *“obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*.

L'OdV deve essere informato da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto o che comunque rappresentano infrazioni alle regole societarie. Del pari, all'OdV deve essere trasmesso ogni documento che denunci tali circostanze.

L'obbligo di informativa verso l'OdV si concretizza attraverso:

- a) Flussi informativi periodici: informazioni, dati e notizie circa l'aderenza ai principi di controllo e comportamento sanciti dal Modello e dal Codice Etico e trasmesse all'OdV dalle singole Direzioni e Funzioni aziendali coinvolte nelle attività potenzialmente a rischio, nei tempi e nei modi che saranno definiti e comunicati dall'OdV medesimo.

Con cadenza semestrale i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali, mediante un processo di autodiagnosi complessivo sull'attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento identificati per le singole aree di rischio di competenza.

Attraverso questa formale attività di autovalutazione, evidenziano le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello, con l'evidenziazione delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione.

Sono inoltre previsti flussi di rendicontazione ordinari verso l'Organismo di Vigilanza da parte del Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, incentrati su relazioni periodiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le Direzioni/Funzioni coinvolte garantiranno la documentabilità dei processi seguiti comprovante il rispetto della normativa e delle regole di comportamento e di controllo previste dal Modello, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la documentazione all'uopo necessaria.

- b) Segnalazioni occasionali: informazioni di qualsiasi genere, non rientranti nella categoria precedente, provenienti da tutti i Destinatari del presente Modello, attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di reati, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV.

In particolare, tutte le funzioni aziendali devono tempestivamente riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello e precisamente:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti,

per gli illeciti per i quali è applicabile il d.lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o comunque i Destinatari del Modello;

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti e/o di Vigilanza, dell'amministrazione finanziaria ed amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti a seguito dell'attività da loro svolta a favore della Società;
 - le notizie relative alle violazioni del Modello con evidenza delle iniziative sanzionatorie assunte ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti con le relative motivazioni;
 - i rapporti e le relazioni preparati dai responsabili delle varie Direzioni/Funzioni aziendali nonché dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione da cui emergono o possano emergere carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società o comunque comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto 231 e che incidano sull'osservanza del Modello;
 - infortuni gravi occorsi a dipendenti, collaboratori della Società e a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;
 - tutte quelle informazioni, anche se non ritenute critiche, che siano previste dalle singole procedure aziendali e dai protocolli di decisione.
- c) Segnalazioni di illeciti o irregolarità rilevata da uno stakeholder interno, durante la propria attività lavorativa: conformemente alla normativa sul whistleblowing, la Società ha deciso di utilizzare, anche per la trasmissione delle suddette segnalazioni, il canale dedicato di cui al precedente paragrafo 3, Sez. 1.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

La Società ha emesso una procedura che disciplina il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni (*Whistleblowing Policy* – Allegato 2 del Modello - cui si rinvia per ogni dettaglio) i cui principi di base sono:

- Le segnalazioni dovranno essere, ove possibile, riscontrabili ed effettuate in forma scritta.

- L'OdV non sarà tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.
- Le segnalazioni possono essere effettuate su una casella di posta elettronica dedicata, odv@zsgroup-spa.com, oppure con lettera all'indirizzo della Sede Legale della Società.
- Tutte le modalità di trasmissione delle segnalazioni garantiscono la riservatezza per i segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti degli stessi.
- L'OdV valuta le segnalazioni e le informazioni ricevute rilevanti ai sensi del Decreto 231 e le eventuali conseguenti iniziative da porre in essere, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare interno, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto l'eventuale decisione (inclusa quella di non procedere ad ulteriori indagini ed archiviare la segnalazione) e dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritiene necessarie.
- L'OdV agisce garantendo i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed assicurando la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante e a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.
- L'omesso invio di informazioni all'OdV integra una violazione del Modello.

Tutte le informazioni, documentazioni, segnalazioni, *report*, previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di 10 anni; l'OdV avrà cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

L'accesso a tale documentazione è consentito esclusivamente all'OdV.

2.5 I MECCANISMI DI REPORTING DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità, con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione attraverso una relazione scritta. In particolare, la relazione dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nel periodo di riferimento, le segnalazioni ricevute, le sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti aziendali competenti e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione della Società e dal Collegio Sindacale ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detti organi. Del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dagli organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

3 IL SISTEMA DISCIPLINARE

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è opportuno che il Modello individui in via esemplificativa e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dagli Enti, alla lettera e) espressamente prevede che l'Ente abbia l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Inoltre, la legge n. 179/2017 in materia di *whistleblowing* ("*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro privato*"), prevede l'integrazione del sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art.6 del comma 2, lettera e), con sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta comunque fermo che anche qualora un certo comportamento non sia previsto fra i comportamenti di seguito individuati, qualora risulti in violazione del Modello potrà comunque essere oggetto di sanzione.

3.1 LE FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La mancata osservanza del Modello, comprensivo di tutte le sue componenti e/o del Codice Etico, configura una violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società. Pertanto, la Società, al fine di indurre i soggetti che agiscono in nome o per conto della Società ad operare nel rispetto del Modello, ha quindi istituito un Sistema Disciplinare specifico, volto a punire tutti quei comportamenti che integrino violazioni delle prescrizioni Modello, attraverso l'applicazione di sanzioni specifiche derivanti da un raccordo tra le previsioni della normativa giuslavoristica ed i principi e le esigenze del Modello.

L'OdV, qualora rilevi nel corso delle sue attività di verifica e controllo una possibile violazione delle prescrizioni del Modello, comprensivo di tutte le sue componenti, darà impulso al procedimento disciplinare contro l'autore della potenziale infrazione, in misura autonoma rispetto ad eventuali azioni penali dell'autorità giudiziaria a carico dell'autore nonché in relazione a ogni altra eventuale azione che risulti opportuna o necessaria (es. azione risarcitoria).

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e del Codice Etico, e l'irrogazione della relativa sanzione, avrà luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di privacy e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità.

3.2 I DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Le previsioni del presente Sistema Disciplinare si rivolgono, in particolare, a tutti i Destinatari del Modello ovvero a coloro che rivestono – nell’ambito dell’organizzazione societaria - il ruolo di soggetti “apicali” o di “sottoposti” (secondo la definizione contenuta nell’art. 5 d.lgs. 231/01), ogni qual volta siano accertate azioni non conformi alle prescrizioni ed alle procedure previste o richiamate dal Modello o dal Codice Etico, a prescindere dall’instaurazione o meno e dall’esito di un eventuale procedimento amministrativo e/o penale a carico dell’autore della violazione.

Quanto ai Soggetti Terzi, quali collaboratori, consulenti, fornitori, partner nonché più in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con la Società per lo svolgimento di qualsivoglia prestazione lavorativa, sono Destinatari del Codice Etico e pertanto sono previste misure sanzionatorie in termini di risoluzione contrattuale anticipata.

3.3 LE CONDOTTE RILEVANTI

Costituiscono violazioni del Modello le seguenti condotte:

- la violazione delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico;
- la violazione delle prescrizioni contenute nella Parte Generale del Modello;
- la violazione delle regole e dei protocolli contenuti nelle Parti Speciali del Modello;
- la violazione delle prescrizioni contenute in tutti gli allegati del Modello e delle procedure ivi richiamate;
- la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- l’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure ed all’Organismo di Vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello;
- la violazione delle misure poste a tutela del segnalante e l’effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate (art. 6, comma 2.bis, lett. d), D.Lgs. 231/01).

3.4. Le Sanzioni

Le sanzioni sono adottate nel rispetto delle normative vigenti in materia e, laddove applicabile, delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva di volta in volta applicabile e dall’art. 7 Legge 300/70 e sono commisurate alla gravità dell’infrazione e all’eventuale reiterazione della stessa.

In ogni caso il tipo e l’entità della sanzione applicata deve tener conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla violazione contestata. In generale avranno rilievo, in

via esemplificativa:

- la tipologia dell'illecito compiuto anche in considerazione della gravità dello stesso;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta;
- la gravità della condotta;
- l'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del destinatario con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- il ruolo rivestito dal destinatario;
- la posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare quali ad esempio l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato nel rispetto della sanzione prevista per la violazione più grave;
- il comportamento immediatamente susseguente al fatto;
- le circostanze aggravanti (o attenuanti) nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative e/o ai precedenti rapporti contrattuali, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari non pregiudica in alcun modo il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

3.4.1 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Le violazioni delle regole comportamentali previste dal Modello e dai suoi Allegati commesse dai lavoratori dipendenti costituiscono inadempimento contrattuale e pertanto potranno comportare l'adozione di sanzioni disciplinari, nei limiti stabiliti dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.

In particolare, i CCNL applicati che disciplinano il rapporto di lavoro tra la Società ed i suoi dipendenti, stabiliscono l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari a fronte di inadempimenti contrattuali:

- a) Ammonizione verbale;
- b) Ammonizione scritta;

- c) Multe non superiore al numero di ore di retribuzione oraria indicate nel CCNL di riferimento calcolata sul minimo tabellare;
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nei limiti stabiliti nel CCNL di riferimento;
- e) Licenziamento per le cause previste dal CCNL di riferimento.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- Alle mansioni del lavoratore;
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

3.4.2 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti applicato. In particolare, si procederà, nei casi più gravi, alla risoluzione del rapporto di lavoro senza indennità supplementare.

3.4.3 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori o dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte degli Amministratori e dei Sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza e Controllo informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla sanzione della revoca dalla carica di Amministratore di cui all'art. 2383 c.c.

3.4.4 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi

Ogni comportamento posto in essere da Soggetti Terzi (fornitori, consulenti, collaboratori ecc.) in contrasto con le disposizioni comportamentali indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare,

secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto

4 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della Società formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi dei destinatari una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun dipendente e collaboratore.

La Società ha quindi strutturato un piano di comunicazione interna, informazione e formazione rivolto a tutti i dipendenti aziendali ma diversificato a seconda dei destinatari cui si rivolge, che ha l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

Il piano è gestito dalla Funzione HR, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

- una comunicazione iniziale da parte del Presidente della Società a tutti i dipendenti circa l'adozione del Modello;
- la pubblicazione del Modello e del Codice Etico di Gruppo sarà effettuata inviando una email ai singoli dipendenti e collaboratori; mediante l'affissione nelle bacheche aziendali, per poi una volta istituita diffuso tramite l'intranet aziendale;
- idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari circa le eventuali modifiche al Modello e/o al Codice Etico.

Relativamente ai meccanismi di **informazione**, si prevede che:

- i componenti degli organi sociali ed i soggetti con funzioni di rappresentanza della Società ricevano copia cartacea del Modello e del Codice Etico 231 al momento dell'accettazione della carica loro conferita;
- siano fornite ai Soggetti Terzi, da parte dei procuratori aventi contatti istituzionali con gli stessi, con metodologia approvata dall'Organismo di Vigilanza, apposite informative sui principi e sulle politiche adottate dalla Società- sulla base del presente Modello e del Codice Etico 231 - nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alla normativa vigente ovvero ai principi etici adottati possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali, al fine di sensibilizzarli all'esigenza della Società a che il loro comportamento sia conforme alla legge, con particolare riferimento ai quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001;
- i neo assunti ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello e del Codice Etico.

Per quanto infine concerne la **formazione**, è previsto un piano di formazione avente l'obiettivo di

far conoscere a tutti i dirigenti e dipendenti della Società i contenuti del Decreto, del Modello e del Codice Etico, i poteri e i compiti dell'Organismo di Vigilanza nonché a sensibilizzare i dipendenti sull'importanza dell'attuazione effettiva e concreta del Modello e a favorire il loro ruolo propulsivo e collaborativo nella diffusione e aggiornamento dello stesso.

Il piano di formazione, gestito dalla Funzione HR, in coordinamento con l'OdV, tiene in considerazione molteplici variabili, in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (aula – Test su Piattaforma - intranet aziendale).

La partecipazione alle citate attività di formazione da parte di tutto il personale interessato è obbligatoria ed è monitorato dall'OdV.

È prevista la formalizzazione della partecipazione ai momenti formativi attraverso la richiesta della firma di presenza, o di redazione dei moduli su piattaforma (Test).

5 L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

La verifica sull'aggiornamento e sull'efficace attuazione del Modello compete al Consiglio di Amministrazione, cui è pertanto attribuito il potere di apportare modifiche al Modello, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare raccomandazioni/suggerimenti in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- violazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

6 L'ADOZIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Nell'ambito dei gruppi societari, rimangono fermi i principi dell'autonomia e delle responsabilità proprie di ciascuna impresa.

Conseguentemente, ciascuna società del Gruppo Zenith Services Group S.p.A. è tenuta ad attenersi per il tramite del proprio organo amministrativo, ai principi del Modello della Capogruppo. Ogni Società del Gruppo opera in piena autonomia e con assunzione di specifiche responsabilità in relazione alla efficace applicazione, alla diffusione e verifica dell'efficacia del Modello della Capogruppo. È possibile tuttavia che, all'interno del Gruppo, vengano adottate forme di comportamento sostanzialmente univoche, pur nel rispetto delle peculiarità connesse alle singole Società.

Ciascuna società del Gruppo, attraverso le competenti strutture interne, informa la funzione competente di Zenith Services Group S.p.A. circa l'avvenuta presa d'atto del Modello.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE

PREMESSA

La Parte Speciale del Modello integra e completa i contenuti della Parte Generale dello stesso, individuando le singole fattispecie di Reato Presupposto, le aree a rischio potenzialmente associabili e i principi di controllo e comportamento che tutti i Destinatari devono osservare.

La Parte Speciale si pone inoltre in stretta connessione con le singole procedure aziendali che saranno predisposte ed aggiornate dalla Società.

La presente Parte Speciale è stata redatta con riferimento alle attività svolte direttamente dal personale della Società a beneficio sia della stessa sia delle altre società del Gruppo.

La Parte Speciale ha l'obiettivo di:

- definire le tipologie di Reato-Presupposto previste dal Decreto
- richiamare i principi generali di comportamento a presidio delle singole categorie di Reati Presupposto cui devono attenersi i Destinatari per prevenire il verificarsi dei reati descritti
- indicare le attività e i processi aziendali ritenuti maggiormente a rischio
- definire i principi di controllo specifici adottati dalla Società quali misure di prevenzione (protocolli) che saranno declinati operativamente nelle procedure aziendali
- fornire all'OdV gli strumenti per esercitare la propria attività, ivi inclusi i flussi informativi da parte delle funzioni aziendali competenti

La Parte Speciale del Modello è stata predisposta per le diverse categorie di Reati -Presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha ritenuto astrattamente configurabili sulla base delle attività di analisi effettuate in ragione del settore di operatività, dell'organizzazione e dei processi che caratterizzano la Società. Precisamente:

- **Parte Speciale A** - relativa alle famiglie di reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (Artt. 24 e 25 del decreto), dei reati di corruzione tra privati (Art. 25 ter) e reati di intralcio alla giustizia (art.25- decies)
- **Parte Speciale B** - relativa ai reati societari (Art. 25 ter)
- **Parte Speciale C** – relativa ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies) e ai reati ambientali (Art. 25-undecies).
- **Parte Speciale D** - relativa ai reati di Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto), ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contatti (art. 25-octies¹ del Decreto) e ai delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter).
- **Parte Speciale E** - relativa ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati (art. 24-bis) e ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

- **Parte Speciale F** - relativa ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1) e ad alcuni dei reati in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art.25-bis del Decreto)
- **Parte Speciale G** - relativa ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) e ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)
- **Parte Speciale H** - relativa ai reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

Per l'elencazione di tutti i Reati-Presupposto ad oggi richiamati dal Decreto si rinvia all'Allegato 1 del presente Modello.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Ad integrazione di quanto già stabilito nel paragrafo sui *“Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza”* della *“Parte Generale”* del Modello, vengono individuate le tipologie di flussi informativi *“comuni”* (trasversali alle diverse sezioni della *“Parte Speciale”*) e *“specifici”* (specificatamente individuati per ogni sezione della *“Parte Speciale”*).

Rientrano tra i flussi *“comuni”*, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- procedure e norme operative;
- ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- poteri autorizzativi e di firma;
- multe o altre sanzioni comminate alla società;
- liberalità e sponsorizzazioni;
- consulenze fiduciarie;
- assunzioni, licenziamenti e sanzioni disciplinari;
- cause e ricorsi legali;
- verbali consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- contratti infragruppo.

Ai Responsabili delle funzioni aziendali competenti, spetterà, inoltre, l'invio di ogni ulteriore informazione ritenuta utile per l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento del Modello, così come ogni informativa relativa a fatti o accadimenti che possano avere valenza diretta o indiretta sulla corretta attuazione del D. Lgs. 231/01.

Al fine di garantire la tracciabilità della trasmissione, l'informativa deve essere preferibilmente accompagnata da una comunicazione in formato elettronico o cartaceo.

PARTE SPECIALE A)

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello al fine della prevenzione dei reati di cui agli artt. 24, 25 del D.Lgs. 231/01 (**Reati contro la Pubblica Amministrazione**) e - in ragione dell'analogia delle aree a rischio reato, delle caratteristiche delle potenziali modalità di commissione degli illeciti, dei principi comportamentali e dei meccanismi di controllo previsti a presidio delle stesse - dei reati di **"induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria"** disciplinati dall'art. 25 *decies* e dei reati di **corruzione tra privati** (art.2635 c.c.) ed **istigazione alla corruzione tra privati** (2635 bis c.c.) disciplinati dall'art.25-ter del D.Lgs. 231/01 e (di seguito, cumulativamente, **"Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, corruzione tra privati e intralcio alla giustizia"**).

2. LE NOZIONI DI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", "PUBBLICO UFFICIALE" E "INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO"

Al fine di analizzare i delitti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e richiamati dagli artt. 24 e 25 ("Reati contro la Pubblica Amministrazione"), è opportuno chiarire le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai fini dell'applicazione del presente documento devono farsi rientrare nella nozione di:

"Pubblica Amministrazione":

- lo Stato e tutte le sue articolazioni, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici non economici;
- i soggetti che rientrano nella definizione di "pubblico ufficiale" o di "incaricato di pubblico servizio" ai sensi, rispettivamente, degli artt. 357 e 358 c.p. , ovvero coloro i quali - dipendenti di enti pubblici o privati - esercitano "una pubblica funzione legislativa o giudiziaria" od anche "una funzione amministrativa", in quanto disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, eventualmente per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

In via meramente esemplificativa e non esaustiva, rientrano pertanto nella nozione di Pubblica Amministrazione:

- le amministrazioni dello Stato, i Ministeri, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL, Agenzia delle Entrate, Forze Armate e di Polizia (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, NAS, Polizia di Stato, Polizia Giudiziaria, , ecc.), Tribunali, Ufficio del Registro, Registro delle Imprese, ecc.;
- i soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;

- consiglieri regionali e provinciali;
- parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- i soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - i soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
- i soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - i privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio dipendenti di Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Autorità di Vigilanza

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo per Autorità di Vigilanza deve farsi riferimento a tutti gli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, ecc. A titolo esemplificativo e non esaustivo: AIFA, AGCM, Garante della Privacy, ecc..

3. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 hanno introdotto la responsabilità amministrativa per le imprese in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione. L'art. 25 *decies* ha invece introdotto la responsabilità amministrativa per le imprese in relazione al reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria. Con la Legge 6 novembre 2012, n.190 (Cd. "Legge Anticorruzione") sono state apportate alcune modifiche e integrazioni a tali fattispecie di reato ed è stato introdotto, nell'ambito dell'art.25-ter del Decreto, il Reato di Corruzione tra privati, art.2635 c.c. e di Istigazione alla corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 bis c.c..

Si riportano di seguito le fattispecie a cui la Società risulta astrattamente esposta:

- **corruzione (propria/impropria) e/o induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concosso mediante induzione") attraverso la dazione di denaro ovvero di altra utilità ai funzionari pubblici:
 - o in occasione di visite ispettive ed accertamenti da questi condotti al fine di indurre gli stessi ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi;
 - o nell'ambito di un procedimento autorizzativo o nella richiesta di permessi al fine, ad esempio, di ottenerle senza i requisiti previsti o al fine di velocizzare le procedure per l'ottenimento delle stesse;
 - o sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;
- **traffico di influenze illecite**, qualora, un professionista esterno, sfruttando relazioni o vantando un'influenza effettivamente esistente con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente si fa dare o promette, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;
- **corruzione in atti giudiziari**, anche attraverso professionisti esterni, nel caso, ad esempio, venga promesso o dato denaro o altra utilità a favore di un soggetto che concorra ad amministrare la Giustizia (magistrati, cancellieri, testimoni e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso) al fine di ottenere un esito favorevole del processo per la Società, pur in assenza dei presupposti;
- **truffa ai danni dello Stato** qualora, al fine di procurare alla Società un ingiusto profitto a danno della Pubblica Amministrazione la si induca in errore attraverso condotte fraudolente (mediante artifici o raggiri). A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono integrare la suddetta fattispecie di reato l'alterazione della documentazione

ovvero omissione di dati ed informazioni rilevanti in documentazione destinata agli Enti Pubblici competenti (ad es. Comune, Provincia, Regione, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate etc.) per ottenere rimborsi/agevolazioni non dovute, con un interesse o vantaggio per la Società e un danno patrimoniale per lo Stato;

- **frode informatica**, in caso di alterazione del funzionamento del sistema telematico, o dei dati, delle informazioni trasmesse alla Pubblica Amministrazione per ottenere un ingiusto profitto per la Società.
- **corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati**, nel caso in cui, fosse selezionato un professionista gradito ad una Società concorrente al solo scopo di ottenere condizioni più favorevoli o altri vantaggi rispetto al mercato in danno della medesima;

Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale e sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio):

- **peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.)**, tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;
- **peculato mediante profitto dell'errore altrui**, tale reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Il reato in esame potrebbe verificarsi con condotte analoghe a quelle esposte per il Peculato (art. 314) ma giovandosi dell'errore altrui.

- **abuso d'ufficio**, tale fattispecie di reato si configura laddove, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità (decreto semplificazioni - D.L. 16 luglio 2020, n. 76), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza** attraverso, ad esempio, l'occultamento di documenti o informazioni ovvero la comunicazione di fatti non rispondenti al vero o di informazioni parziali o fuorvianti all'Autorità di Vigilanza;

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, in occasione di procedimenti penali che vedano coinvolta a qualsiasi titolo la Società nel caso in cui, ad esempio, esercitando indebite pressioni con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, si induca la persona chiamata a comunicare davanti all'autorità giudiziaria - e che ha facoltà di **non** rispondere a non rendere dichiarazioni o renderne di mendaci ad interesse o vantaggio della Società.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività sensibili *infra* descritte sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente documento, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- assicurare che i rapporti con i Funzionari Pubblici e con le Autorità di Vigilanza siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione e alle Autorità di Vigilanza sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate e che sia sempre preventivamente condivisa con il Procuratore Autorizzato o il Responsabile di volta in volta coinvolto;
- garantire la riservatezza nella trasmissione delle informazioni alla Pubblica Amministrazione;
- garantire la legalità, la correttezza e la trasparenza di tutti i rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, avendo cura di conservare la documentazione scambiata e quella a supporto dei dati e delle informazioni fornite e delle decisioni assunte;
- nella gestione delle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza:
 - operare, con correttezza ed imparzialità, attraverso i canali aziendali di comunicazione a ciò preposti, con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
 - rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera veridica, trasparente e coerente, evitando qualsiasi esposizione di informazioni o dichiarazioni non veritiere, incomplete o ingannevoli, al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società;

- assicurare la successiva tracciabilità/formalizzazione delle informazioni inviate e/o ricevute;
- astenersi sia direttamente che per il tramite di interposta persona da qualsiasi attività che abbia come effetto illecito quello di determinare un condizionamento nelle successive interlocuzioni con soggetti pubblici;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione e alle Autorità di Vigilanza sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti tecnici, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- assicurare la condivisione con il vertice societario dell'andamento degli incontri / ispezioni con gli esponenti della Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza, delle eventuali criticità e delle eventuali forme di ostacolo nei confronti dell'attività ispettiva;
- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o al referente interno (in caso di soggetti terzi);
- in caso di conflitti di interesse: fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o al referente interno (in caso di soggetto terzo)
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali nel corso dello svolgimento delle attività operative, interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o il referente interno (in caso di soggetto terzo);
- documentare le riunioni che vengono svolte con Pubblici Ufficiali ed esponenti della Pubblica Amministrazione;
- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, o anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria;
- evitare di prendere contatti in modo autonomo con soggetti chiamati a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale per fatti che siano in qualsiasi modo connessi all'attività della Società;
- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/dal funzionario pubblico o Terzi in generale o di autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o indirettamente, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore a o per un funzionario pubblico al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili;

- offrire denaro o altra utilità, o condizionare in altro modo o con qualsiasi altro comportamento un soggetto per indurlo a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni utilizzabili nell'ambito di un processo penale nell'interesse o a vantaggio della Società;
- accettare denaro, altra utilità o qualsiasi forma di condizionamento al fine di rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo penale.
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza verso terzi, incarichi, consulenze, assistenza e supporto ai familiari, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- esercitare indebite pressioni ed influenze su pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e loro familiari al fine di ottenere particolari vantaggi per la Società nel compimento delle attività inerenti il loro ufficio;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- negoziare compensi con consulenti, collaboratori e terze parti non basati su parametri oggettivi (es. temporali, reportistica dell'attività svolta) e svincolati dall'esito atteso;
- esibire documenti e dati falsi o alterati e/o omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione e Terzi in generale;
- presentare dichiarazioni e/o richieste di autorizzazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi della Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di:
 - alterare il funzionamento e/o i programmi del sistema telematico;
 - alterare i dati e le informazioni in esso contenute (es: dichiarazione fiscali, dichiarazione dei redditi, ritenute d'acconto, IVA, attestazioni o autocertificazioni dirette ad enti pubblici, documenti creati con l'ausilio di strumenti di firma digitale, documentazione relativa alla pratica di assunzione trasmessa agli enti preposti INAIL, INPS, etc.);
 - danneggiare, distruggere i dati contenuti;
 - utilizzare abusivamente i codici d'accesso a sistemi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti dei Funzionari Pubblici ed Autorità di Vigilanza tali da indurre questi ultimi in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- porre in essere qualsiasi tipo di interlocuzione con soggetti che manifestino la propria disponibilità ad intervenire illecitamente nei confronti di esponenti della P.A. per favorire la Società nelle successive interlocuzioni (es. in occasione di visite ispettive, richiesta di autorizzazione, etc.);
- intrattenere rapporti inerenti all'attività societaria con Funzionari Pubblici senza la presenza di almeno un'altra persona della Società e senza garantire la tracciabilità degli incontri;

- minacciare o reagire con ritorsioni contro colui che ha rifiutato di commettere un reato di corruzione o che ha manifestato la sua preoccupazione.

5. LE AREE A RISCHIO REATO

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio", gestita per sé e/o per conto di altre società del Gruppo, sono state individuate le relative attività c.d. "attività sensibili", ovvero quelle specifiche attività:

- al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in oggetto;
- considerate "strumentali" ai fini della commissione dei reati di cui trattasi.

Inoltre, per ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i principali controlli preventivi posti in essere a presidio delle relative attività sensibili.

In relazione alla commissione dei reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione del proprio Modello e in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, la Società ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato**:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza e relativi adempimenti;
- manutenzione e ristrutturazione immobili;
- gestione del contenzioso e degli accordi transattivi;
- finanza e tesoreria;
- gestione delle consulenze e incarichi professionali a terzi;
- approvvigionamenti di beni destinati alla produzione di servizi e alla commercializzazione;
- acquisti generali (es. pulizie, hardware, software e cancelleria etc.);
- Gestione delle attività di prestazioni di servizi e di vendita;
- omaggi, regalie, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza;
- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- gestione degli adempimenti societari, rapporti con soci e organi sociali;
- sistemi informativi.

❖ GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AUTORITÀ DI VIGILANZA E RELATIVI ADEMPIMENTI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione delle visite ispettive e degli adempimenti normativi (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ispettore del lavoro, INPS, AIFA, Privacy, VVFF, etc.);
- ✓ gestione degli adempimenti fiscali;
- ✓ gestione delle autorizzazioni e dei rapporti con gli enti pubblici competenti.

La gestione delle attività sensibili di cui sopra, potrebbe presentare un profilo di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla commissione del:

- **reato di corruzione (propria/impropria) e/o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione")** ad esempio, attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità indebita, ad un Funzionario Pubblico nell'ambito di una visita ispettiva o di richiesta di autorizzazioni, al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi;
- **reati di truffa ai danni dello Stato**, nell'ipotesi in cui la Società trasmetta documentazione falsa, alterata o incompleta agli Enti Pubblici competenti (ad es. Ministero) al fine di ottenere, ad esempio, un maggior rimborso;
- **frode informatica**, in caso di alterazione del funzionamento del sistema telematico, o dei dati, delle informazioni trasmesse alla Pubblica Amministrazione per ottenere un ingiusto profitto per la Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi a cui i Destinatari sono tenuti nello svolgimento delle attività aziendali:

- la Società attraverso l'attribuzione dei poteri ha identificato le Funzioni responsabili della gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (di seguito anche "Funzioni Preposte"), tra cui a titolo esemplificativo:
 - poteri di rappresentanza nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato, con Enti Pubblici e con Pubbliche Autorità;
 - poteri per compiere presso le Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Uffici pubblici tutti gli atti ed operazioni occorrenti per ottenere concessioni, permessi, licenze, certificazioni ed atti autorizzativi in genere e stipulare e sottoscrivere qualsiasi atto preparatorio di questi provvedimenti;
 - poteri per sottoscrivere i verbali rilasciati dai funzionari pubblici in occasione di verifiche/ispezioni;
- in caso di verifiche ispettive ed accertamenti, partecipano almeno due rappresentanti aziendali precedentemente individuati;
- i rapporti con i funzionari delle Autorità Pubbliche in occasione di visite ispettive possono essere intrattenuti solo da soggetti muniti di apposita procura ovvero da soggetti da questi appositamente delegati;
- all'arrivo degli ispettori presso i locali della Società devono essere identificati, nonché deve essere informato tempestivamente il Responsabile interessato;

- è previsto l'obbligo, a cura del responsabile interessato dalla visita ispettiva, o del dipendente da questo incaricato, di fare comunicazione verso il Presidente in cui viene tenuta traccia, tra l'altro, dei motivi dell'ispezione, della generalità degli ispettori, nonché della documentazione richiesta e della documentazione non consegnata, in quanto non disponibile. A tale comunicazione deve essere allegato il verbale d'ispezione rilasciato dall'Ente, ove disponibile;
- i soggetti responsabili della verifica informano prontamente l'OdV di qualsiasi criticità emersa durante lo svolgimento delle visite ispettive;
- la documentazione sia conservata in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- la Funzione Preposta monitora ed aggiorna, con il supporto del consulente terzo incaricato, lo scadenziario delle comunicazioni/rendicontazioni agli Enti della Pubblica Amministrazione e alle Autorità di Vigilanza al fine di identificare tempestivamente gli obblighi a cui adempiere attraverso comunicazioni o rendicontazioni;
- la Funzione Preposta, con il supporto delle funzioni di volta in volta competenti, verifica la correttezza formale, rispondenza a quanto richiesto e la conformità alla normativa applicabile della documentazione da inviare agli Enti Pubblici di riferimento;
- la Funzione Preposta trasmette la comunicazione/rendicontazione all'Ente di riferimento della Pubblica Amministrazione secondo le modalità e le tempistiche richieste dall'Ente, solo dopo la formale autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato e dei Procuratori autorizzati dalla Società (o del soggetto formalmente delegato);
- Le comunicazioni da trasmettere in via telematica prevedono meccanismi di accesso al software della Pubblica Amministrazione (ad esempio: "collocamento on line" per le comunicazioni obbligatorie relative all'apertura/chiusura del rapporto di lavoro), regolati attraverso User ID e Password dei procuratori autorizzati o da soggetti delegati;
- la Funzione Preposta, si accerta dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'Ente di riferimento della Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza e ne mantiene evidenza documentata;
- la Funzione preposta monitora la normativa, con il supporto della Funzione Legale e/o di legali esterni, si occupa in particolare di gestire le richieste indirizzate alla Pubblica Amministrazione (VVFF, ASL, comuni, province, ARPA) finalizzate all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, licenze e permessi relative alla sede;
- la Funzione preposte raccoglie la documentazione predisposta dalle funzioni competenti e/o dal professionista esterno per la richiesta di ottenimento del provvedimento e ne verifica la correttezza formale, la rispondenza a quanto richiesto e la conformità alla normativa applicabile;
- la Funzione *Finanza e Amministrazione* predispone la documentazione per il corretto espletamento degli adempimenti in materia fiscale (calcolo delle imposte e dichiarazioni fiscali);
- sono effettuati controlli periodici relativi alla liquidazione IVA e altre tasse previste;

- la Funzione *Finanza e Amministrazione* gestisce gli accertamenti con adesione di natura fiscale e i ricorsi con l'Amministrazione Finanziaria;
- sono archiviati dalla Società i report di audit, le relazioni, e gli eventuali accorgimenti effettivamente implementati in ambito fiscale, per una corretta gestione della fiscalità.

❖ MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione degli acquisti di appalti di opere e servizi (identificazione, valutazione e stipula del contratto).

L'attività sensibile di cui sopra, potrebbe presentare profili di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla commissione del reato di **corruzione** (propria/impropria) o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concusso mediante induzione"), nel caso in cui, ad esempio:

- fosse selezionato, in assenza dei requisiti necessari, un fornitore gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi per la Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo della manutenzione e ristrutturazione di immobili generali;
- l'intero iter di valutazione e selezione dei fornitori/appaltatori è strutturato secondo i principi di trasparenza;
- la documentazione inerente agli acquisti consenta di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- le Funzioni interessate formalizza il contratto con il fornitore utilizzando lo standard contrattuale;
- nella selezione di fornitori/appaltatori siano sempre, ove possibile, richieste almeno tre offerte;
- nella scelta del fornitore sono preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui parametri e requisiti qualitativi della fornitura e del fornitore stesso, nonché di requisiti di solidità economico-finanziaria;
- la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'acquisizione di beni e servizi sia conservata, ad opera dei Responsabili delle Funzioni coinvolte, in un apposito archivio,

con modalità tali da impedire la modifica successiva al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;

- il Responsabile della Funzione competente segnala immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o dall'appaltatore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte della Funzione competente ed a seguito di un iter autorizzativo interno predefinito che tenga conto anche della scadenza del pagamento;
- l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbia sempre una causale espressa e sia documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede, chi autorizza, chi controlla e chi esegue le operazioni;
- gli impegni e i contratti stipulati sono firmati da soggetti dotati di idonei poteri;
- non siano corrisposti pagamenti a fornitori/appaltatori in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi alle condizioni commerciali o alle prassi esistenti sul mercato.

❖ GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DEGLI ACCORDI TRANSATTIVI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione contenziosi (stragiudiziale, giudiziale, arbitrale, dei contenziosi giuslavoristici, tributari e accordi transattivi, rinunce e concessioni).

L'attività di assistenza in materia di contenzioso manifesta profili di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, legati alla commissione delle fattispecie di reato di:

- **corruzione in atti giudiziari** anche attraverso consulenti legali, ad esempio, in occasione dei rapporti con l'autorità amministrativa e giudiziaria al fine di ottenere un esito favorevole del processo per la Società, pur in assenza dei presupposti;
- **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** in occasione di procedimenti penali che vedano coinvolta a qualsiasi titolo la Società nel caso in cui, ad esempio, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca la persona chiamata a comunicare davanti all'autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o renderne di mendaci ad interesse o vantaggio della Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- Le Funzioni competenti raccolgono e catalogano tutta la documentazione necessaria a redigere una nota informativa dove vengono evidenziati gli elementi sostanziali della stessa e fornite le informazioni rilevanti per la valutazione preliminare della controversia;
- la Funzione *Legale Societario* esamina la controversia, con il supporto anche di legali esterni, in relazione alla normativa di carattere sostanziale e alla casistica giurisprudenziale in materia e valuta l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni e/o necessari per tutelare la Società (soluzione transattiva o contenzioso);
- la Funzione *Legale Societario* effettua un monitoraggio costante delle controversie e delle azioni legali penali, civili e amministrative, attive o passive, e trasmettono apposita informativa di riepilogo al Consiglio di Amministrazione;
- la Funzione *Legale Societario* è la sola funzione con cui deve relazionarsi ogni Soggetto interessato chiamato a rendere, davanti all'Autorità Giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale per fatti che siano in qualsiasi modo connessi all'attività della Società. La Funzione *Legale Societario* assicura per quanto possibile, che le dichiarazioni del Soggetto interessato non siano subordinate all'interesse della Società medesima e, laddove la sua testimonianza sia astrattamente e a priori in possibile conflitto di interessi con la Società, promuove il divieto di contatti sul punto con soggetti aventi la rappresentanza legale della Società;
- ogni fase del processo di apertura e gestione del contenzioso e degli accordi transattivi è resa tracciabile al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle fonti informative e, ove possibile del percorso motivazionale, attraverso la predisposizione da parte della Funzione *Legale Societario*;
- tutta la documentazione relativa a tale processo è archiviata presso gli uffici della funzione *Legale Societario*.

❖ FINANZA E TESORERIA

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione dei flussi monetari e finanziari (conti correnti bancari, incassi e pagamenti);

Le attività sensibili di cui sopra, potrebbero presentare profili di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla realizzazione del reato di **corruzione** (propria/impropria) e/o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concusso mediante induzione") attraverso, ad esempio, l'utilizzo delle somme di denaro presenti nelle casse della Società, al fine di ottenere disponibilità utilizzabili per fini corruttivi oppure attraverso, ad esempio, la fatturazione e il pagamento a fronte di prestazioni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto, da utilizzare a fini corruttivi.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo della gestione della finanza e della tesoreria;
- è definita una logica di esercizio dei poteri relativa all'utilizzo dei conti correnti bancari/postali anche attraverso una mappatura dei conti correnti bancari/postali in essere e identificazione dei procuratori abilitati ad operare su ciascun conto;
- sono previste regole e limiti all'utilizzo dei contanti per l'esecuzione di pagamenti;
- è formalizzato un prospetto di riconciliazione periodica tra il saldo dei movimenti di incasso/pagamento ed il saldo dell'estratto conto bancario e analisi delle eventuali differenze;
- sono eseguiti controlli in caso di richieste di pagamento a Società differenti dai reali fornitori o su c/c non intestati ai reali fornitori di beni e/o servizi;
- vengono monitorati i pagamenti effettuati a valere su c/c di Istituti di credito con sede in Paesi a fiscalità privilegiata;
- vengono svolte verifiche in merito alle variazioni anagrafiche e/o dati bancari delle controparti commerciali;
- vengono effettuati controlli in ordine alla ragione sociale degli ordinanti dei pagamenti e sull'assetto societario dei propri clienti, per evitare casi di triangolazione.

L'Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società. Parimenti, la medesima Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c.

❖ **GESTIONE DELLE CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI A TERZI**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione delle consulenze e incarichi professionali a terzi (es. fiscalisti, ingegneri, consulenti diritto del lavoro, avvocati e società di software):
 - (selezione, gestione, stipula del contratto e benessere al pagamento).

La gestione dei rapporti con i professionisti terzi potrebbe presentare profili di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla commissione del reato di **corruzione** (propria/impropria) e/o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio, fosse selezionato, in assenza

dei requisiti necessari, un professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi per la Società

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo degli acquisti di consulenze e incarichi professionali;
- la Funzione richiedente definisce in misura precisa e puntuale le attività per le quali si rende necessaria la consulenza e i risultati attesi dalla consulenza, ove identificabili;
- La Funzione Legale Societario è responsabile della qualifica dei professionisti mentre la Funzione richiedente seleziona il consulente, tra quelli qualificati dalla Società, sulla base di criteri oggettivi e documentabili di natura qualitativa (ottima reputazione nell'ambito di competenza, disponibilità di referenze adeguate, rapporti positivi preesistenti con la Società) e quantitativa (es: prezzo);
- La Funzione Legale Societario, attraverso un internet search, ricerca fonti e/o notizie disponibili volte a verificare l'affidabilità e la reputazione del consulente;
- l'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla società, che devono prevedere i criteri per la definizione ed allocazione degli importi per ciascun incarico e per la scelta della tipologia di prestazione più idonea;
- l'incarico è formalizzato all'interno di un contratto/ordine con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- al termine dell'incarico è richiesto al Consulente, ove possibile, di trasmettere copia della documentazione che evidenzia l'esecuzione delle prestazioni richieste dalla Società, o in alternativa di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la Funzione richiedente certifica l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- la documentazione è conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

L'Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società. Parimenti, la medesima Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c.

❖ APPROVIGIONAMENTI DI BENI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ ricerca, selezione e qualifica del fornitore;
- ✓ gestione degli acquisti di beni per la produzione di servizi e per la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso (negoiazione con il fornitore e gestione delle forniture).

Le attività sensibili di cui sopra, potrebbero presentare profili di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla commissione del reato di **corruzione** (propria/impropria) o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio fossero finalizzati acquisti da un fornitore, in assenza dei requisiti necessari, perché gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi per la Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di acquisto dei prodotti per la commercializzazione;
- la documentazione inerente agli acquisti consente di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- la Funzione Acquisti per la commercializzazione formalizza il contratto con il fornitore utilizzando lo standard contrattuale/ordine di acquisto predisposto dalla Funzione *Legale Societario*;
- nella selezione di fornitori sono sempre, ove possibile, richieste almeno tre offerte;
- nella scelta del fornitore sono preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
- la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'acquisizione di beni è conservata, ad opera del Responsabile Acquisti, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- il Responsabile della Funzione Acquisti segnala immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;

- la Funzione *Finanza e Amministrazione* verifica la corrispondenza della fattura rispetto all'ordine di riferimento e il benestare al pagamento rilasciato dalla funzione Prodotti per la commercializzazione;
- gli impegni e i contratti quadro stipulati con fornitori sono firmati da soggetti dotati di idonei poteri;
- non sono corrisposti pagamenti a fornitori in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni forniti, o non conformi alle condizioni commerciali o alle prassi esistenti sul mercato.

L'Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società. Parimenti, la medesima Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c.

❖ **ACQUISTI GENERALI (es. pulizie, hardware, software e cancelleria etc.)**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ ricerca, selezione e qualifica del fornitore;
- ✓ gestione degli acquisti di beni e servizi (negoiazione con il fornitore e gestione delle forniture).

Le attività sensibili di cui sopra, potrebbero presentare profili di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla commissione del reato di **corruzione** (propria/impropria) o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio fosse selezionato, in assenza dei requisiti necessari, un fornitore gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi per la Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo degli acquisti generali;
- il budget è predisposto dalle Funzioni interessate ed è approvato dal CdA;
- la società ha definito un sistema di deleghe interne;
- l'intero iter di valutazione e selezione dei fornitori è strutturato secondo i principi di trasparenza;

- la Funzione Acquisti effettua la selezione del fornitore raccogliendo e verificando, informazioni dirette e/o indirette relative alle capacità organizzative, tecniche, produttive e qualitative dei fornitori e appaltatori (tra cui in particolare i dati identificativi del personale e della regolare assunzione dello stesso, sostenibilità economica e finanziaria; reputazione; conformità alle normative ecc.);
- nella selezione di fornitori sono richieste, ove possibile, almeno tre offerte;
- la Funzione Acquisti formalizza il contratto con il fornitore utilizzando lo standard contrattuale/ordine;
- gli impegni e i contratti stipulati con fornitori di beni e servizi selezionati sono firmati da soggetti dotati di idonei poteri;
- la documentazione inerente agli acquisti consente di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- ogni OdA deve essere supportato da una RdA debitamente autorizzata;
- la Funzione *Finanza e Amministrazione* verifica la corrispondenza della fattura rispetto all'ordine di riferimento e il benessere al pagamento rilasciato dalla funzione richiedente;
- l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbia sempre una causale espressa e sia documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- la separazione dei compiti tra chi emette la richiesta di acquisto, chi seleziona il fornitore, chi registra le fatture passive;
- non siano corrisposti pagamenti a fornitori in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni/servizi forniti, o non conformi alle condizioni commerciali o alle prassi esistenti sul mercato;
- il Responsabile della Funzione interessata dalla fornitura segnali immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o dall'appaltatore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'acquisizione di beni e servizi è conservata, ad opera della Funzione Acquisti, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

L'Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società. Parimenti, la medesima Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c.

❖ **GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI VENDITA**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ valutazione e selezione dei nuovi clienti ;

- ✓ gestione delle prestazioni di servizi e di vendita .

Le attività sensibili di cui sopra, potrebbero presentare profili di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla commissione dei reati di **corruzione** (propria/impropria) e/o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio, venga creata un'anagrafica fittizia su cui veicolare una provvista economica da utilizzare a scopi corruttivi.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di vendita;
- la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società;
- la Funzione richiedente, ricerca fonti e/o notizie disponibili volte a verificare l'affidabilità e la reputazione del cliente;
- la Funzione richiedente verifica, laddove possibile e in funzione della significatività della fornitura e qualora il cliente operi in ambito tecnico, amministrativo e fiscale, la presenza di indici di anomalia quali, ad esempio:
 - anomalie riscontrate dalla verifica del punto precedente;
 - sede/residenza in zone del Paese ad alto rischio di criminalità organizzata;
 - assenza di informazioni complete circa la identità ed i servizi da svolgere;
 - rifiuto di inserimento di apposite clausole 231 nel contratto;
 - etc;
- verifica che gli eventuali extra sconti siano stati correttamente autorizzati;
- i nuovi clienti sono inseriti nell'anagrafica cliente da parte della funzione competente;
- la Funzione *Finanza e Amministrazione* verifichi la corrispondenza tra la prestazione dei servizi o vendite e quella risultante dall'ordine del cliente;
- tutti gli ordini di vendita siano registrati a Sistema;
- la formalizzazione del contratto avviene utilizzando lo standard contrattuale.

L'Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società. Parimenti, la medesima Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c.

❖ OMAGGI, REGALIE, SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ Operazioni di sponsorizzazione, partecipazioni ad eventi di settore e spese di rappresentanza;
- ✓ gestione e definizione delle strategie di vendita attraverso politiche commerciali (attività di promozione, omaggi e sconti).

La gestione delle variazioni di prezzi di vendita in fase di offerte commerciali potrebbe costituire, una delle modalità attraverso cui commettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato di **corruzione** (propria/impropria) di funzionari pubblici, o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concusso mediante induzione"), ad esempio, attraverso un'indebita concessione di sconti al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società o attraverso l'attuazione di sponsorizzazioni a Società o Enti riconducibili ad esponenti della Pubblica Amministrazione (o collegati alla stessa), al fine di favorire interessi della Società ovvero di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati in oggetto.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- la regolamentazione delle casistiche, dei limiti e delle modalità operative per la concessione di omaggi e spese di rappresentanza (rimborsate con nota spese);
- il monitoraggio periodico delle spese sostenute per sponsorizzazioni, omaggi/regalie e spese di rappresentanza;
- la regolamentazione delle sponsorizzazioni tramite contratti/accordi autorizzati nel rispetto delle deleghe esistenti;
- la formalizzazione di contratti quadro in cui vengono definite anche le specifiche politiche commerciali che devono essere in linea con quanto definito a livello di Gruppo, e che tale politica commerciale venga periodicamente condivisa;
- la separazione dei compiti tra chi conclude gli accordi commerciali, chi inserisce gli ordini a sistema, chi emette le fatture e chi gestisce la parte di tesoreria.

❖ SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ ricerca, selezione e sottoscrizione dei contratti di assunzione del personale;
- ✓ gestione del personale (politiche retributive e formazione);

- ✓ amministrazione del personale.

Le attività sensibili di cui sopra, potrebbero favorire la commissione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del reato di **corruzione** (propria/impropria) o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:

- venga selezionato un soggetto segnalato, vicino o gradito a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, al solo scopo di influenzare il giudizio della Pubblica Amministrazione nell'interesse o a vantaggio della Società;
- siano concessi bonus, benefit o aumenti salariali ingiustificati ad un soggetto vicino ad un funzionario pubblico al fine di ottenere un indebito trattamento di favore per la Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di selezione, assunzione e amministrazione del personale la Funzione HR verifica la necessità dell'assunzione proposta dalla Funzione Richiedente rispetto al budget approvato;
- la Funzione HR esegue un controllo sulla completezza della richiesta della Funzione interessata all'assunzione del candidato che include, almeno:
 - la definizione del profilo di interesse e i requisiti necessari per la posizione (esperienza lavorativa, competenze comportamentali e qualificazioni richieste);
 - la motivazione della richiesta di integrazione dell'organico;
- la Funzione HR e le Funzioni interessate condividono gli esiti dei colloqui; per la selezione dei ruoli di primo e secondo livello organizzativo, i candidati devono effettuare, oltre al colloquio con il proprio responsabile di riporto funzionale nel limite dei poteri conferiti, o un colloquio con l'Amministratore Delegato;
- le lettere di assunzione e i contratti sono sottoscritti secondo il sistema di deleghe e procure vigenti;
- è prevista la verifica della regolarità dell'eventuale cittadino straniero alla permanenza in territorio nazionale in base alla vigente normativa italiana prima dell'assunzione;
- è previsto il rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di gestione del rapporto di lavoro con particolare riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori per i settori e le categorie di pertinenza;
- il Responsabile della Funzione HR verifica la validità della documentazione consegnata dal candidato/neoassunto;

- quadrature e verifiche di correttezza del cedolino stipendi predisposto dall'Ufficio Paghe (trattenute previdenziali e fiscali nonché le detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni per carichi di famiglia, addizionale regionale e comunale, aumenti retributivi, ecc.) da parte della Funzione HR;
- la Funzione HR verifica la completezza dei giustificativi di spesa, incluse le spese di rappresentanza (importi, limiti di spesa, autorizzazioni alle spese da parte del superiore gerarchico, ecc.) e di merito dei giustificativi trasmessi dai dipendenti a supporto delle note spese.

L'Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società. Parimenti, la medesima Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c..

❖ GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI, RAPPORTI CON SOCI E ORGANI SOCIALI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione degli affari societari.

La gestione del sistema di poteri e procure speciali potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di **corruzione**, propria o impropria, o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio, fossero assegnate procure speciali con poteri di spesa al fine di creare una disponibilità in capo alla Società o al procuratore per effettuare atti corruttivi.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- il CdA stabilisce le deleghe di poteri, con relativi limiti di importo, e identifica le singole figure che possono rappresentare la Società stessa;
- l'Amministratore Delegato, in forza dei poteri conferitigli dal CdA, può nominare procuratori, conferendo loro i poteri contrattuali e bancari inerenti alle attività in oggetto e stabilendo le modalità di firma (firma singola o abbinata con altro procuratore), i limiti di importo e avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto;
- la Funzione Legale Societario con il supporto delle Funzioni competenti predispone e verifica la documentazione da presentare in Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione autorizza tutta la documentazione da presentare in Assemblea;

- la diffusione all'interno della Società delle informazioni circa la titolarità dei poteri contrattuali e bancari attribuiti tramite deleghe e procure ed i relativi cambiamenti, in grado di assicurarne una effettiva conoscenza;
- il conferimento delle procure secondo determinate ed espressamente enunciate soglie di valore;
- la verifica preliminare delle proposte di attribuzione o modifica delle deleghe e delle procure al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione/modifica stessa e la conformità e coerenza rispetto al sistema dei poteri della Società;
- il monitoraggio periodico dell'adeguatezza del sistema di attribuzione dei poteri, avuto riguardo alla eventuale evoluzione dell'attività della Società;
- i referenti, di volta in volta individuati presso le diverse Funzioni competenti, assistono gli organi di controllo nelle verifiche periodiche per soddisfare le richieste di informazioni/documenti di carattere ordinario e straordinario;
- i referenti, di volta in volta individuati presso le diverse Funzioni competenti verificano:
 - la tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione avanzate dagli organi di controllo nell'espletamento delle relative attività di vigilanza e controllo;
 - la completezza, inerenza e correttezza di tutta la documentazione trasmessa, e sottoscrizione della stessa;
 - i verbali predisposti dagli organi di controllo al fine di individuare eventuali rilievi emersi;
- la Segreteria Societaria raccoglie i documenti oggetto dei Consigli di Amministrazione prima della trasmissione agli stessi;
- tutti i verbali delle riunioni sindacali sono trascritti nei rispettivi libri delle adunanze e delle deliberazioni aggiornati e conservati a cura dell'organo di controllo;
- tutte le decisioni prese dai soci, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere assembleari, sono verbalizzate sul libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari ed archiviate presso la Funzione Legale Societario.

L'Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società. Parimenti, la medesima Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c.

6.FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate alle aree sensibili *infra* trattate di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati.

Qualora si verificino circostanze non espressamente regolamentate dal Modello, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione

dello stesso è fatto obbligo a ciascun Destinatario coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile che, di concerto con il Direttore di Funzione interessato e l'Organismo di Vigilanza, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

I Destinatari dovranno inoltre comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con funzionari pubblici;
- criticità sorte in occasione di richieste di provvedimenti amministrativi;
- copia di eventuali verbali di ispezione o documenti ufficiali prodotti dalla Pubblica Amministrazione (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ispettore del lavoro, INPS, AIFA, Privacy, VVFF, etc.) dai quali emergano rilievi, contestazioni e sanzioni;
- copia dei verbali (in formato elettronico) relativi agli incontri svolti con la Pubblica Amministrazione senza la partecipazione di un secondo soggetto.

I Destinatari identificati a vario titolo coinvolti trasmettono, semestralmente, all'Organismo di Vigilanza il flusso informativo periodico cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello, da cui risulti il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati e la corretta attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente documento

PARTE SPECIALE B)

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello, al fine della prevenzione dei reati di cui all'art.25-ter del D.Lgs. 231/01 (**"Reati societari"**).

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/01

L'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231/01, articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ha introdotto la responsabilità amministrativa per le imprese in relazione ai Reati Societari. La fattispecie di reato della *"Corruzione tra privati"* è stata inclusa tra i reati societari di cui all'art.25-ter del D.Lgs. 231/01 attraverso la Legge 6 novembre 2012, n.190. Successivamente, con DLgs. 15 marzo 2017 n. 38, è stata altresì introdotto tra i reati catalogo previsti dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 il reato di *"istigazione alla corruzione tra privati"*, previsto dall'art. 2635 bis c.c..

In considerazione delle analogie esistenti con i reati a matrice corruttiva propri dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in termini di potenziali modalità commissive del reato, di aree a rischio reato e delle rispettive attività sensibili, i reati di *"Corruzione tra privati"* e di *"istigazione alla corruzione tra privati"* vengono trattati, in dettaglio, all'interno della Parte Speciale A *"Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, corruzione tra privati e intralcio alla giustizia"*.

Si riportano di seguito le fattispecie di **"Reati Societari"** previsti dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01 a cui la Società risulta astrattamente esposta:

- **false comunicazioni sociali**, le attività connesse alla gestione del Bilancio e delle situazioni contabili infrannuali potrebbero essere strumentali alla realizzazione, anche a titolo di concorso con altre funzioni aziendali o di Gruppo, del reato di false comunicazione sociali qualora, ad esempio, la Società esponga in Bilancio fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero siano omesse o alterate le informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari;
- **impedito controllo**, qualora, in fase di verifica della corretta tenuta dei libri contabili, occultando documenti o con altri idonei artifici, venga impedito o comunque ostacolato lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai vertici aziendali o gli organi di controllo;
- **indebita restituzione dei conferimenti** previsti a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi nel caso in cui, ad esempio, vengano restituiti, più o meno palesemente, i conferimenti ai soci, ovvero vengano liberati dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale (per esuberanza, per perdite, in conseguenza del recesso del socio, mancata esecuzione dei conferimenti, annullamento azioni proprie etc.), ad esempio attraverso l'effettuazione di pagamenti non dovuti verso soci, l'effettuazione di anticipi di cassa o rimborsi verso soci, le operazioni di finanziamento verso i soci;

- **illegale ripartizione di utili e riserve**, qualora si ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori** nell'ipotesi in cui si proceda, ad esempio a riduzioni del capitale sociale in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori;
- **formazione fittizia di capitale** nel caso in cui venga aumentato il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere, ad esempio, un'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- **illecita influenza sull'Assemblea**, ad esempio qualora attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti si determini la maggioranza assembleare.
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza** attraverso l'occultamento di documenti o informazioni ovvero la comunicazione di fatti non rispondenti al vero.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività sensibili infra descritte, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente documento, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- rispettare i principi contabili di riferimento;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società e di formazione del Bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- prestare la massima collaborazione rispettando il calendario di chiusura definito e seguendo le linee guida per la gestione delle attività di chiusura e la rilevazione/comunicazione dei dati contabili richiesti;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, con riferimento agli aumenti del capitale sociale, alla destinazione degli utili e delle riserve, alla distribuzione di acconti su dividendi, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- predisporre la documentazione relativa alle operazioni sul patrimonio con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete,

fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto d'interesse;

- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società, assicurando il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione nella gestione dei rapporti infragruppo;
- garantire che lo svolgimento delle Assemblee ed i rapporti con i soci avvenga nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie;
- assicurare che ogni prestazione di servizio infragruppo sia disciplinata per iscritto e sottoscritta da tutte le Parti in appositi contratti/accordi a pena di nullità;
- assicurare che ogni operazione infragruppo sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire il rispetto del principio secondo cui tutti i legittimati all'intervento in Assemblea, gli Amministratori e il Collegio Sindacale hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del regolamento assembleare;
- assicurare che le procedure relative alla richiesta, al rilascio ed al mantenimento di licenze, autorizzazioni o concessioni nonché ai rapporti in genere con le autorità che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive e di vigilanza siano gestite esclusivamente dalle funzioni competenti e siano improntate ai principi di legalità, trasparenza, collaborazione e correttezza.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causato alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele", anche se per valori inferiori alle soglie di punibilità di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c.;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;

- omettere di comunicare dati e informazioni imposte dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- ledere all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, acquistando o sottoscrivendo azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- determinare la maggioranza in Assemblea con atti simulati o fraudolenti.

4. LE AREE A RISCHIO REATO

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio", gestita per sé e/o per conto di altre società del Gruppo, sono state individuate le relative attività c.d. "attività sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Inoltre, per ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i principali controlli preventivi posti in essere a presidio delle relative attività sensibili.

In relazione alla commissione dei reati societari, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione del proprio Modello e in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, la Società ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato**:

- gestione della contabilità, del bilancio e delle operazioni sul patrimonio;
- gestione adempimenti societari, rapporti con i soci e organi sociali;
- finanza e tesoreria;
- gestione dei rapporti infragruppo;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza e relativi adempimenti.

❖ GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, DEL BILANCIO E DELLE OPERAZIONI PATRIMONIALI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ contabilità generale e predisposizione del bilancio;
- ✓ predisposizione del budget e analisi degli scostamenti dal consuntivo;
- ✓ operazioni sul patrimonio;
- ✓ gestione degli adempimenti fiscali;
- ✓ gestione del magazzino.

La gestione delle attività sensibili di cui sopra, potrebbe presentare un profilo di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla commissione del:

- reato di **false comunicazione sociali**, ad esempio attraverso la modifica o alterazione di dati contabili al fine di fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società non veritiera, ovvero la contabilizzazione di operazioni inesistenti, la sopravvalutazione o sottostima di determinate poste di bilancio, l' occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società, la rappresentazione alterata di utili e riserve distribuibili al fine di indurre in errore i destinatari del Bilancio (Soci o pubblico);
- reato di **impedito controllo**, a titolo di concorso con gli Amministratori e con altre Direzioni/Funzioni della Società e/o del Gruppo a vario titolo coinvolte, nel caso in cui dovesse in qualsiasi modo, essere impedita o anche semplicemente ostacolata (ad esempio, attraverso l'occultamento di documenti o informazioni) l'attività di verifica e controllo istituzionalmente in capo agli organi sociali, nell'interesse della Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di amministrazione, contabilità e bilancio;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i profili di accesso ai software di gestione contabile siano identificati dalla funzione IT che garantisca la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- limitazione degli accessi ai sistemi informativi per la gestione della contabilità e la predisposizione del bilancio;
- separazione dei compiti tra chi predispone il bilancio e tutta la reportistica ad esso collegata e chi autorizza/rilascia tali documenti;
- La Funzione *Finanza e Amministrazione* a fine anno prepara il budget per l'anno successivo;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvengono esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le disposizioni interne;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

- La Funzione *Finanza e Amministrazione* effettua le dovute registrazioni contabili dopo aver verificato i documenti di accompagnamento di entrata/uscita merci dal magazzino relativamente agli acquisti e alla vendita ed effettua la verifica della corrispondenza tra il valore dello stato risultante principalmente dal magazzino con quello della contabilità (inventario contabile);
- Il bilancio consolidato è predisposto dalla Funzione Amministrazione e Finanza partendo dai dati dei Bilanci d'esercizio della Società Capogruppo e delle sue Controllate rientranti nel perimetro di consolidamento;
- Le operazioni sul patrimonio (distribuzione di utili e riserve, restituzione di conferimenti,) sono proposte dal Responsabile della Funzione Amministrazione e Finanza;
- Le operazioni, tra cui il calcolo dei dividendi da distribuire, sono eseguite dalla Funzione *Finanza e Amministrazione* e sottoposte al CdA per l'approvazione;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- la Società ha identificato la Funzione *Finanza e Amministrazione* responsabile della gestione degli adempimenti che richiedono una comunicazione o rendicontazione alla Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza, pertanto la Funzione *Finanza e Amministrazione*, verifica i dati e le informazioni relativi agli adempimenti fiscali verso gli Enti Pubblici preposti;
- la Funzione *Finanza Amministrazione e Finanza* predispone la documentazione per il corretto espletamento degli adempimenti in materia fiscale (calcolo delle imposte e dichiarazioni fiscali);
- sono effettuati controlli periodici relativi alla liquidazione IVA e altre tasse previste;
- la Funzione *Finanza e Amministrazione* gestisce gli accertamenti con adesione di natura fiscale e i ricorsi con l'Amministrazione Finanziaria;
- sono archiviati dalla Società i report di audit, le relazioni, e gli eventuali accorgimenti effettivamente implementati in ambito fiscale, per una corretta gestione della fiscalità.

❖ **GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI, RAPPORTI CON I SOCI E ORGANI SOCIALI**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione degli affari societari;
- ✓ gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, i Revisori ed altri organi sociali.

La gestione delle attività sensibili di cui sopra, potrebbe presentare un profilo di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla commissione del reato di **impedito controllo**, a titolo di concorso con gli amministratori, nel caso in cui dovesse in qualsiasi modo, dovesse essere impedita o anche semplicemente ostacolata (ad esempio, attraverso l'occultamento di documenti o informazioni) l'attività di verifica e controllo

istituzionalmente in capo agli organi sociali, nell'interesse della Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- il CdA stabilisce le deleghe di poteri, con relativi limiti di importo, e identifica le singole figure che possono rappresentare la Società stessa;
- l'Amministratore Delegato, in forza dei poteri conferitigli dal CdA, può nominare procuratori, conferendo loro i poteri contrattuali e bancari inerenti alle attività in oggetto e stabilendo le modalità di firma (firma singola o abbinata con altro procuratore), i limiti di importo e avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto;
- la Funzione Legale Societario con il supporto delle Funzioni/Direzioni competenti predispone e verifica la documentazione da presentare in Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione autorizza tutta la documentazione da presentare in Assemblea;
- i referenti, di volta in volta individuati presso le diverse Funzioni competenti, assistono gli organi di controllo nelle verifiche periodiche per soddisfare le richieste di informazioni/documenti di carattere ordinario e straordinario;
- i referenti, di volta in volta individuati presso le diverse Funzioni competenti verificano:
 - la tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione avanzate dagli organi di controllo nell'espletamento delle relative attività di vigilanza e controllo;
 - la completezza, inerenza e correttezza di tutta la documentazione trasmessa, e sottoscrizione della stessa;
 - i verbali predisposti dagli organi di controllo al fine di individuare eventuali rilievi emersi;
- le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione, siano documentate e conservate;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale e la società di revisione debbano esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- la Segreteria Societaria raccoglie i documenti oggetto dei Consigli di Amministrazione prima della trasmissione agli stessi
- tutti i verbali delle riunioni sindacali sono trascritti nei rispettivi libri delle adunanze e delle deliberazioni aggiornati e conservati a cura dell'organo di controllo;

- sia garantito al Collegio Sindacale, ai Soci e alla società di revisione il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico o dell'attività di controllo;
- tutte le decisioni prese dai soci, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere assembleari, sono verbalizzate sul libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari ed archiviate presso la Funzione *Legal*.

❖ FINANZA E TESORERIA

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse:

- ✓ gestione dei flussi monetari e finanziari (conti correnti bancari, incassi e pagamenti);
- ✓ gestione degli aspetti finanziari.

Le attività sensibili di cui sopra, potrebbero presentare profili di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla realizzazione del reato di **reato di indebita restituzione dei conferimenti**, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi qualora, ad esempio, vengano restituiti i conferimenti ai soci, ovvero vengano liberati dall'obbligo di eseguirli, per compensazione con un fittizio credito del socio verso la società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di gestione della finanza e della tesoreria;
- è definita una logica di esercizio dei poteri relativa all'utilizzo dei conti correnti bancari/postali anche attraverso una mappatura dei conti correnti bancari/postali in essere e identificazione dei procuratori abilitati ad operare su ciascun conto;
- sono previste regole e limiti all'utilizzo dei contanti per l'esecuzione di pagamenti;
- è formalizzato un prospetto di riconciliazione periodica tra il saldo dei movimenti di incasso/pagamento ed il saldo dell'estratto conto bancario e analisi delle eventuali differenze;
- sono eseguiti controlli in caso di richieste di pagamento a Società differenti dai reali fornitori o su c/c non intestati ai reali fornitori di beni e/o servizi;
- vengono monitorati i pagamenti effettuati a valere su c/c di Istituti di credito con sede in Paesi a fiscalità privilegiata;

- vengono svolte verifiche in merito alle variazioni anagrafiche e/o dati bancari delle controparti commerciali;
- vengono effettuati controlli in ordine alla ragione sociale degli ordinanti dei pagamenti e sull'assetto societario dei propri clienti, per evitare casi di triangolazione.

❖ **GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione dei servizi e contratti infragruppo.

Le attività sensibili di cui sopra, potrebbero presentare profili di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla commissione del reato di **false comunicazioni sociali** ed in particolare al falso in bilancio qualora gli amministratori, in concorso con le funzioni, aziendali, attraverso la contabilizzazione di operazioni infragruppo inesistenti alterino la rappresentazione in bilancio delle voci contabili di competenza nell'interesse o vantaggio della Società.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di gestione dei rapporti infragruppo;
- la Funzione competente effettua un censimento di tutti i servizi che la Società riceve da altre società del Gruppo e provvede alla formalizzazione di appositi contratti infragruppo per disciplinare tutte le prestazioni e i servizi ricevuti;
- la Funzione competente garantisce che detti contratti prevedano:
 - l'identificazione delle attività di cui si richiede la prestazione;
 - l'identificazione del prezzo o delle metodologie per l'individuazione dello stesso;
 - l'obbligo della società che effettua il servizio infragruppo di svolgere tali servizi con la massima diligenza professionale e secondo livelli qualitativi non inferiori a quelli indicati nell'accordo/contratto;
 - i poteri di verifica e controllo in capo alla società che richiede il servizio infragruppo relativamente all'effettivo adempimento e all'adeguatezza delle attività prestate dalla società che effettua il servizio/eroga il finanziamento richiesto.
- la Funzione *Finanza e Amministrazione*, verifica la correttezza della fattura e che eventuali scostamenti del corrispettivo addebitato siano specificamente motivati e che eventuali rettifiche siano oggetto di specifico accordo tra le parti;

- è garantita la tracciabilità del processo decisionale attraverso l'archiviazione della documentazione contrattuale.

❖ **GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AUTORITÀ DI VIGILANZA E RELATIVI ADEMPIMENTI**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse:

- ✓ gestione delle visite ispettive (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ispettore del lavoro, INPS, AIFA, Privacy, VVFF, etc.).

La gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza, ad esempio in occasione della richiesta di informativa/chiarimenti da parte delle stesse, ovvero in occasione di accertamenti e visite ispettive, potrebbe presentare il rischio di commissione del reato di **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza** attraverso l'occultamento di documenti o informazioni ovvero la comunicazione di fatti non rispondenti al vero.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- è previsto che in caso di verifiche ispettive ed accertamenti, partecipano almeno due rappresentanti aziendali precedentemente individuati;
- è previsto che i rapporti con i funzionari delle Autorità Pubbliche e delle Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive possono essere intrattenuti solo da soggetti muniti di apposita procura ovvero da soggetti da questi appositamente delegati;
- è previsto che all'arrivo degli ispettori presso i locali della Società devono essere identificati, nonché deve essere informato tempestivamente il Responsabile interessato;
- sono stabilite per prassi le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, hardware) e le modalità con cui si rende disponibile agli stessi la documentazione aziendale;
- è previsto l'obbligo, a cura del responsabile interessato dalla visita ispettiva, o del dipendente da questo incaricato, di fare comunicazione verso il Presidente in cui viene tenuta traccia, tra l'altro, dei motivi dell'ispezione, della generalità degli ispettori, nonché della documentazione richiesta e della documentazione non consegnata, in quanto non disponibile. A tale comunicazione deve essere allegato il verbale d'ispezione rilasciato dall'Ente, ove disponibile;
- i soggetti responsabili della verifica informano prontamente l'OdV di qualsiasi criticità emersa durante lo svolgimento delle visite ispettive;
- è previsto che la documentazione sia conservata in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di

permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate alle aree sensibili *infra* trattate di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati. Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal Modello, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione dello stesso è fatto obbligo a ciascun Destinatario coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile che, di concerto con il Direttore di Funzione interessato e l'Organismo di Vigilanza, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

I Destinatari dovranno inoltre comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza:

- l'insorgere di eventuali criticità che possano impedire o anche semplicemente rallentare le attività di verifica e controllo istituzionalmente in capo ai Sindaci ed agli Organi Sociali;
- i rapporti/le relazioni intrattenute durante l'esercizio della loro attività dai quali possano emergere delle criticità rispetto all'applicazione del presente Protocollo.

I Destinatari identificati a vario titolo coinvolti trasmettono, semestralmente, all'Organismo di Vigilanza il flusso informativo periodico cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello, da cui risulti il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati e la corretta attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente documento.

PARTE SPECIALE C)

1.FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello (compresi il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e tutte le altre figure aziendali aventi responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come previste dal Decreto Legislativo n. 81/08), al fine della prevenzione dei reati di cui all'art.25-septies del D.Lgs. 231/01 (**"Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro"**), e l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello al fine della prevenzione dei reati di cui all'art.25-undecies (**Reati Ambientali**) del D.Lgs. 231/01.

2.LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

L'articolo 25-septies del D.Lgs. n. 231/01 (**"Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro"**), introdotto dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dal Decreto Legislativo n.81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, di seguito, per brevità, **"TUS"**), introduce la responsabilità amministrativa per le imprese a seguito della commissione di alcuni reati derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Nella presente Parte Speciale saranno inoltre trattate le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011 e successivamente aggiornato con i reati ambientali cd. "Ecoreati" di cui alla legge 68/15 nonché con il D.lgs. 21/2018.

Si riportano di seguito le fattispecie dei reati trattati dagli artt. 25-septies e 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01 a cui la società risulta astrattamente esposta:

Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

- **omicidio colposo e lesioni colpose (gravi o gravissime)**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, qualora, allo scopo di trarre un indebito vantaggio per la Società anche indiretto (ad esempio un risparmio di costi), non fossero implementate e monitorate le prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 (TUSSL), in materia di salute sui luoghi di lavoro quali, ad esempio:
 - controllo in merito alle prescrizioni legali applicabili e relative scadenze correlate;
 - nomina delle figure obbligatorie per la gestione delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/08 in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro;
 - valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza e dell'adozione del DVR in assenza degli elementi di cui al D.Lgs.81/08, art. 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3;
 - individuazione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi presenti sui luoghi di lavoro;
 - individuazione dei possibili scenari di emergenza e mancata predisposizione di idonei mezzi tecnici ed organizzativi per la gestione degli stessi;

- evidenza dell'avvenuta effettuazione delle attività;
- evidenza della gestione delle prescrizioni in materia di sorveglianza sanitaria (es. mancata nomina del Medico Competente);
- formazione inadeguata dei lavoratori sui rischi generali e specifici in ambito SSL o a causa di una formazione inadeguata e inefficace e conseguente attribuzione di compiti a personale sprovvisto delle necessarie competenze;
- dell'acquisto di prodotti, impianti, attrezzature e macchinari, privi dei necessari requisiti di SSL.

Reati in materia Ambientale

Qualora, allo scopo di trarre un indebito vantaggio anche indiretto, ad esempio, un risparmio di costi la Società sia coinvolta in attività illecite finalizzate:

- **Al traffico illecito di rifiuti** (art. 259 D. Lgs. 152/06) nel caso in cui ad esempio, si effettuino attività di gestione dei rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, ovvero si abbandonino rifiuti o si realizzi e gestisca una discarica non autorizzata;
- **alle violazioni in tema di comunicazione, registri e formulari** ambientali (art. 258 D. Lgs. 152/06) ad esempio nel caso in cui ad esempio, si inseriscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- **all'impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente** (art. 3 L. 28 dicembre 549/93) ad esempio nel caso in cui, si detengano o utilizzino apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti sostanze ozono lesive e gas fluorurati ad effetto serra, al fine di conseguire un risparmio di costi dovuti alla sostituzione degli asset.

3.PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività sensibili *infra* descritte sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente documento, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- rispettare e verificare, per quanto di competenza, l'adempimento al quadro normativo nazionale e alle procedure e politiche della Società in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e ambiente;
- adempiere agli specifici obblighi di comportamento in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e ambiente;
- adeguarsi alle prescrizioni, alle regole e ai principi di comportamento in funzione del rischio esposto per le proprie mansioni presso le sedi di lavoro;
- utilizzare correttamente ed in modo appropriato gli strumenti di lavoro, le attrezzature, nonché i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi loro a disposizione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

- fornire il proprio contributo attivo perché la società possa adempiere a tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- in caso di emergenza, rispettare quanto previsto dal piano di emergenza aziendale avendo cura per quanto possibile dei beni e delle strutture aziendali;
- diffondere e consolidare, per quanto di competenza, la cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e rispetto dell'ambiente;
- in caso di cantieri temporanei o mobili, rientranti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, adempiere ai disposti normativi specifici;
- adeguarsi alle prescrizioni, alle regole e ai principi di comportamento in funzione del rischio esposto per le proprie mansioni presso il cantiere;
- diffondere e consolidare, per quanto di competenza, la cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e rispetto dell'ambiente.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- omettere informazioni e/o dati rilevanti in sede di valutazione e monitoraggio dei fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e aspetti ambientali significativi o adottare comportamenti che possano, anche solo potenzialmente, indurre in un errore di valutazione;
- non registrare opportunamente e in misura veritiera e completa le evidenze di presidio della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, come ad esempio riunioni periodiche o prove di evacuazione, etc.;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti alla falsificazione o contraffazione delle evidenze documentali e/o di registrazione a presidio della salute e sicurezza sul luogo di lavoro o dell'ambiente, come ad esempio certificazioni messa a terra, prove e collaudi, etc.;
- rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza di impianti e attrezzature o altri dispositivi di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle elencate nel paragrafo 2;
- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di relativa autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- favorire la realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti;
- violare la disciplina normativa di settore, con particolare riferimento alla disciplina in tema di gestione dei rifiuti ovvero altre discipline la cui inosservanza possa tradursi nella

realizzazione di un evento che possa integrare le ipotesi delittuose in materia ambientale di cui al Titolo VI bis c.p.;

- violare le prescrizioni dettate dalle disposizioni di legge vigenti o dall'autorità di vigilanza, con particolare riferimento ai provvedimenti autorizzativi, inerenti la disciplina ambientale, ovvero ad altra normativa la cui inosservanza possa tradursi nella realizzazione di un evento che possa integrare le ipotesi delittuose in materia ambientale di cui al Titolo VI bis c.p.;
- occultare e/o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa alle attività comprese nell'area di rischio in oggetto;
- offrire atti di cortesia commerciale o altre utilità a enti certificatori tali da poter ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità.

4.LE AREE A RISCHIO REATO

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio", gestita per sé e/o per conto di altre società del Gruppo, sono state individuate le relative attività c.d. "attività sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Inoltre, per ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i principali controlli preventivi posti in essere a presidio delle relative attività sensibili.

In relazione alla commissione dei reati inerenti alla "gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente", nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione del proprio Modello e in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, la Società ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato**:

- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza e ambiente;
- gestione delle consulenze e incarichi professionali a terzi.

❖ GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex d.lgs. 81/2008 compliance normativa in ambito salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ gestione dei rifiuti.

Controlli Preventivi

La Società ha identificato e formalmente nominato le figure chiave responsabili, ognuna per le aree di propria competenza, che sono tenuti ad esercitare i poteri e ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa di riferimento con riferimento alla gestione della sicurezza presso le sedi.

Nel dettaglio si specifica che:

- il Datore di Lavoro (DdL) è stato formalmente individuato dal C.d.A. quale responsabile, in linea generale, dell'osservanza delle misure generali di tutela previste ed, in particolare, di assolvere alle funzioni relative alla valutazione di tutti i rischi, alla elaborazione del DVR e alla designazione dell'RSPP;
- la nomina dell'RSPP (risorsa esterna alla Società) è stata formalizzata con lettera firmata dal DdL in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, previa consultazione del RLS di comparto e verifica dei requisiti formativi e professionali;
- è stato nominato l'RLS;
- il Medico competente è stato nominato in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali.

Inoltre:

- Con riferimento alle attività legate al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, alle misure di prevenzione e alle attività di natura organizzativa sono previsti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti principali controlli:
 - controllo annuale degli standard tecnico-strutturali di legge e dei luoghi di lavoro svolto dal RSPP;
 - monitoraggio delle azioni di miglioramento identificate e proposte nelle verifiche periodiche del rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge da parte del RSPP;
 - attuazione, con cadenza annuale, di prove di emergenza ed evacuazione;
 - controllo circa l'integrità e il funzionamento dei dispositivi antincendio, e relativa manutenzione;
 - in caso di appalto, verifiche, con il supporto dell'RSPP, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e del possesso dei requisiti di legge richiesti (riferimento art. 26 del D. Lgs. 81/2008), in relazione ai lavori da affidare in appalto.
- Con riferimento alla Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti: i DVR predisposti per la sedi operative, vengono aggiornati a cura del Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP e con il supporto di consulenti esterni.

- Con riferimento alla definizione delle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
 - in ottemperanza agli obblighi di legge di cui all'art. 35 del D.Lgs.81/2008, annualmente viene organizzata una riunione a cui partecipano: il Datore di Lavoro, il Medico Competente, il R.S.P.P., il R.L.S. e che ha la finalità di discutere gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle regole di comportamento da attuare per prevenire i rischi di infortuni sui luoghi di lavoro.

In occasione della suddetta riunione vengono affrontati in particolare i seguenti argomenti:

- verifica della validità del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione ad eventuali cambiamenti o modifiche subentrare nel corso dell'ultimo anno, all'attività dell'azienda o agli ambienti di lavoro;
- relazione sulla situazione sanitaria dell'azienda (Medico Competente);
- analisi della situazione infortunistica;
- programma interventi di informazione e formazione;
- eventuali problematiche emerse ed affrontate nel corso dell'anno.

Al termine della riunione viene redatto un verbale specifico firmato da tutti i partecipanti ed archiviato dal RSPP.

- Con riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria sono previsti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti principali controlli:
 - elaborazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente;
 - verifica periodica, da parte del Medico Competente dello stato di salute dei lavoratori e giudizio di idoneità alla mansione;
 - aggiornamento continuo del registro degli infortuni;
 - monitoraggio, da parte del Datore di Lavoro, sull'attuazione della sorveglianza sanitaria;
 - custodia delle cartelle sanitarie da parte del Medico Competente.
- Con riferimento alla informazione e formazione dei lavoratori sono previsti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti principali controlli:
 - pianificazione e gestione della formazione del personale e dei preposti da parte dell'RSPP;
 - erogazione della formazione a tutti i dipendenti.
- Con riferimento alle attività vigilanza sul rispetto delle procedure di sicurezza da parte di lavoratori, è prevista un'attività di vigilanza, tramite sopralluoghi da parte dell'RSPP, sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte di lavoratori.

- Con riferimento al monitoraggio della documentazione e certificazioni obbligatorie di legge, l'RSPP, verifica la completezza dei documenti o certificazioni obbligatorie per legge (CPI, dichiarazione di conformità dell'impianti elettrici ecc.).
- Con riferimento alle verifiche periodiche dell'applicazione ed efficacia delle procedure adottate:
 - monitoraggio della conformità delle procedure adottate svolto attraverso l'operato dei preposti che con cadenza regolare compilano check list di controllo;
 - verifiche sui principali aspetti del D.Lgs. 81/2008 (DVR, andamento infortuni, dispositivi di protezione individuali, formazione e informazione), effettuate anche in occasione della riunione annuale a cui partecipano il Datore di Lavoro, il Medico Competente, il RSPP e il RLS di comparto.

La tracciabilità della gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, è garantita, nelle singole fasi del processo, attraverso la formalizzazione della documentazione prevista:

- il DVR è munito di data certa attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente;
- l'analisi del rispetto degli standard di legge relativi ad attrezzature e luoghi di lavoro è evidenziata nel DVR;
- le verifiche periodiche sul rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature e luoghi di lavoro e il monitoraggio dei miglioramenti eseguiti sono evidenziati in apposita documentazione;
- le procedure essenziali in materia di emergenza ed evacuazione sono espone in apposite planimetrie negli edifici delle sedi della società;
- le eventuali criticità riscontrate al termine delle prove di evacuazioni sono redatte in apposito verbale da parte del RSPP;
- l'esito della riunione annuale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 è formalizzato in un verbale specifico firmato da tutti i partecipanti;
- l'esito delle analisi sanitarie svolte dal Medico Competente ed i protocolli sanitari sono documentati e sottoscritti;
- l'esito della vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori è formalizzato da parte del RSPP;
- l'esito delle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate è formalizzato da parte del RSPP;
- l'eventuale piano di miglioramento è sottoposto al Datore di Lavoro durante la riunione periodica annuale;

- la partecipazione all'attività di formazione è evidenziata attraverso la firma del registro delle presenze da parte del dipendente coinvolto;
- l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge sono evidenziate in apposito scadenario completato dal responsabile di riferimento e verificato dal RSPP.

Tutta la documentazione ufficiale prodotta in tema di salute e sicurezza sul lavoro è archiviata presso l'ufficio della Funzione HR ed è a disposizione per la consultazione da parte di tutti i dipendenti.

In materia ambientale:

- verifica della filiera di gestione dei rifiuti, con riferimento agli obblighi di registrazione, alla verifica delle iscrizioni agli albi dei soggetti preposti al trasporto rifiuti, verifica delle autorizzazioni ministeriali dei soggetti preposti alla discarica dei rifiuti;
- verifica della corretta compilazione dei formulari di accompagnamento dei rifiuti e del registro di carico e scarico;
- controllo, collaudo, monitoraggio e manutenzione periodica degli impianti installati (impianti di climatizzazione, impianti di riscaldamento) presso le sedi, affidato a soggetti terzi;
- verifica dei piani di emergenza e aggiornamento e monitoraggio delle procedure in essi inseriti onde evitare ripercussioni sull'ambiente ai sensi del Titolo VI bis c.p.;
- individuazione, previsione e valutazione degli aspetti ambientali potenzialmente oggetto di impatto;
- verifica sull'applicazione delle procedure di controllo delle attività svolte in azienda da parte degli appaltatori.

❖ **GESTIONE DELLE CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI A TERZI**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione delle consulenze e incarichi professionali a terzi (selezione, gestione, stipula del contratto e benestare al pagamento):
 - RSPP, consulenti in materia SSL, consulenti per la gestione dello smaltimento rifiuti.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di acquisto di consulenze e incarichi professionali;
- i soggetti cui conferire incarichi di consulenza sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'individuazione di tali soggetti è sempre motivata dalla funzione aziendale richiedente;
- l'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla società, che devono prevedere i criteri per la definizione ed allocazione degli importi per ciascun incarico e per la scelta della tipologia di prestazione più idonea;
- l'incarico è formalizzato all'interno di un contratto/ordine con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- al termine dell'incarico è richiesto al Consulente, ove possibile, di trasmettere copia della documentazione che evidenzia l'esecuzione delle prestazioni richieste dalla Società, o in alternativa di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la Funzione richiedente certifica l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso, la documentazione è conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

5.FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate alle aree sensibili *infra* trattate di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati.

Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal Modello, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione dello stesso è fatto obbligo a ciascun Destinatario coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile che, di concerto con il Direttore di Funzione interessato e l'Organismo di Vigilanza, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

I Destinatari dovranno inoltre comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza:

- violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese;

- inosservanze delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relativi a provvedimenti adottati, da parte di personale dipendente e del personale delle eventuali imprese appaltatrici e lavoratori autonomi (in particolare sanzioni disciplinari comminate)
- accadimento di infortuni e/o incidenti anche qualora non abbiano provocato il decesso o lesioni gravi o gravissime di personale;
- sostanziali modifiche al DVR.

I Destinatari identificati a vario titolo coinvolti trasmettono, semestralmente, all'Organismo di Vigilanza il flusso informativo periodico cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello, da cui risulti il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati e la corretta attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente documento.

PARTE SPECIALE D)

1.FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello al fine della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies **“Reati di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio”**, dell'art. 25 octies¹ **“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”** (introdotto dal D.Lgs. 184/2021) dell'art. 24-ter **“Delitti di Criminalità Organizzata”** del D.Lgs. 231/01.

2.LE FATTISPECIE DI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

L'artt. 25-octies, 25-octies¹ e 24-ter del D.Lgs. 231/01 hanno introdotto la responsabilità amministrativa per le imprese in relazione ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio, ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e ai Delitti di criminalità organizzata.

Si riportano di seguito le fattispecie di reati a cui la Società risulta astrattamente esposta in materia di:

“Reati di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio” previste dall' art. 25-octies del D.Lgs. 231/01

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.) la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso alcune condotte tra cui a titolo esemplificativo:
 - l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
 - la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
 - l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale attività consiste in ogni attività di mediazione, o comunque di messa in contatto, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Il reato presupposto di cui sopra potrà essere anche di natura contravvenzionale (comprendendo pertanto alcune contravvenzioni, ovvero quelle punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, per tutte le fattispecie di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), le pene saranno aumentate se il reato verrà commesso nello svolgimento di un'attività professionale, mentre nei casi di particolare tenuità le pene saranno più elevate

rispetto a quanto previsto precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 195/2021.

- **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.) la fattispecie di reato si realizza attraverso alcune condotte tra cui a titolo esemplificativo:
 - la sostituzione del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
 - il trasferimento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

Il reato di riciclaggio si potrà configurare anche quando quello presupposto è un delitto colposo e anche quando, stando alla previsione del D.Lgs. 195/2021, trattasi di contravvenzioni, ovvero quelle punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.) la fattispecie di reato si realizza attraverso alcune condotte tra cui a titolo esemplificativo:
 - impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
 - la necessità che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'art. 648-ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-bis c.p.). Ne consegue che per la realizzazione della fattispecie di reato in oggetto occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Il reato di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si potrà configurare anche quando trattasi di contravvenzioni, ovvero quelle punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1, c.p.): 1. [...] chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da un anno a quattro anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. [...]

“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” previsti dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001:

- **indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti:** la fattispecie di reato si rappresenta quando chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero

qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. [...]

- **detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti:** salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. [...]
- **frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale:** chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno [...] (non solo se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001, ma anche quando il fatto "produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale").

“Delitti di Criminalità Organizzata” previste dall' art. 24-ter del D.Lgs. 231/01:

- **associazione per delinquere:** A titolo indicativo e meramente esemplificativo, il reato si potrebbe configurare laddove si partecipasse ad un'associazione criminale, composta da tre o più persone (che possono essere persone fisiche anche appartenenti al medesimo ente, o persone giuridiche) allo scopo di commettere un delitto (ad esempio contro la Pubblica Amministrazione o contro la proprietà industriale, ecc.) mediante, ad esempio:
 - finanziamento dell'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro;
 - registrazioni contabili non veritiere al fine di occultare operazioni volte a finanziare tali associazioni per delinquere;
 - instaurazione di rapporti con consulenti esterni volti a costituire associazioni criminali;
 - instaurazione di rapporti di favoritismo con fornitori, già facenti parte di organizzazioni di criminalità organizzata per ottenere autorizzazioni non dovute;
 - assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, si potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, si apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione

dei delitti scopo dell'associazione.

3.PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività sensibili *infra* descritte sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente documento, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste di Riferimento, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, ecc.);
- esercitare la propria attività nel rispetto delle vigenti normative in materia di antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità italiane ed estere;
- intrattenere relazioni con fornitori solo in presenza di caratteristiche di affidabilità, capacità ed onestà degli stessi, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed ai contratti vigenti;
- ostacolare, nell'ambito delle proprie funzioni, qualunque forma di reinvestimento di profitti o beni di provenienza illecita o di altre utilità provenienti da delitto e/o contravvenzione commesso dalla stessa Società;
- instaurare rapporti unicamente con clienti che godano di una reputazione rispettabile, che non siano coinvolti in attività illecite, che operino nel rispetto della normativa vigente e che abbiano una cultura etica aziendale comparabile a quella della Società;
- assicurare che ogni operazione infragruppo sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
- assicurare che ogni eventuale finanziamento infragruppo sia disciplinata per iscritto e sottoscritta da tutte le Parti in appositi contratti/ accordi a pena di nullità;
- utilizzare esclusivamente il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita, di eventuali finanziamenti infragruppo, altri rapporti intercompany e delle operazioni legate alla gestione del capitale sociale;
- garantire che i pagamenti siano gestiti solo dai soggetti titolari di procure conferite a tal scopo e che gli incassi siano gestiti esclusivamente dal personale autorizzato;
- limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di denaro contante (per esempio per il pagamento delle spese di trasferta), privilegiando il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di pagamento derivanti da rapporti di acquisto di beni, servizi e consulenze;

- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando tutta la documentazione prodotta nell'ambito della gestione dei flussi monetari e finanziari;
- effettuare pagamenti solo sui conti correnti indicati dal soggetto terzo al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte da parte dello stesso;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- procedere nelle ipotesi di accertata o sospetta falsità di monete e/o banconote all'immediato ritiro dalla circolazione delle stesse, nel rispetto delle modalità previste dalla legge;
- verificare che ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, venga utilizzato dai relativi soggetti titolari dei medesimi.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da funzionario pubblico o di autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o indirettamente, qualunque somma di danaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore a o per un funzionario pubblico al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili;
- effettuare pagamenti in contanti se non per quelli compresi nella gestione della piccola cassa e nei limiti consentiti dalla legge;
- ricevere incassi in denaro contante, di importo superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- porre in essere azioni a carattere manipolativo riguardanti strumenti di pagamento e flussi monetari digitali;
- nell'ambito delle proprie funzioni, immettere beni, denaro o altri proventi anche solo potenzialmente derivanti da attività illecite o di altre utilità provenienti da delitto e/o contravvenzione commesso dalla stessa Società;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- porre in essere operazioni infragruppo qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche a titolo di concorso) di associazione a delinquere, o riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con clienti/fornitori qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di un reato di ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
- detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori ai limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti in contanti, eccetto per le particolari tipologie di acquisto rientranti nella piccola cassa e comunque per importi limitati e allineati alla normativa antiriciclaggio;
- promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della Pubblica Amministrazione o soggetti privati, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire illecitamente gli interessi della Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- ricevere incassi in denaro contante, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- accettare assegni emessi da soggetti che non sono i reali debitori nei confronti della Società;
- porre in essere operazioni finanziarie, anche infragruppo, qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche a titolo di concorso) di associazione a delinquere, anche transnazionale, riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio;
- effettuare operazioni infragruppo con pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati o in contanti o utilizzare conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia o aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante operazione;
- diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e/o sull'attività di un concorrente e/o Cliente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa degli stessi;
- avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata;

- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più reati a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto che:
 - questo persegua finalità di criminalità organizzata;
 - l'intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa;
- erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle Liste di Riferimento.

4.LE AREE A RISCHIO REATO

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio", gestita per sé e/o per conto di altre società del Gruppo, sono state individuate le relative attività c.d. "attività sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Inoltre, per ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i principali controlli preventivi posti in essere a presidio delle relative attività sensibili.

In relazione alla commissione dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio, dei Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e dei Delitti di Criminalità Organizzata, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione del proprio Modello e in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, la Società ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato**:

- gestione della contabilità, del bilancio e delle operazioni sul patrimonio;
- finanza e tesoreria;
- gestione dei rapporti infragruppo;
- approvvigionamenti di beni destinati alla produzione di servizi e alla commercializzazione;
- acquisti generali (es. pulizie, hardware, software e cancelleria etc.);
- gestione delle consulenze e incarichi professionali a terzi;
- gestione delle attività di prestazioni di servizi e vendita;
- selezione assunzione e gestione amministrativa del personale;
- gestione degli adempimenti societari, dei rapporti con i soci e organi sociali.

❖ GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, DEL BILANCIO E DELLE OPERAZIONI SUL PATRIMONIO

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ contabilità generale e predisposizione del bilancio;
- ✓ operazioni sul patrimonio;
- ✓ gestione degli adempimenti fiscali.

Le attività sensibili di cui sopra, potrebbero presentare profili di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla commissione dei reati in materia di **riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio**.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di amministrazione, contabilità e bilancio;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i profili di accesso ai software di gestione contabile siano identificati dalla funzione IT che garantisca la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- limitazione degli accessi ai sistemi informativi per la gestione della contabilità e la predisposizione del bilancio;
- separazione dei compiti tra chi predispone il bilancio e tutta la reportistica ad esso collegata e chi autorizza/rilascia tali documenti;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvengono esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le disposizioni interne;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- La Funzione competente effettua le dovute registrazioni contabili dopo aver verificato i documenti di accompagnamento di entrata/uscita merci dal magazzino relativamente agli acquisti e alla vendita ed effettua la verifica della corrispondenza tra il valore dello

stato risultante principalmente dal magazzino con quello della contabilità (inventario contabile);

- Il bilancio consolidato è predisposto dalla Funzione competente partendo dai dati dei Bilanci d'esercizio della Società Capogruppo e delle sue Controllate rientranti nel perimetro di consolidamento, le operazioni sul patrimonio (distribuzione di utili e riserve, restituzione di conferimenti, etc.) sono proposte dal Responsabile della Funzione competente;
- Le operazioni, tra cui il calcolo dei dividendi da distribuire, sono eseguite dalla Funzione competente e sottoposte al CdA per approvazione;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.;
- la Funzione competente predispone la documentazione per il corretto espletamento degli adempimenti in materia fiscale (calcolo delle imposte e dichiarazioni fiscali);
- sono effettuati controlli periodici relativi alla liquidazione IVA e altre tasse previste;
- la Funzione competente gestisce gli accertamenti con adesione di natura fiscale e i ricorsi con l'Amministrazione Finanziaria;
- sono archiviati dalla Società i report di audit, le relazioni, e gli eventuali accorgimenti effettivamente implementati in ambito fiscale, per una corretta gestione della fiscalità.

❖ FINANZA E TESORERIA

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione dei flussi monetari anche digitali e finanziari (conti correnti bancari, incassi e pagamenti);
- ✓ gestione degli aspetti finanziari.

La gestione della finanza e della tesoreria ed, in particolare, la gestione dei conti correnti bancari, degli incassi e dei pagamenti potrebbe essere strumentale alla realizzazione del reato di **ricettazione e riciclaggio e autoriciclaggio** nel caso in cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sia autorizzata l'apertura/utilizzo di un conto corrente bancario per la gestione di somme di denaro di provenienza illecita;
- sia autorizzata l'apertura di numerosi conti presso il medesimo intermediario senza apparente giustificazione allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di somme di denaro;
- siano utilizzati c/c esteri e/o in paradisi fiscali per trasferire e occultare concretamente proventi derivanti da attività illecite commesse da terzi o dalla stessa Società;

- la Società accetti pagamenti o finanziamenti in contanti per importi superiori a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) o in strumenti di pagamento che non traccino l'identità del datore;
- sia utilizzato, da parte di chi provvede materialmente al pagamento, denaro proveniente da reato, commesso da soggetti terzi o dalla stessa Società, eventualmente attivandosi per ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa.

Parimenti, la medesima Area è da ritenersi strumentale alla commissione dei **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (ovvero gli strumenti di pagamento e i flussi monetari digitali tra cui bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, internet banking, etc.).

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di gestione della finanza e della tesoreria;
- è definita una logica di esercizio dei poteri relativa all'utilizzo dei conti correnti bancari/postali anche attraverso una mappatura dei conti correnti bancari/postali in essere e identificazione dei procuratori abilitati ad operare su ciascun conto, ovvero di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- è formalizzato un prospetto di riconciliazione periodica tra il saldo dei movimenti di incasso/pagamento ed il saldo dell'estratto conto bancario e analisi delle eventuali differenze;
- i dati per i bonifici riportino sempre chiara identificazione della controparte;
- corrispondenza tra il soggetto beneficiario del bonifico e il fornitore da pagare;
- corrispondenza tra il conto corrente indicato e quello inserito in anagrafica fornitori e/o nella documentazione a supporto (contratto, comunicazione di modifica conto corrente, ...);
- monitoraggio dei pagamenti effettuati a valere su c/c di Istituti di credito con sede in Paesi a fiscalità privilegiata;
- verifiche in merito alle variazioni anagrafiche e/o dati bancari delle controparti commerciali;
- verifica e approvazione dei documenti per l'ottenimento dei rimborsi dall' SSN e per la rendicontazione degli stessi;
- la Funzione competente, coordinandosi con il proprio Responsabile, gestisce i finanziamenti di Gruppo;

- i rapporti con gli istituti di credito vengono gestiti dal Responsabile della Funzione competente, nel rispetto delle procedure e delle regole di cui al Modello organizzativo;
- la Funzione competente verifica i corretti step autorizzativi (quindi RDA, ordine, giustificazione della prestazione, fattura) e procede alla predisposizione del pagamento in *homebanking* che sarà autorizzato secondo il sistema di deleghe e procure;
- la Funzione competente effettua i pagamenti delle fatture passive per conto della Società, previa verifica dell'avvenuta prestazione e dell'esistenza di un contratto/ordine di pagamento autorizzato in base al sistema dei poteri vigente;
- eventuali pagamenti extra budget vengono segnalati dalla Funzione competente e per poter essere processati è richiesta l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato;
- tutte le spese sostenute tramite cassa sono registrate in base ai giustificativi raccolti dalla Funzione competente che effettua verifiche di forma e di merito sui giustificativi e verifiche sulla quadratura tra il registro di cassa e la conta fisica del denaro effettivamente presente;
- eventuali squadrature della cassa rispetto alle riconciliazioni contabili vengono indagate dalla Funzione competente.

❖ GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione dei servizi e contratti infragruppo.

La gestione delle attività sensibili di cui sopra, potrebbe presentare un profilo di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla commissione dei reati di **ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** nel caso in cui, la Società proceda, ad esempio, attraverso il pagamento di operazioni infragruppo inesistenti, a trasferire/occultare mezzi finanziari o altre utilità provenienti da delitto e/o contravvenzioni; o al reato di **associazione per delinquere** nel caso in cui, ad esempio la Società partecipi con altre società del Gruppo ad un'associazione criminosa formata da tre o più persone (anche giuridiche e con caratteristiche transnazionali) finalizzata, ad esempio, alla ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita occultando mezzi finanziari provenienti da delitto e/o contravvenzioni.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di gestione dei rapporti infragruppo;
- la Funzione competente effettua un censimento di tutti i servizi che la Società riceve da altre società del Gruppo e provvede alla formalizzazione di appositi contratti infragruppo per disciplinare tutte le prestazioni e i servizi ricevuti;
- la Funzione competente garantisce che detti contratti prevedano:
 - l'identificazione delle attività di cui si richiede la prestazione;
 - l'identificazione del prezzo o delle metodologie per l'individuazione dello stesso;
 - l'obbligo della società che effettua il servizio infragruppo di svolgere tali servizi con la massima diligenza professionale e secondo livelli qualitativi non inferiori a quelli indicati nell'accordo/contratto;
 - i poteri di verifica e controllo in capo alla società che richiede il servizio infragruppo relativamente all'effettivo adempimento e all'adequatezza delle attività prestate dalla società che effettua il servizio/eroga il finanziamento richiesto.
- la Funzione competente, verifica la correttezza della fattura e che eventuali scostamenti del corrispettivo addebitato siano specificamente motivati e che eventuali rettifiche siano oggetto di specifico accordo tra le parti;
- Il responsabile della Funzione Amministrazione e Finanza garantisce la tracciabilità del processo decisionale attraverso l'archiviazione della documentazione contrattuale.

❖ **APPROVIGIONAMENTI DI BENI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ ricerca, selezione e qualifica del fornitore;
- ✓ gestione degli acquisti di beni per la produzione di servizi e per la commercializzazione (negoiazione con il fornitore e gestione delle forniture).

Gli acquisti di beni ed, in particolare, le attività di ricerca, valutazione e qualifica dei fornitori potrebbero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche in concorso con altre Funzioni aziendali della Società e/o di Gruppo, presentare profili di rischio di commissione dei reati di **ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** nel caso in cui la Società pur essendo a conoscenza del coinvolgimento del fornitore in attività di riciclaggio lo qualifichi positivamente e pertanto acquisti, riceva o occulti beni di provenienza illecita; o del reato di **concorso in associazione per delinquere** nel caso in cui, a titolo esemplificativo, la Società, non provvedendo ad un corretto processo di identificazione e valutazione dei fornitori (Due Diligence), partecipi ad una associazione criminosa formata da tre o più persone finalizzata al compimento di reati quali,

ad esempio, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita (derivante da false fatturazioni di prestazioni/beni inesistenti da parte di fornitori compiacenti).

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di acquisto prodotti per la commercializzazione;
- la documentazione inerente agli acquisti consente di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- la Funzione competente formalizza il contratto con il fornitore utilizzando lo standard contrattuale/ordine di acquisto predisposto dalla Funzione *Legale e societario*;
- nella scelta del fornitore sono preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui parametri e requisiti qualitativi della fornitura e del fornitore stesso, nonché di requisiti di solidità economico-finanziaria;
- la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'acquisizione di beni è conservata, ad opera della Funzione competente, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- il responsabile acquisti segnala immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- la Funzione competente verifica la corrispondenza della fattura rispetto all'ordine di riferimento e il benestare al pagamento rilasciato dalla funzione Prodotti per la commercializzazione;
- gli impegni e i contratti quadro stipulati con fornitori sono firmati da soggetti dotati di idonei poteri;
- non sono corrisposti pagamenti a fornitori in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni forniti, o non conformi alle condizioni commerciali o alle prassi esistenti sul mercato.

❖ **ACQUISTI GENERALI (es. pulizie, hardware, software e cancelleria etc.)**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ ricerca, selezione e qualifica del fornitore;

- ✓ gestione degli acquisti di beni e servizi (negoiazione con il fornitore e gestione delle forniture).

Le attività sensibili di cui sopra, potrebbero presentare profili di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla commissione dei reati di **ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** nel caso in cui la Società collabori a titolo di concorso con soggetti coinvolti in attività illecite, quali a titolo esemplificativo:

- l'acquisizione, la ricezione o l'occultamento di beni di provenienza illecita (riciclaggio)
- il trasferimento/impiego di denaro proveniente da delitto e/o contravvenzione commesso dalla Società stessa (autoriciclaggio).

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di acquisti generali; il budget è predisposto dalle Funzioni interessate ed è approvato dal CdA;
- la società ha definito un sistema di deleghe interne;
- l'intero iter di valutazione e selezione dei fornitori è strutturato secondo i principi di trasparenza;
- la Funzione interessata effettua la selezione del fornitore raccogliendo e verificando, informazioni dirette e/o indirette relative alle capacità organizzative, tecniche, produttive e qualitative dei fornitori e appaltatori (tra cui in particolare i dati identificativi del personale e della regolare assunzione dello stesso, sostenibilità economica e finanziaria; reputazione; conformità alle normative ecc);
- nella selezione di fornitori sono richieste, ove possibile, almeno tre offerte;
- la Funzione competente formalizza il contratto con il fornitore utilizzando lo standard contrattuale/ordine di acquisto rilasciato dalla Funzione *Legale Societario*;
- gli impegni e i contratti stipulati con fornitori di beni e servizi selezionati sono firmati da soggetti dotati di idonei poteri;
- la documentazione inerente agli acquisti consente di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- ogni OdA deve essere supportato da una RdA debitamente autorizzata;
- la Funzione interessata verifica la corrispondenza della fattura rispetto all'ordine di riferimento e il benestare al pagamento rilasciato dalla funzione richiedente;

- l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbia sempre una causale espressa e sia documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- la separazione dei compiti tra chi emette la richiesta di acquisto, chi seleziona il fornitore, chi registra le fatture passive;
- non siano corrisposti pagamenti a fornitori in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni/servizi forniti, o non conformi alle condizioni commerciali o alle prassi esistenti sul mercato;
- il Responsabile della Funzione interessata dalla fornitura segnali immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o dall'appaltatore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'acquisizione di beni e servizi è conservata, ad opera della Funzione competente, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

❖ **GESTIONE DELLE CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI A TERZI**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione delle consulenze e incarichi professionali a terzi (es. fiscalisti, ingegneri, consulenti diritto del lavoro, avvocati e società di software):
 - (selezione, gestione, stipula del contratto e benessere al pagamento).

La gestione dei rapporti con i professionisti terzi potrebbero presentare profili di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di commissione dei reati **di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** nel caso ad esempio in cui la Società accetti false fatturazioni da parte di consulenti esterni al fine di agevolare la sostituzione o il trasferimento di denaro di provenienza illecita; o del reato di **associazione per delinquere** nel caso in cui, a titolo esemplificativo, la Società partecipi ad un'associazione criminosa formata da tre o più persone (anche giuridiche e con caratteristiche transnazionali) finalizzata, ad esempio, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita (ad esempio derivante da false fatturazioni di prestazioni inesistenti da parte di intermediari compiacenti).

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di acquisto di consulenze e incarichi professionali;
- la Funzione richiedente definisce in misura precisa e puntuale le attività per le quali si rende necessaria la consulenza e i risultati attesi dalla consulenza, ove identificabili;
- La Funzione Legale Societario è responsabile della qualifica dei professionisti mentre la Funzione richiedente seleziona il consulente, tra quelli qualificati dalla Società, sulla base di criteri oggettivi e documentabili di natura qualitativa (ottima reputazione nell'ambito di competenza, disponibilità di referenze adeguate, rapporti positivi preesistenti con la Società) e quantitativa (es: prezzo);
- La Funzione Legale Societario, attraverso un internet search, ricerca fonti e/o notizie disponibili volte a verificare l'affidabilità e la reputazione del consulente;
- l'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla società, che devono prevedere i criteri per la definizione ed allocazione degli importi per ciascun incarico e per la scelta della tipologia di prestazione più idonea;
- l'incarico è formalizzato all'interno di un contratto/ordine con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- al termine dell'incarico è richiesto al Consulente, ove possibile, di trasmettere copia della documentazione che evidenzia l'esecuzione delle prestazioni richieste dalla Società, o in alternativa di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la Funzione richiedente certifica l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- la documentazione è conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

❖ **GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E DI VENDITA**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ valutazione e selezione dei nuovi clienti ;
- ✓ gestione delle prestazioni di servizi e di vendita;
- ✓ gestione dei servizi e vendite Intercompany.

Le attività sensibili di cui sopra, potrebbero presentare profili di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alla commissione dei reati di **ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** se ad esempio:

- pur di incrementare i volumi di vendita, fossero selezionati, in assenza dei necessari requisiti, clienti che pongano in essere negoziazioni attraverso il reimpiego di denaro di origine illecita, ad

esempio derivante da paradisi fiscali;

- si decida di selezionare clienti compiacenti a cui vendere prodotti provenienti da delitto;

- nei casi in cui ad esempio attraverso i processi di vendita vengano trasferiti ad altre società del Gruppo beni provenienti da delitto.

O di **associazione per delinquere**, nel caso in cui, a titolo esemplificativo, la Società non espletando un corretto processo di selezione, qualifichi un cliente legato ad un'associazione criminosa formata da tre o più persone (anche con caratteristiche transnazionali) finalizzata, ad esempio, alla ricettazione di beni di provenienza illecita o all'impiego di manodopera straniera con soggiorno irregolare.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di vendita;
- la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società;
- la funzione richiedente, ricerca fonti e/o notizie disponibili volte a verificare l'affidabilità e la reputazione del cliente;
- la funzione richiedente verifica, laddove possibile e in funzione della significatività della fornitura e qualora il cliente operi in ambito tecnico, amministrativo e fiscale, la presenza di indici di anomalia quali, ad esempio:
 - anomalie riscontrate dalla verifica del punto precedente;
 - sede/residenza in zone del Paese ad alto rischio di criminalità organizzata;
 - assenza di informazioni complete circa la identità ed i servizi da svolgere;
 - rifiuto di inserimento di apposite clausole 231 nel contratto;
 - etc;
- verifica della predisposizione della Politica Commerciale;
- verifica che gli eventuali sconti siano stati correttamente autorizzati;
- i nuovi clienti sono inseriti nell'anagrafica cliente da parte della funzione;
- la Funzione interessata verifica la corrispondenza tra i servizi prestati e quella risultante dall'ordine del cliente;
- tutti gli ordini di produzione siano registrati a Sistema;
- la formalizzazione del contratto con il cliente avviene utilizzando lo standard contrattuale/ordine di acquisto rilasciato dalla Funzione *Legale Societario*;
- verifica della correttezza e completezza della documentazione a supporto delle operazioni Intercompany da parte della Funzione competente;

- verifica della corretta sottoscrizione ed approvazione del contratto di vendita di beni/servizi Intercompany secondo i limiti di procura definiti;
- la Funzione interessata, verifica la correttezza della fattura e che eventuali scostamenti del corrispettivo addebitato siano specificamente motivati e che eventuali rettifiche siano oggetto di specifico accordo tra le parti;
- Il Responsabile della Produzione garantisce la tracciabilità del processo decisionale attraverso l'archiviazione della documentazione contrattuale.

❖ SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ ricerca, selezione e sottoscrizione dei contratti di assunzione del personale.

Le attività di selezione e assunzione potrebbero favorire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche in concorso con altre Funzioni della Società e/o di Gruppo o con gli stessi candidati, la commissione dei reati di **ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** nel caso in cui la Società decida di selezionare e assumere personale compiacente con lo scopo di trasferire mezzi finanziari o altre utilità provenienti da delitto e/o contravvenzioni attraverso il pagamento degli stipendi.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di selezione, assunzione e amministrazione del personale;
- la Funzione HR verifica la necessità dell'assunzione proposta dalla Funzione Richiedente rispetto al budget approvato;
- la Funzione HR esegue un controllo sulla completezza della richiesta della Funzione interessata all'assunzione del candidato che include, almeno:
 - la definizione del profilo di interesse e i requisiti necessari per la posizione (esperienza lavorativa, competenze comportamentali e qualificazioni richieste);
 - la motivazione della richiesta di integrazione dell'organico;
- la Funzione HR e le Funzioni interessate condividono gli esiti dei colloqui; per la selezione dei ruoli di primo e secondo livello organizzativo, i candidati devono effettuare, oltre al colloquio con il proprio responsabile di riporto funzionale, un colloquio con l'Amministratore Delegato;

- le lettere di assunzione e i contratti sono sottoscritti secondo il sistema di deleghe e procure vigenti;
- è prevista la verifica della regolarità dell'eventuale cittadino straniero alla permanenza in territorio nazionale in base alla vigente normativa italiana prima dell'assunzione;
- è previsto il rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di gestione del rapporto di lavoro con particolare riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori per i settori e le categorie di pertinenza;
- il Responsabile della Funzione HR verifica la validità della documentazione consegnata dal candidato/neoassunto;
- quadrature e verifiche di correttezza del cedolino stipendi predisposto con il supporto del consulente terzo incaricato (trattenute previdenziali e fiscali nonché le detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni per carichi di famiglia, addizionale regionale e comunale, aumenti retributivi, ecc.) da parte della Funzione HR;
- la Funzione HR verifica la completezza dei giustificativi di spesa, incluse le spese di rappresentanza (importi, limiti di spesa, autorizzazioni alle spese da parte del superiore gerarchico, ecc.) e di merito dei giustificativi trasmessi dai dipendenti a supporto delle note spese.

❖ **GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI, DEI RAPPORTI CON I SOCI E ORGANI SOCIALI**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione degli affari societari.

La gestione del sistema di deleghe e procure potrebbe essere propedeutica alla realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche in concorso con altre Funzioni aziendali della Società e/o di Gruppo, del reato di **autoriciclaggio**.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- il CdA stabilisce le deleghe di poteri, con relativi limiti di importo, e identifica le singole figure che possono rappresentare la Società stessa;
- l'Amministratore Delegato, in forza dei poteri conferitigli dal CdA, può nominare procuratori, conferendo loro i poteri contrattuali e bancari inerenti alle attività in oggetto e stabilendo le modalità di firma (firma singola o abbinata con altro procuratore), i limiti di importo e avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto;

- la Funzione *Legale* con il supporto delle Funzioni/Direzioni competenti predispone e verifica la documentazione da presentare in Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione autorizza tutta la documentazione da presentare in Assemblea;
- i referenti, di volta in volta individuati presso le diverse Funzioni competenti, assistono gli organi di controllo nelle verifiche periodiche per soddisfare le richieste di informazioni/documenti di carattere ordinario e straordinario;
- i referenti, di volta in volta individuati presso le diverse Funzioni competenti verificano:
 - la tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione avanzate dagli organi di controllo nell'espletamento delle relative attività di vigilanza e controllo;
 - la completezza, inerenza e correttezza di tutta la documentazione trasmessa, e sottoscrizione della stessa;
 - i verbali predisposti dagli organi di controllo al fine di individuare eventuali rilievi emersi;
- le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione, siano documentate e conservate;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale e la società di revisione debbano esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- la Funzione *Legale Societario* raccoglie i documenti oggetto dei Consigli di Amministrazione prima della trasmissione agli stessi;
- sia garantito al Collegio Sindacale, ai Soci e alla società di revisione il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico o dell'attività di controllo.
- tutte le decisioni prese dai soci, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere assembleari, sono verbalizzate sul libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari ed archiviate presso la Funzione Legale.

Parimenti è da ritenersi strumentale alla commissione dei **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** oltre all'Area Finanza e Tesoreria la presente parte speciale D ovvero specificamente verso quelle aree organizzative della Società - processi di lavoro e specifiche funzioni aziendali - che si occupano di gestire, controllare e monitorare gli strumenti di pagamento diversi dal contante.

5.FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate alle aree sensibili *infra* trattate di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati.

Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal Modello, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione dello stesso è fatto obbligo a ciascun Destinatario coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile che, di concerto con il Direttore di Funzione interessato e l'Organismo di Vigilanza, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

I Destinatari dovranno inoltre comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali gravi anomalie riscontrate nel processo autorizzativo dei flussi monetari e finanziari e nelle attività di verifica;
- l'elenco aggiornato dei fornitori, collaboratori e altri soggetti beneficiari di pagamenti da parte della Società, il cui conto corrente indicato dalla controparte risiede presso uno Stato considerato "a rischio" (paradiso fiscale, Paese non cooperativo, Paesi con regime fiscale privilegiato);
- eventuali incongruenze qualitative/quantitative dei servizi infragruppo richiesti rispetto ai relativi accordi sottoscritti;
- eventuali richieste di pagamento per servizi (anche infragruppo) non allineate alle previsioni contrattuali;
- qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto contrattuale con il fornitore/consulente.

I Destinatari identificati a vario titolo coinvolti trasmettono, semestralmente, all'Organismo di Vigilanza il flusso informativo periodico cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello, da cui risulti il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati e la corretta attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente documento.

PARTE SPECIALE E)

1.FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello al fine della prevenzione dei reati di cui all'art. 24-bis (**Reati informatici e trattamento illecito dei dati**) e all'art. 25 *novies* (**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**) del D.Lgs. 231/01.

2.LE FATTISPECIE DI REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Gli artt. 24-bis e 25 *novies* del D.Lgs. 231/01 hanno introdotto la responsabilità amministrativa per le imprese in relazione ai Reati informatici e trattamento illecito dei dati ed ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Si riportano di seguito le fattispecie dei **“Reati informatici e trattamento illecito dei dati”** e dei **“Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”** previste dall' art. 24-bis e 25 *novies* del D.Lgs. 231/01 a cui la Società risulta astrattamente esposta:

- **falsità in documenti informatici**, per esempio, nel caso, ad esempio, di manipolazione, alterazione o utilizzo di documenti elettronici (attestazioni, certificazioni e/o autorizzazioni) falsificati/alterati, rilasciati da un Ente Pubblico con finalità probatoria quali, a titolo esemplificativo, attestazione di avvenuto pagamento delle imposte;
- **accesso abusivo a sistema informatico**, per esempio, nel caso di accesso non autorizzato ai sistemi informatici di terzi (es. società concorrenti, enti pubblici o privati), protetti da misure di sicurezza (siano esse di tipo hardware o software), al fine di acquisire informazioni riservate;
- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**, per esempio, nel caso di utilizzo di credenziali per l'accesso a sistemi informativi di società concorrenti, enti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, per esempio, nel caso di diffusione tramite apparecchiature aziendali di programmi informatici (es. virus), autonomamente sviluppati o reperiti da terzi, con la finalità di danneggiare i sistemi informatici o telematici di enti concorrenti, pubblici o privati;
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, per esempio, nel caso di intercettazione, interruzione illecita o installazione di dispositivi atti ad intercettare comunicazioni informatiche di enti concorrenti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, per esempio, nel caso di utilizzo del sistema informatico aziendale per danneggiare informazioni, dati o programmi di terzi e/o della Pubblica Amministrazione nell'interesse o a vantaggio della Società;
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, per esempio, nel caso di danneggiamento fraudolento del sistema informatico o telematico di una società concorrente e/o di pubblica utilità;
- **uplicazione abusiva di software**, allo scopo di far ottenere indebiti vantaggi per la Società, qualora, a titolo meramente esemplificativo, siano indebitamente utilizzati codici sorgenti e/o programmi per elaboratore in assenza dei necessari diritti di utilizzazione economica.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività sensibili infra descritte, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente documento, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure della Società, nello svolgimento di tutte le attività;
- provvedere al mantenimento della sicurezza delle dotazioni informatiche aziendali e della riservatezza dei propri dati di accesso, al fine di evitare un utilizzo fraudolento o improprio delle stesse;
- accedere esclusivamente alle aree dei sistemi informativi per i quali si è in possesso dei necessari profili di autorizzazione;
- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR;
- utilizzare le risorse informatiche aziendali rispettando le misure di sicurezza stabilite dalla Società attraverso il disciplinare interno (modifica e custodia delle password, utilizzo dei sistemi di protezione quali antivirus, etc.) evitando comportamenti che possano comprometterne il loro corretto funzionamento o generare danni a terze parti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo della Società, i contratti devono imporre a tali fornitori il rispetto di idonee misure di sicurezza anche nell'ottica di prevenire la commissione di illeciti rilevanti che possano comportare una responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 per la Società;
- far sottoscrivere ai soggetti terzi eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, laddove possibile/necessario, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnano al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;

- assicurare che tutti i documenti informatici (raccolti e prodotti) da trasmettere alla Pubblica Amministrazione siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità prima della registrazione/ invio;
- proteggere i documenti elettronici contenenti informazioni sensibili e riservate;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree e funzioni aziendali coinvolte, che le tematiche relative ai diritti d'autore, nonché la relativa contrattualizzazione e gestione sia effettuata in modo lecito e regolare;
- garantire la corretta archiviazione di tutti i documenti informatici prodotti al fine di assicurare la tracciabilità delle decisioni operative nelle varie attività.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- compiere qualsiasi azione/delitto/illecito che possa comportare danni per la società o per qualunque altra azienda concorrente e non concorrente;
- utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le dotazioni informatiche aziendali, per commettere o indurre alla commissione di reati o per perseguire qualsiasi finalità contraria a norme di legge vigenti o che possa costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la tutela dei diritti umani o il buon costume;
- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente ai sistemi informatici o telematici aziendali e/o di soggetti pubblici o privati (es. società concorrenti) anche al fine di acquisire illecitamente, alterare o cancellare dati e/o informazioni;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- intercettare fraudolentemente e/o impedire e/o interrompere comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici e/o intercorrenti tra più sistemi;
- installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici e/o intercorrenti tra più sistemi;
- installare software non autorizzati, duplicare abusivamente software protetti da licenza, effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvo i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidate;
- utilizzare programmi non originali;

- utilizzare mezzi intesi a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software;
- formare falsamente ovvero alterare, anche parzialmente, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici e/o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare o alterare informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- commettere azioni dirette a distruggere, deteriorare, cancellare o alterare informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, anche parzialmente, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento attraverso condotte di danneggiamento o l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi;
- commettere azioni dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, attraverso condotte di danneggiamento o l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi;
- accedere senza autorizzazione a sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione/soggetti privati terzi o di alterarne, in qualsiasi modo, il funzionamento o di intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare informazioni al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società;
- lasciare il proprio Personal Computer incustodito e senza protezione password;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- memorizzare dati sensibili su supporti digitali senza formale autorizzazione da parte del Responsabile della Funzione di riferimento;
- trattare i dati sensibili in modo non lecito e corretto;
- raccogliere dati sensibili in modo non pertinente e completo ovvero eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati sensibili in un modo tale da non consentire l'identificazione dell'interessato, ovvero per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- utilizzare abusivamente software, in violazione delle tutele contrattuali per i diritti di proprietà intellettuale;
- occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa alla presente parte speciale.

4.LE AREE A RISCHIO REATO

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio", gestita per sé e/o per conto di altre società del Gruppo, sono state individuate le relative attività c.d. "attività sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Inoltre, per ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i principali controlli preventivi posti in essere a presidio delle relative attività sensibili.

In relazione alla commissione dei reati informatici e trattamento illecito dei dati, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione del proprio Modello e in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, la Società ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato**:

- sistemi informativi.

❖ GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione dei software e degli applicativi;
- ✓ gestione degli hardware e delle infrastrutture di network.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di gestione di utilizzo e gestione dei sistemi informatici aziendali;
- periodicamente il Responsabile IT effettua delle attività di controllo delle credenziali di accesso (User ID e password) ai sistemi aziendali, al fine di garantire l'accesso ai soli Utenti autorizzati in funzione del ruolo svolto ed eliminare le utenze non più utilizzate;
- i Sistemi Informativi aziendali prevedono l'inibizione all'invio all'esterno di mail contenenti software malevolo (virus, spyware, keylogger, ecc.);
- i server di posta elettronica, che gestiscono gli indirizzi di posta elettronica, sono dotati di sistemi antivirus;
- i sistemi antivirus installati sui client non possono essere disattivati dagli utenti;
- la Società prevede periodica formazione/informativa al personale sui principali aspetti di rischi e sicurezza informativa;
- gli archivi informatici dei server aziendali sono salvati giornalmente su altri dischi server;

- la rete wireless aziendale messa a disposizione dei soggetti terzi presso la sede della Società è regolata da una password concessa dalla Funzione IT;
- il corretto utilizzo dell'accesso ad internet da parte dei dipendenti della Società è garantito attraverso l'implementazione di filtri idonei ad evitare navigazioni in siti non correlati all'attività lavorativa o che presentano rischi specifici per la sicurezza;
- il Responsabile IT periodicamente effettua una verifica dei software installati rispetto alle licenze di riferimento al fine di rimuovere quelli eventualmente non autorizzati o privi di licenza.

La tracciabilità delle attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi, è garantita sia a livello informatico sia in termini documentali. In particolare:

- tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio variazioni dei profili utente, ecc.);
- tutte le attività effettuate sui dati, compatibilmente con le leggi vigenti al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, sono tracciate attraverso sistematica registrazione.

Tutta la documentazione aziendale prodotta in via telematica o elettronica è archiviata e conservata presso ciascuna Funzione di competenza.

5.FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate alle aree sensibili *infra* trattate di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati.

Qualora si verificassero circostanze non espressamente regolamentate dal Modello, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione dello stesso è fatto obbligo a ciascun Destinatario coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile che, di concerto con il Direttore di Funzione interessato e l'Organismo di Vigilanza, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

I Destinatari dovranno inoltre comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza:

- le violazioni (accertate internamente o ad opera di autorità competenti) relative ad adempimenti richiesti dalle normative vigenti in materia di sicurezza informatica;
- il verificarsi di gravi incidenti al sistema informativo aziendale, le ragioni degli stessi e le eventuali attività di controllo poste in essere.

I Destinatari identificati a vario titolo coinvolti trasmettono, semestralmente, all'Organismo di

Vigilanza il flusso informativo periodico cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello, da cui risulti il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati e la corretta attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente documento.

PARTE SPECIALE F)

1.FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello al fine della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 bis-1 (**Delitti contro l'industria e il commercio**) e dell'art. 25-bis (**Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**) del D.Lgs. 231/01.

2.LE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E FALSITÀ IN MONETE

Gli artt. 25 bis-1 e 25 bis del D.Lgs. 231/01 hanno introdotto la responsabilità amministrativa per le imprese in relazione ai Delitti contro l'industria e il commercio ed ai Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Si riportano di seguito le fattispecie di reati in materia di “Delitti contro l'industria e il commercio” e di “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” a cui la Società risulta astrattamente esposta:

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**, Il reato si configura nel caso in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero di uno spaccio aperto al pubblico, si consegnano all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità, quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**, Il reato si configura nel caso in cui siano posti in vendita o messi altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**, il reato si configura nel caso in cui, ad esempio, siano forniti prodotti con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, al fine di contenere il prezzo dell'offerta.

3.PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività sensibili infra descritti, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente documento, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diveltarlo;
- rispettare i principi di correttezza e trasparenza nello svolgimento di ogni attività commerciale e promozionale;
- presentare le principali caratteristiche dei prodotti offerti in modo chiaro e comprensibile, senza vantare qualità non dimostrabili;
- assicurare che siano consegnati agli acquirenti gli stessi prodotti dichiarati per qualità, quantità o costo;
- verificare che il materiale informativo messo a disposizione per illustrare i prodotti non contenga affermazioni che possano essere considerate ingannevoli;
- verificare la conformità dei prodotti consegnati/distribuiti al cliente rispetto a quanto concordato.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare pratiche ambigue, scorrette o ingannevoli nell'ambito di ogni attività commerciale e promozionale;
- commercializzare prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- commercializzare prodotti le cui qualità e caratteristiche, intrinseche ed estrinseche, siano diverse, anche solo parzialmente, da quelle dichiarate o pattuite;
- effettuare rappresentazioni dei prodotti venduti che siano tali da indurre in errore i clienti, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni.

4.LE AREE A RISCHIO REATO

Nell'ambito di ciascuna area “a rischio”, gestita per sé e/o per conto di altre società del Gruppo, sono state individuate le relative attività c.d. “attività sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Inoltre, per ciascuna area “a rischio”, sono stati individuati i principali controlli preventivi posti in essere a presidio delle relative attività sensibili.

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio ed ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione del proprio Modello e in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, la Società ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato**:

- gestione delle attività di prestazione di Servizi e di vendita.

❖ GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E DI VENDITA

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione delle prestazione di Servizi e Vendita ;

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di vendita;
- la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società;
- la funzione richiedente, ricerca fonti e/o notizie disponibili volte a verificare l'affidabilità e la reputazione del cliente;
- la funzione richiedente verifica, laddove possibile e in funzione della significatività della fornitura e qualora il cliente operi in ambito tecnico, amministrativo e fiscale, la presenza di indici di anomalia quali, ad esempio:
 - anomalie riscontrate dalla verifica del punto precedente;
 - sede/residenza in zone del Paese ad alto rischio di criminalità organizzata;
 - assenza di informazioni complete circa la identità ed i servizi da svolgere;
 - rifiuto di inserimento di apposite clausole 231 nel contratto;
 - etc;
- verifica che gli eventuali extra sconti siano stati correttamente autorizzati;
- i rapporti commerciali con i clienti sono tracciati, attraverso e-mail;
- tutti gli ordini di vendita siano registrati a Sistema;
- la formalizzazione del contratto avviene utilizzando lo standard contrattuale/ordine di acquisto rilasciato dalla Funzione *Legale Societario*;

5.FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate alle aree sensibili *infra* trattate di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati.

Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal Modello, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione dello stesso è fatto obbligo a ciascun Destinatario coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile che, di concerto con il Direttore di Funzione interessato e l'Organismo di Vigilanza, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

I Destinatari dovranno inoltre comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali contestazioni da parte dei clienti con riferimento alla mancata corrispondenza delle caratteristiche tecniche/qualitative dei prodotti rispetto a quanto dichiarato.

I Destinatari identificati a vario titolo coinvolti trasmettono, semestralmente, all'Organismo di Vigilanza il flusso informativo periodico cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello, da cui risulti il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati e la corretta attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente documento.

PARTE SPECIALE G)

1.FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello, al fine della prevenzione dei reati di cui all'artt.25-*quinqüies* e 25-*duodecies* **“Delitti contro la personalità individuale”** e dei reati di **“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”**.

2.LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'articolo 25-*quinqüies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 e successive modifiche e integrazioni introdotte della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha introdotto la responsabilità amministrativa per le imprese in relazione ai “Delitti contro la Personalità individuale”. Per affinità, nella presente Parte Speciale è trattato anche il reato di cui all'art. 25-*duodecies*, “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” introdotto dal D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 e poi modificato dalla L. 161 del 2017.

Si riportano di seguito le fattispecie di reati previsti dall'artt. 25-*quinqüies*, 25-*duodecies* del Decreto a cui la Società risulta astrattamente esposta:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis cod. pen.)**

Il reato può configurarsi qualora la Società:

- recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento² ed approfittando del loro stato di bisogno.

Si riporta di seguito la fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-*duodecies* del Decreto applicabile alla Società:

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, co 12-bis, D.Lgs. 286/98)**

Il reato può configurarsi qualora il datore di lavoro occupi, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto – e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo – revocato o annullato, e, nel

² Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali applicabili o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; iii) la sussistenza di violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; iv) la sottoscrizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

dettaglio, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

Si precisa che non si ritiene applicabile per la Società le fattispecie di favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza di stranieri irregolari di cui all'art. 12 comma 3, 3-bis e 3-ter, e 5 del D.Lgs. 286/98, introdotte nel D.Lgs. 231/2001 dalla Legge 161/2017.

3.PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività sensibili *infra* descritte, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente documento, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- rispettare integralmente tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di gestione del rapporto di lavoro con particolare riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori per i settori e le categorie di pertinenza;
- riconoscere i diritti di tutti gli individui ad essere trattati con rispetto e dignità e a lavorare in un ambiente libero da molestie, abusi fisici e verbali, minacce, intimidazioni e altre forme di sfruttamento;
- garantire che il salario pagato per una settimana di lavoro standard corrisponda sempre agli standard legali o agli standard minimi industriali, e che sia sempre sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale, oltre a fornire qualche guadagno discrezionale;
- garantire che la composizione del salario sia chiara e completa a beneficio dei lavoratori e che lo stesso sia erogato in conformità alle leggi vigenti;
- garantire un luogo sicuro e salubre e deve adottare misure adeguate a prevenire incidenti e danni alla salute, che possono verificarsi durante lo svolgimento del lavoro, o in conseguenza di esso, minimizzando, per quanto sia ragionevolmente praticabile, le cause di pericolo ascrivibili all'ambiente di lavoro;
- garantire per tutto il personale, condizioni lavorative, sanitarie ed igieniche adeguate;
- garantire che siano assicurate all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato a tutti senza favoritismi;
- accertare il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro da parte dei fornitori che utilizzano manodopera;
- monitorare l'osservanza, da parte dei fornitori che utilizzano manodopera, degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoratore minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;

- sensibilizzare perché aderiscano a leggi in materia di lavoro, con particolare riferimento agli orari di lavoro, al lavoro straordinario, alle ferie, alle retribuzioni, alla discriminazione sul luogo di lavoro e alle normative in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- sensibilizzare i fornitori affinché non utilizzino lavoratori minorenni o lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso divieto per tutti i Destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto);
- ricorrere, sostenere o utilizzare lavoro obbligato, ottenuto da una persona sotto minaccia, senza che quest'ultima si sia offerta volontariamente, o per il quale detto lavoro o servizio sia richiesto come forma di pagamento di un debito;
- attuare o dare sostegno alla discriminazione nell'assunzione, nella remunerazione, nella promozione, nel licenziamento o nel pensionamento in base a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale etc;
- dare atto a comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento;
- assumere personale, anche con contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, età anagrafica, etc.);
- assumere o impiegare lavoratori minorenni o lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, mediante minaccia, violenza o intimidazione, ed approfittando del loro stato di bisogno o necessità;
- stipulare accordi contrattuali di sola manodopera e programmi di falso apprendistato, volti ad evitare l'adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del personale, in base alla legislazione vigente in materia di lavoro e di sicurezza sociale;
- instaurare e/o perseguire rapporti con fornitori che utilizzano manodopera in condizioni di sfruttamento;
- avvalersi di fornitori coinvolti in attività di sfruttamento del lavoro minorile o in qualsiasi casistica che possa violare gli obblighi di legge in tema di lavoro, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o di associazione e rappresentanza.

4.LE AREE A RISCHIO REATO

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio", gestita totalmente o parzialmente dalla Società, sono state individuate le relative attività c.d. "attività sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Inoltre, per ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i principali controlli preventivi posti in essere a presidio delle relative attività sensibili.

In relazione alla commissione dei Delitti contro la personalità individuale e dell'impiego di lavoratori irregolari, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione del proprio Modello e in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, la Società ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato**:

- acquisti generali (es. prodotti, pulizie, hardware, software e cancelleria etc.);
- manutenzione e ristrutturazione immobili;
- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.

❖ **ACQUISTI GENERALI (es. pulizie, hardware, software e cancelleria etc.)**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ ricerca, selezione e qualifica del fornitore.

Le attività relative alla gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbero essere strumentali alla realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche in concorso con altre Funzioni aziendali delle Società del Gruppo o con lo stesso fornitore, del reato di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società, pur essendo a conoscenza dell'impiego da parte del fornitore di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento mediante minaccia, violenza o intimidazione ed approfittando dello stato di bisogno o necessità degli stessi, decida di collaborare ugualmente con il fornitore allo scopo di ottenere un risparmio di costi.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di gestione di acquisti generali;

- nella scelta del fornitore sono preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti;
- verifica, per i fornitori che prestano servizi continuativi presso la Società, delle informazioni dirette e/o indirette relative alle capacità organizzative, tecniche, finanziarie, produttive e qualitative degli stessi (tra cui in particolare i dati identificativi del personale e della regolare assunzione dello stesso, degli eventuali permessi di soggiorno, la dichiarazione sostitutiva attestante l'adempimento degli oneri fiscali, l'avvenuta liquidazione della retribuzione e di tutte le indennità spettanti al personale impiegato nell'appalto, etc);
- gli impegni e i contratti stipulati con fornitori di beni e servizi selezionati sono firmati da soggetti dotati di idonei poteri;
- ove possibili è prevista l'effettuazione di specifici audit presso il fornitore finalizzati alla verifica da parte dello stesso del rispetto della normativa internazionale a difesa della personalità individuale e contro lo sfruttamento dei lavoratori;
- la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'acquisizione di beni e servizi è conservata, ad opera del Responsabile della Funzione Acquisti, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

❖ **MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ gestione degli acquisti di appalti di opere e servizi (identificazione, valutazione e stipula del contratto).

Le attività relative alla gestione degli acquisti di appalti di opere e servizi potrebbero essere strumentali alla realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche in concorso con altre Funzioni aziendali delle Società e/o del Gruppo o con lo stesso fornitore, del reato di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società, pur essendo a conoscenza dell'impiego da parte del fornitore di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento mediante minaccia, violenza o intimidazione ed approfittando dello stato di bisogno o necessità degli stessi, decida di collaborare ugualmente con il fornitore allo scopo di ottenere un risparmio di costi.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di gestione delle manutenzioni e ristrutturazioni di immobili;
- nella scelta del fornitore sono preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui parametri e requisiti qualitativi della fornitura e del fornitore stesso, nonché di requisiti di solidità economico-finanziaria;
- verifica, per i fornitori che prestano servizi continuativi presso la Società, delle informazioni dirette e/o indirette relative alle capacità organizzative, tecniche, finanziarie, produttive e qualitative degli stessi (tra cui in particolare i dati identificativi del personale e della regolare assunzione dello stesso, degli eventuali permessi di soggiorno, la dichiarazione sostitutiva attestante l'adempimento degli oneri fiscali, l'avvenuta liquidazione della retribuzione e di tutte le indennità spettanti al personale impiegato nell'appalto, etc);
- la Funzione Acquisti in collaborazione con la Funzione interessata, formalizza il contratto con il fornitore utilizzando lo standard contrattuale rilasciato dalla Funzione *Legale Societario*;
- verifica, per le società/cooperative che forniscono i servizi di manodopera in modo continuo e stabile, dell'esistenza di una clausola contrattuale atta a garantire che il fornitore metta a disposizione solo personale regolarmente assunto e con regolare permesso di soggiorno;
- gli impegni e i contratti stipulati con fornitori di beni e servizi selezionati sono firmati da soggetti dotati di idonei poteri;
- ove possibili è prevista l'effettuazione di specifici audit presso il fornitore finalizzati alla verifica da parte dello stesso del rispetto della normativa internazionale a difesa della personalità individuale e contro lo sfruttamento dei lavoratori;
- la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'acquisizione di beni e servizi sia conservata, ad opera dei Responsabili delle Funzioni coinvolte, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

❖ **SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- ✓ ricerca, selezione e sottoscrizione dei contratti di assunzione del personale.

Le attività di ricerca, selezione ed assunzione di personale potrebbero favorire il reato **di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso l'impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del regolare permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato e se i summenzionati lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, minori in età non

lavorativa o sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento. possono inoltre favorire i **delitti contro la personalità** individuale nel caso in cui, ad esempio, venga selezionata ed utilizzata manodopera in violazione dell'osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza, al fine di ottenere un risparmio economico.

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi nello svolgimento delle attività aziendali:

- adozione di specifiche procedure atte a regolamentare i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e le modalità operative di gestione e controllo delle attività in cui si declina il processo di selezione, assunzione e amministrazione del personale;
- la Funzione HR verifica la necessità dell'assunzione proposta dalla Funzione Richiedente rispetto al budget approvato;
- la Funzione HR esegue un controllo sulla completezza della richiesta della Funzione interessata all'assunzione del candidato che include, almeno:
 - la definizione del profilo di interesse e i requisiti necessari per la posizione (esperienza lavorativa, competenze comportamentali e qualificazioni richieste);
 - la motivazione della richiesta di integrazione dell'organico;
- nel caso in cui il processo di selezione ed assunzione riguardi lavoratori extracomunitari, la Funzione HR è altresì responsabile di:
 - verificare, ai fini dell'assunzione, che il candidato sia in possesso di documenti di soggiorno validi, quali il permesso di soggiorno. In caso contrario, il processo di assunzione non può essere concluso;
 - verificare periodicamente la regolarità dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari assunti presso la Società;
 - verificare la documentazione fornita dall'agenzia terza, in caso di lavoro somministrato, che attesti, sia in fase di assunzione sia nel continuo, la regolarità dei lavoratori extracomunitari proposti/assunti, salvo l'impossibilità di accendere un nuovo rapporto di lavoro, nonché di proseguire il rapporto già avviato;
- le lettere di assunzione e i contratti sono sottoscritti secondo il sistema di deleghe e procure vigenti.

5.FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate alle aree sensibili infra trattate di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati.

Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal Modello, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione dello stesso è fatto obbligo a ciascun Destinatario coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile che, di concerto con il Direttore di Funzione interessato e l'Organismo di Vigilanza, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

I Destinatari dovranno inoltre comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria (fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge) o acquisite attraverso stampa e media, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società e/o fornitore per gli illeciti trattati all'interno della presente Parte Speciale;
- qualora siano a conoscenza di situazioni in cui venga impiegato personale straniero privo di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto.

I Destinatari identificati a vario titolo coinvolti trasmettono, semestralmente, all'Organismo di Vigilanza il flusso informativo periodico cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello, da cui risulti il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati e la corretta attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente documento.

PARTE SPECIALE H)

1.FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è l'identificazione dei comportamenti e dei principi di controllo da porre in essere da parte dei Destinatari del Modello al fine della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*quinqesdecies* rubricati "Reati Tributari".

2.LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

L'articolo 25-*quinqesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla riforma dei reati tributari ovvero dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D. Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente, possa determinarsi la responsabilità amministrativa. Il D.Lgs. n. 75/2020 che attua la direttiva UE 2017/1371 (meglio nota come direttiva PIF) che armonizza nell'eurozona la normativa relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, ha anche ulteriormente ampliato le fattispecie di reato annoverate nell'art. 25-*quinqesdecies*.

Si riportano di seguito le fattispecie di reati previsti dall'art. 25-*quinqesdecies* del Decreto a cui la Società risulta astrattamente esposta:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000): 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 del D. Lgs n. 74/2000): 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo

dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000): 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000): 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 del D. Lgs. 74/2000): 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Così come rappresentato in premessa il D.Lgs. n. 75/2020, dopo il comma 1 dell'art. 25 *quiquiesdecies* ha inserito il seguente: “ 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di **dichiarazione infedele** previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di **omessa dichiarazione** previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a

quattrocento quote; c) per il delitto di **indebita compensazione** previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.”

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività sensibili *infra* descritte, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente documento, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto per tutti i Destinatari del Modello, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la predisposizione dei bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio sindacale o della Società di revisione;
- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4. LE AREE A RISCHIO REATO

Nell'ambito di ciascuna area “a rischio”, gestita totalmente o parzialmente dalla Società, sono state individuate le relative attività c.d. “attività sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Inoltre, sono stati individuati i principali controlli specifici a presidio delle attività sensibili.

In relazione alla commissione dei Reati Tributarî, nel corso delle attività di analisi correlate alla costruzione del proprio Modello e in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, la Società ha individuato le seguenti **Aree a Rischio Reato**:

- Gestione dei flussi monetari e finanziari, con particolare riferimento a:

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari e riconciliazioni bancarie;
 - Gestione degli incassi;
 - Gestione del credito: verifica dello stato dei crediti e delle relative fatture;
 - Gestione dei pagamenti;
 - Gestione della cassa;
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze e incarichi professionali; spese di rappresentanza; attività di sviluppo e di software e servizi;
- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
 - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
 - Acquisto di beni, servizi e consulenze;
 - Gestione dei flussi finanziari infragruppo;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - Operazioni straordinarie;
 - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;
 - Altre operazioni su azioni o quote sociali della società.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni della Società;
- Rapporti con soci, sindaci e revisori, ove nominati;
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale;

- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

❖ **FORMAZIONE DEL BILANCIO E RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO**

- attività di revisione legale dei conti svolta da parte di una Società di revisione;
- previsione di riunioni tra rappresentanti della Società di revisione e del Collegio Sindacale;
- identificazione dei soggetti deputati alla gestione della contabilità generale e alla predisposizione ed approvazione del Bilancio e delle comunicazioni sociali;
- vigilanza, da parte del Collegio Sindacale, sull'effettivo mantenimento dell'indipendenza da parte della Società di revisione e la comunicazione all'OdV dei criteri di scelta della Società di revisione;
- ricezione di apposite lettere di attestazione della veridicità dei dati contenuti nei bilanci della società controllate da parte dei Responsabili Amministrativi delle società stesse;
- istruzioni rivolte alle Funzioni, con cui si stabilisce quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i relativi documenti contabili societari), quali modalità e relativa tempistica, anche attraverso la formale definizione e verifica di un calendario delle operazioni di bilancio;
- verifiche, supportate da evidenze formali, atte ad accertare la completezza delle informazioni presenti in fattura al fine di procedere al pagamento;
- segregazione delle funzioni tra chi provvede all'esecuzione dei pagamenti e chi provvede alla verifica di coerenza del benestare al pagamento;
- tracciabilità, attraverso i sistemi informativi aziendali, di tutte le fatture e verifica dell'esistenza di un benestare (fattura firmata, e-mail, comunicazione interna o altro) al fine di rendere la fattura pagabile;
- esistenza di un sistema di archiviazione delle registrazioni contabili;
- trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale di assemblea ai sensi di legge;
- archiviazione e conservazione, a cura di ciascuna funzione, di tutta la documentazione prodotta;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti legali, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività di supporto, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

5.FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate alle aree sensibili infra trattate di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati.

Qualora si verificassero circostanze non espressamente regolamentate dal Modello, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione

dello stesso è fatto obbligo a ciascun Destinatario coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile che, di concerto con il Direttore di Funzione interessato e l'Organismo di Vigilanza, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

I Destinatari identificati a vario titolo coinvolti trasmettono, semestralmente, all'Organismo di Vigilanza il flusso informativo periodico cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello, da cui risulti il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati e la corretta attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente documento.



ZenithSpa.it

Zenith Services Group S.p.A.

**DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001**

**ALLEGATO 1
Elenco dei reati e degli illeciti ex D.lgs. 231/2001**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2019

Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4/02/2022

Sommario

I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	6
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001]	6
2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [art. 24-bis D.lgs. 231/2001]	12
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [ART. 24-TER D.LGS. 231/2001]	17
4. REATI CONNESSI ALLA FALSIFICAZIONE DI VALORI E DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO [ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001]	20
5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [ART. 25-BIS 1. D.LGS. 231/2001]	23
6. REATI SOCIETARI [ART. 25-TER D.LGS. 231/2001]	26
7. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001]	32
8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [ART. 25.QUATER.1. D.LGS. 231/2001]	34
9. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [ART. 25-QUINQUES D.LGS. 231/2001]	34
10. REATI DI ABUSO DI MERCATO [ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001]	38
11. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001]	41
12. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO [ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001]	42
13. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI [art. 25-octies 1 D.lgs. 231/2001]	45
14. VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001]	47
15. REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001]	49
16. REATI AMBIENTALI [ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001]	49
17. REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE [ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001]	57
18. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA [ART. 25-TERDECIES D.LGS.231/2001]	57
19. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI [ART. 25-QUATERDECIES D. LGS. 231/2001]	58
20. REATI TRIBUTARI [art. 25-quindecies D. Lgs. 231/2001]	60
21. CONTRABBANDO [art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001]	61

22. REATI TRANSNAZIONALI [ART. 10 L. 146/2006]	62
PRINCIPALI SANZIONI	65

I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione da parte di soggetti funzionalmente legati all'Ente, rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente medesimo ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

* * * *

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001]

1.1. Malversazione a danno dello Stato

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316-bis. c.p. "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

1.2. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

I reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art. 640-bis c.p.- "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee¹.

Art. 316-ter.c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso

¹ Comma modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161

tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.²

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

1.3. Truffa in danno dello Stato

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

Art. 640 c.p. "Truffa"

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)³.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7⁴.

1.4. Frode Informatica ai danni dello Stato

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informatica assume rilievo nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per "sistema informatico" deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

Art. 640-ter c.p.- "Frode informatica"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) della L. 9 gennaio 2019, n. 3

³ Numero aggiunto dall'art. 3, comma 28, della L. 15 luglio 2009, n. 94

⁴ Terzo comma modificato dall'art. 8, comma 1 D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.⁵

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7⁶.

1.5. Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Con la Legge n. 190 del 6.11.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012, il Legislatore italiano ha apportato alcune modifiche di sostanza all'art. 317 c.p. (concussione), poi successivamente modificato con la Legge n.69 del 27-05.2015, e introdotto nel D.Lgs. 231/01 il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

In merito all'intervento normativo sul precedente reato di concussione previsto dall'art. 317 c.p., si osserva che la condotta delittuosa originaria è stata in sostanza scissa in due diverse fattispecie criminose ora contenute nell'art. 317 come novellato e nell'art. 319-quater.

Prima nel reato di concussione era punito *“il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”*.

Oggi:

- è punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il *pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio*, solo quando *costringono* (non più quando inducono) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- tanto il *pubblico ufficiale* quanto *l'incaricato di pubblico servizio* qualora *inducano* taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”* (art. 319 quater c.p.).

Art. 317 c.p. *“Concussione”*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni⁷.

Art. 319- quater c.p. *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”⁸*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi⁹.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

1.6. Corruzione

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione (o dell'induzione indebita a dare o promettere utilità) che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione o costrizione.

⁵ Terzo comma introdotto dall'articolo 9 del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 così come modificato dalla Legge di Conversione 15 ottobre 2013, n. 119.

⁶ Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

⁷ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

⁹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69

Per tale ragione sia il corrotto che il corruttore subiscono le pene, secondo quanto di seguito specificato.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione **propria**) sia l'esercizio della funzione (c.d. **impropria**). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. **antecedente**) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. **sussequente**).

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione¹⁰

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni¹¹.

art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni¹²

Ai sensi dell'art. 319 bis c.p. ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

art. 319-ter – Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni¹³.

art. 320 – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio¹⁴. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Tale norma – che secondo parte della dottrina descrive una figura di reato autonoma – estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 319 cod. pen. ad ogni incaricato di un pubblico servizio (anche se non riveste la qualità di pubblico impiegato), nonché delle disposizioni di cui all'art. 318 cod. pen. all'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. In tali casi è prevista la riduzione delle pene, in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità

art. 322 – Istigazione alla corruzione

¹⁰ sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

¹¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69 e dall'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019, n. 3

¹² Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69

¹³ così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. h), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69

¹⁴ così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo¹⁵.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri¹⁶.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

art. 322-bis – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri¹⁷

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale¹⁸.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali¹⁹;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali²⁰;

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma,²¹ 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.²²

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

1.7. Traffico di influenze illecite

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” ha previsto la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) con:

¹⁵ così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

¹⁶ così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

¹⁷ così sostituita dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificata dall'art. 1, comma 1, lett. o) della L. 9 gennaio 2019, n. 3

¹⁸ Numero aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 20 dicembre 2012, n. 237

¹⁹ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o) della L. 9 gennaio 2019, n. 3

²⁰ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o) della L. 9 gennaio 2019, n. 3

²¹ Le parole: “319-quater, secondo comma,” sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

²² Le parole: “ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria” sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1, della L. 3 agosto 2009, n. 116; così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) della L. 9 gennaio 2019, n. 3

1. l'assorbimento del reato di millantato credito ed abrogazione dell'art. 346 c.p. In particolare, il reato in oggetto è integrato non soltanto dal materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente tra il soggetto che si propone come intermediario ed il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ma anche dalla mera vanteria di una qualche influenza su taluno dei soggetti qualificati ex artt. 357 e 358 c.p.
2. la sostituzione dell'originaria connotazione di tipo strettamente economico (l'art. 346 bis comma 1 ante-riforma fa riferimento all'ottenimento od alla promessa di denaro o di altro «vantaggio patrimoniale»). del tornaconto dell'intermediario tra il privato ed il pubblico ufficiale con l'ottenimento (o la promessa) di una qualsiasi «utilità»;
3. l'inserimento, oltre a quei fatti che potrebbero essere ricondotti al paradigma della c.d. corruzione propria (ossia, atti contrari ai doveri derivanti dalla pubblica funzione o dal pubblico servizio esercitati; ritardo/omissione di atti che sarebbero dovuti da parte del pubblico agente), ovvero al modello della c.d. corruzione in atti giudiziari, di tutti quei comportamenti che potrebbero rientrare nell'ipotesi generale di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) quali condotte rilevanti.

Art. 346-bis c.p.- *Traffico di influenze illecite*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi;

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

1.8 Peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio.

Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale e sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio), il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto nel novero dei reati presupposto le seguenti fattispecie:

- **peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.)**, tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;

- **peculato mediante profitto dell'errore altrui**, tale reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Il reato in esame potrebbe verificarsi con condotte analoghe a quelle esposte per il Peculato (art. 314) ma giovandosi dell'errore altrui.

- **abuso d'ufficio**, tale fattispecie di reato si configura laddove, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità (decreto semplificazioni - D.L. 16 luglio 2020, n. 76), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [art. 24-bis D.lgs. 231/2001]

A far data dal 5 aprile 2008, la Legge 48/08 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica ha esteso, con l'introduzione dell'articolo 24-bis nel D.Lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica".

Rispetto al reato di Frode Informatica (art. 640-ter c.p.) già contemplato dal Decreto (art. 24) e che presuppone che il reato assume rilievo solo se realizzato in danno della P.A., i nuovi reati estendono la responsabilità degli enti anche quando questi siano commessi nei confronti di privati, se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 24-bis sono i seguenti:

- art. 491-bis – *Documenti informatici* ;
- art. 615-ter – *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*;
- art. 615-quater – *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*;
- art. 615-quinquies – *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*;
- art. 617-quater – *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*;
- art. 617-quinquies – *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*;
- art. 635-bis – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*;
- art. 635-ter – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*;
- art. 635-quater – *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*;
- art. 635-quinquies – *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*;
- art. 640-quinquies – *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*.

Di seguito si evidenzia quanto previsto negli articoli sopra menzionati.

2.1. Documenti informatici

*Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o avente finalità probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici*²³.

La norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici alle falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria secondo le norme civilistiche²⁴.

La condotta illecita può quindi concretizzarsi nell'alterazione di dati contenuti su Hard Disk e di documenti elettronici (file), pubblici, con finalità probatoria (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: accettazioni contrattuali, disposizioni bancarie, documenti di word di vario genere, e-mail contenenti informazioni rilevanti, file di log, algoritmo della firma elettronica, ecc..).

²³ Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

²⁴ Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr.art. 1, lettera p) del D. Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico);
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione

2.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma in esame punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. "hackers", e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema aziendale o di terzi, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato,, attraverso:

- utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- inserimento nel PC di un collega mediante l'individuazione di falle nella sicurezza dei PC;
- promozione del proprio utente ad amministratore mediante l'uso di SW di hacking;
- accesso a siti web mediante inserimento di opportune stringhe di caratteri;
- accessi a siti web utilizzando cookies;
- accessi a siti web mediante il superamento della capacità della memoria RAM;
- accesso a sistemi informatici utilizzando virus inseriti in e-mail.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

2.3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 Euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617quater.

La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all'accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all'accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

2.4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. "virus", che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi e più precisamente il reato potrebbe essere commesso attraverso l'Utilizzo scorretto della posta elettronica tramite la quale è possibile inviare in allegato dei file "nocivi" (virus) o un link per il suo download, finalizzato alla distruzione di dati/informazioni di enti concorrenti, pubblici o privati.

2.5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

La condotta punita dalla norma consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni (via Internet o attraverso qualsiasi altra rete) relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle ovvero con l'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

2.6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'Art. 617-quater.

La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

2.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”²⁵.

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di una società concorrente, al fine di alterare o cancellare informazioni e dati di quest'ultima (quali ad esempio quelli relativi al bilancio o alle quote di mercato), ad esempio con sistemi operativi distribuiti su live CD in modo da bypassare le regole di sicurezza e catturare dati sul disco fisso, ovvero con virus inseriti nelle e-mail, mediante l'installazione di software di hacking, l'inserimento di opportune stringhe di caratteri, ecc..

2.8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata²⁶.

La norma punisce le condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione fraudolenta nel sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di alterare o cancellare informazioni o dati concernenti, ad esempio, l'esito dei controlli effettuati dall'Autorità di Vigilanza, dichiarazioni fiscali, ecc...

2.9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

²⁵ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

²⁶ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”²⁷.

La norma in questione punisce le condotte di danneggiamento di cui all'art. 635 bis c.p. aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico, tra cui rientrano quella di “rendere in tutto od in parte inservibile” il sistema informatico e quella di averne “ostacolato gravemente” il funzionamento.

Il riferimento al fatto che il danneggiamento punito possa essere commesso anche attraverso “l'introduzione o la trasmissione di dati” dimostra l'attenzione del Legislatore alla punizione delle condotte che si concretizzano nella diffusione di virus informatici.

2.10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”²⁸.

Per la descrizione della condotta si vedano le precedenti fattispecie.

La norma in questione punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli “eventi” aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 ter c.p..

2.11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005. La disposizione in esame è un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: la condotta sanzionata è costituita dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

²⁷ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

²⁸ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [art. 24-ter D.lgs. 231/2001]

La Legge del 15 luglio 2009 n.94 ha introdotto i seguenti delitti di criminalità organizzata:

- art. 416 c.p. – *Associazione per delinquere* ;
- art. 416, co. 6 c.p. – *Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù e di tratta di persone*;
- art. 416-bis c.p. – *Associazione di tipo mafioso*;
- art. 416-ter c.p. – *Scambio elettorale politico-mafioso*;
- art. 630 c.p. – *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*;
- Art. 74, DPR 309/90 – *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*;
- Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p. – *Delitti in tema di armi e di esplosivi*;

Tra gli articoli richiamati²⁹, in particolare si evidenziano i seguenti.

3.1. Associazione per delinquere³⁰

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600³¹, 601³², 601-bis e 602³³, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n.91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma³⁴.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma³⁵.

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione.

Inoltre, la legge 236/2016 ha inserito nel Codice penale il nuovo articolo 601-bis ("Traffico di organi prelevati da persona vivente").

“Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

²⁹ Gli articoli 416 e 416 bis del c.p. e l'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 erano già richiamati tra i reati transnazionali (si veda oltre).

³⁰ Articolo così modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236

³¹ riduzione o al mantenimento in schiavitù (art.600 c.p.)

³² tratta e commercio di schiavi (art.601 c.p.)

³³ acquisto e alienazione di schiavi (art.602 c.p.);

³⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 5, L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 2, comma 1, L. 11 dicembre 2016, n. 236

³⁵ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. ⁽²⁾

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma".

3.2. Associazione di tipo mafioso³⁶

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni³⁷.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni³⁸.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma³⁹.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta⁴⁰ e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere⁴¹, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

³⁶ così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

³⁷ Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 1), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69

³⁸ Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 2), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69

³⁹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 3), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69

⁴⁰ Le parole: " alla 'ndrangheta" sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50

⁴¹ Le parole: "anche straniere", sono state inserite nell'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

3.3. Scambio elettorale politico-mafioso⁴²

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

3.4. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

3.5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

⁴² Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

3.6. Delitti in tema di armi e di esplosivi

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

I delitti in tema di armi e di esplosivi sono fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo.

4. REATI CONNESSI ALLA FALSIFICAZIONE DI VALORI E DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO [art. 25-bis D.lgs. 231/2001]

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-bis sono i seguenti:

- art. 453 – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 – Alterazione di monete;
- art. 455 – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- art. 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
- art. 464 – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- art. 473 – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.
- art. 474 – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

4.1. Reati legati alla gestione di valori

Art. 453 “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”⁴³.

Art. 454 “Alterazione di monete”.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455 “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 459 c.p. “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”.

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”.

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516⁴⁴.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”⁴⁵.

Art. 464 c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

⁴³ Ultimi due Comma aggiunti dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125

⁴⁴ omma così modificato dall'art. 5, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125

⁴⁵ Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 25 settembre 2001, n. 350

Le condotte relative agli articoli sopra esposti possono essere distinte in:

1. contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
2. alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
3. introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati:
 - l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato valori altrove contraffatti;
 - la detenzione rappresenta la disposizione, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, dei valori contraffatti o alterati;
 - la spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, i valori contraffatti o alterati;
4. acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione:
 - l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di valori;
 - la ricezione, invece, è rappresentata dal semplice rendersi destinatari dei predetti valori per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione i valori contraffatti o alterati.

Per valori si intendono: monete, valori di bollo, carte filigranate, carte e cedole al portatore emessi dai Governi (ossia banconote, biglietti dello Stato, carte al portatore) e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

La rilevazione è finalizzata ad individuare le eventuali condotte che mettono in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario (c.d. "reati di falso"). Le condotte delittuose sono indicate nell'art. 453 cod. pen., mentre i successivi articoli citati prevedono ipotesi analoghe con alcune specifiche peculiarità.

Mentre, da un punto di vista pratico, appaiono difficilmente configurabili ipotesi in cui possa ravvisarsi la responsabilità della Società nei reati di falsificazione o alterazione di monete o contraffazione di carta filigranata, risultano pienamente ipotizzabili i reati di spendita – eventualmente in buona fede – di monete falsificate, nel caso in cui non siano adottati i presidi previsti dalla legge per il ritiro dalla circolazione delle monete false comunque pervenute nella disponibilità della Società.

4.2. Reati legati alla gestione di segni di riconoscimento

Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"⁴⁶. *Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

⁴⁶ Questo articolo è così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a), della L. 23 luglio 2009, n. 99

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione⁴⁷.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. E' richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui⁴⁸. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-ter c.p..

Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”⁴⁹

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il bene giuridico tutelato dalle ultime due fattispecie di reato è comunemente individuato nella fede pubblica e, più precisamente, nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. Queste norme sono dunque volte a sanzionare l'ampio ventaglio di condotte che intercorrono tra la contraffazione o alterazione dei marchi o segni distintivi registrati ovvero delle invenzioni industriali, opere dell'ingegno, modelli e disegni assoggettati a brevetti, fino alla commercializzazione dei prodotti con segni falsi.

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [art. 25-bis 1. D.lgs. 231/2001]

la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del “Made in Italy”, dei consumatori e della concorrenza, oltre a modificare l'articolo 25-bis, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 il nuovo

⁴⁷ Per “fare uso” dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc..

⁴⁸ Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), all'art. 2 recita: “La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.”

⁴⁹ Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n. 99

articolo 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" portando nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate.

I reati in oggetto prevedono la sanzionabilità della Società per i delitti contro l'industria e il commercio dei seguenti articoli del codice penale:

- art. 513 – *Turbata libertà dell'industria o del commercio*;
- art. 513-bis – *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*;
- art. 514 – *Frodi contro le industrie nazionali*;
- art. 515 – *Frode nell'esercizio del commercio*;
- art. 517 – *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*;
- art. 516 – *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*;
- art. 517-quater – *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*.
- art. 517-ter – *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*;

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

5.1. Reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali

Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

5.2. Frodi commerciali

Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera

o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e⁵⁰ con la multa fino a ventimila euro⁵¹.

E' sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino.

La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

5.3. Reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari

Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517-quater. C.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"⁵²

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

5.4. Usurpazione dei titoli di proprietà industriale

Art. 517-ter c.p.: "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"⁵³

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei

⁵⁰ Parole introdotte dall'art. 15, comma 1, lett. d), della L. 23 luglio 2009, n. 99

⁵¹ Parole così sostituite dall'art. 1, comma 10, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80

⁵² Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. e) della L. 23 luglio 2009, n. 99

⁵³ Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n. 99

marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati.

La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p..

6. REATI SOCIETARI [art. 25-ter D.lgs. 231/2001]

La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 25-ter del Decreto è stato introdotto dal D.Lgs. 61/2002, che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25-ter è costituita dal fatto che il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse della Società, vale a dire mirando ad ottenere un risultato apprezzabile per la Società stessa, (risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto).

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Nella descrizione che segue non si è tenuto conto del delitto di cui all'art. 2624 cod. civ. in tema di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione", in quanto reato proprio delle società di revisione e soggetto a recente riordino⁵⁴.

L'art. 1 co. 77 della L. 190/2012 introduce tra i reati societari (lettera "s-bis") del Decreto il reato di "corruzione tra privati", mentre la legge n. 69/2015 e successivamente il D.Lgs. 38/2017 hanno:

- modificato la disciplina del falso in bilancio nell'ambito delle società non quotate (art. 2621 c.c.);
- introdotto ipotesi specifiche da cui far conseguire le pene ridotte in caso di commissione del reato ex art. 2621 c.c. (art. 2621-bis e 2621-ter);
- modificato la disciplina del falso in bilancio nell'ambito delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- predisposto, all'esito del modificato impianto dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e ss. c.c.), anche un coordinamento con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex d.lgs. n. 231/2001
- modificato la disciplina della corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., estendendone l'applicabilità anche agli enti privi di personalità giuridica ed eliminando il riferimento al documento;
- introdotto la disciplina del reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

6.1. False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità

Art. 2621 c.c.: "False comunicazioni sociali"⁵⁵

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del

⁵⁴ Il Decreto Legislativo n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ha abrogato, a decorrere dal 7 aprile 2010, l'art. 2624 del codice civile, concernente il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, sostituendolo con la nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. stesso.

Poiché l'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, che richiama l'art. 2624 del codice civile, non è stato conseguentemente modificato sostituendo il richiamo alla norma abrogata con quello alla nuova disposizione, si pongono seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli enti per le condotte in questione.

⁵⁵ Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69

gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c.: “Fatti di lieve entità”⁵⁶

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 6 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La norma è diretta a salvaguardare il principio della buona fede che ciascuna società deve rispettare nei confronti dei soci, degli investitori e del pubblico in genere e a tutelare la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della collettività.

Il reato può verificarsi qualora vengano esposti in bilanci, relazioni o comunicazioni sociali fatti materiali non veritieri ovvero vengano omesse informazioni obbligatorie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci o il pubblico. Attesa la formulazione della disposizione in esame – che prevede, a livello quantitativo, specifiche soglie di punibilità – sembrano rimanere escluse dall'ambito di applicazione della presente norma le informazioni di tipo “qualitativo”, inidonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Art. 2622 c.c.: “False comunicazioni sociali delle società quotate”⁵⁷

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

6.2. Impedito controllo

Art. 2625 c.c.: “Impedito controllo”

⁵⁶ Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69

⁵⁷ Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €⁵⁸.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58⁵⁹.

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall'ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all'interno della società

6.3. Reati sul Capitale

Art. 2626 c.c.: “Indebita restituzione dei conferimenti”

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

Art. 2627 c.c.: “Illegale ripartizione di utili e riserve”

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La norma è diretta a salvaguardare la capacità finanziaria delle società.

Art. 2628 c.c.: “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti.

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Art. 2629 c.c.: “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

⁵⁸ L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Tale reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. dal D. Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punito ai sensi dell'art. 29 di tale decreto, in vigore dal 7 aprile 2010, che prevede la procedibilità d'ufficio e sanzioni più gravi se viene procurato un danno ai soci e a terzi, o nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

⁵⁹ Comma aggiunto dall'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma è diretta a tutelare i creditori delle società commerciali sia dal punto di vista della capacità finanziaria sia dal punto di vista della permanenza del soggetto debitore.

Art. 2632 c.c.: “Formazione fittizia del capitale”

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

Art. 2633 c.c.: “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma è diretta a salvaguardare la difesa della massa dei creditori nella fase della liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) della società.

6.4. Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

Art. 2635 c.c.: “corruzione tra privati”⁶⁰

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, da' o promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore dell'utilità date, promesse o offerte.⁶¹

⁶⁰ Articolo così modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 75

⁶¹ Il comma 5 che recitava “*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi*” è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. a), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.

Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati)⁶²

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata⁶³.

I reati di **corruzione tra i privati** ed **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente solo nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile e nel primo comma dell'art. 2615-bis (si prevede la responsabilità per le imprese che corrompono, ma non per le imprese che vengono corrotte).

Le modifiche apportate al reato dalla L. 190/2012 e, successivamente dal D.Lgs. 38/2017, in realtà portano ad una costruzione più nominale-concettuale di corruzione tra privati, che reale e sostanziale.

Infatti, anche sul punto appare chiaro che il legislatore si è discostato dal dettato della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012, rimanendo legato nella sostanza al precedente reato di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" di cui al vecchio art. 2635 c.c.

La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati firmatari, in base agli artt. 7 e 8, la punizione come reato della **corruzione attiva e passiva nel settore privato**, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi, in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente privato, affinché questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione dei loro doveri.

Il legislatore italiano nella L. 190/2012 e, successivamente dal D.Lgs. 38/2017, ha invece disposto che il reato si perfeziona **solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi**.

Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un "reato societario", essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.

Mentre la Convenzione di Strasburgo intende punire il comportamento di chi dia o prometta il vantaggio indebito e di chi riceva la dazione o promessa del vantaggio stesso al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri, oggi nell'art. 2635 c.c. e nell'art. 2635-bis c.c., come novellati, i reati sussistono solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società, altrimenti l'atto corruttivo non è perseguito.

I reati così come previsti dal legislatore italiano non sono perciò diretti a garantire un comportamento etico sul mercato e nella concorrenza.

L'unico segnale positivo in tale ultima direzione, tuttavia di scarso effetto pratico, si rinviene solo nella previsione di **procedibilità d'ufficio** (per la corruzione tra privati) qualora dal reato derivi una **distorsione della concorrenza**.

6.5. Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636 c.c.: "Illecita influenza sull'assemblea"

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La norma è diretta a tutelare la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare nelle società.

⁶² Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38

⁶³ Il comma 3 che recitava "Si procede a querela della persona offesa" è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. b), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.

6.6. Aggiotaggio

Art. 2637 c.c.: “Aggiotaggio”

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

La norma è diretta sia ad evitare operazioni scorrette volte alterare il valore di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati e, parallelamente, sia a conservare la stabilità patrimoniale delle società bancarie.

6.7. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art. 2638 c.c.: “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della dir. 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”⁶⁴.

La norma è diretta a tutelare la correttezza dei rapporti tra la Società ed enti deputati per legge alla vigilanza sulla medesima, al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di vigilanza sulle società, rimuovendo ogni forma di ostacolo.

L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza si realizza in due ipotesi:

- nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) al fine di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza:

⁶⁴ Comma aggiunto dall'art. 101, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1 del medesimo D.Lgs. 180/2015

- a) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
- b) occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- nel caso in cui la condotta, anche omissiva, degli stessi soggetti, indipendentemente dal fine perseguito, ostacoli effettivamente l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza.

La norma non specifica quali siano le “autorità pubbliche di vigilanza” destinatarie della tutela penale. Al riguardo, si evidenzia come sul punto si fronteggiano due opposti orientamenti. Il primo, facendo leva sulla circostanza che la disposizione in commento è volta a riunificare le fattispecie di ostacolo nei confronti della Banca d'Italia e della Consob originariamente contenute nel TUB e nel TUF, ne limita l'applicabilità alle sole “authorities” di settore in senso stretto (es.: Consob, Banca d'Italia, Isvap, Covip, Uic ...). Il secondo orientamento, del quale vi è traccia nelle linee guida di talune associazioni di categoria, estende la nozione in commento a qualunque soggetto pubblico che detenga poteri di natura ispettiva o di controllo.

6.8. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Art. 2629-bis c.c.: “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La figura delittuosa mira a punire il mancato rispetto degli obblighi di preventiva comunicazione e/o di astensione cui sono tenuti gli amministratori in ipotesi di interessi detenuti in proprio o per conto di terzi in una determinata operazione della società, quando da tale inadempimento derivi un danno alla società medesima o a terzi.

La norma è diretta a salvaguardare la sana e prudente gestione della società in qualsiasi operazione e ad evitare operazioni scorrette, a tutela sia della società stessa sia dei terzi.

7. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [art. 25-quater D.lgs. 231/2001]

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.

Inoltre, ai sensi del terzo comma del citato articolo è previsto che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quater del D. Lgs 231/2001: “Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico”

- 1) *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*

- b) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 2) *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 3) *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
- 4) *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

L'art. 25-quater del Decreto, a differenza di quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel Decreto, opera un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi – attuali e future – di reati terroristici ed eversivi, mediante un richiamo agli articoli del codice penale, alle Leggi Speciali in materia, nonché all’art. 2 della citata Convenzione di New York che prevede la punibilità di “chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l’intento di utilizzarli, anche solo parzialmente, al fine di compiere atti sinteticamente qualificabili come di natura terroristica. Nell’articolo in esame non si rinviene un elenco dettagliato dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell’ente, ma ci si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall’art. 2 della Convenzione di New York; per diretta conseguenza, le sanzioni eventualmente inflitte all’Ente sono state determinate in misura variabile e condizionata all’individuazione della singola fattispecie di reato costituente il presupposto per l’imputabilità in capo all’Ente dei reati di cui all’art. 25 quater.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell’articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si richiamano “Assistenza agli associati” (art. 270-ter c.p.); “Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale” (art. 270-quater c.p.); “Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale” (art. 270-quinquies c.p.); “Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo” (art. 270 quinquies 1 c.p.); “Condotte con finalità di terrorismo” (art 270-sexies c.p.); “Attentato per finalità terroristiche o di eversione” (art. 280 c.p.).

I reati rientranti nell’ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.

Ai sensi dell’art. 2, espressamente richiamato dall’art. 25 quater, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Realizza ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

1. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o

deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Nella fattispecie, potrebbe essere possibile che siano instaurati, nell'interesse della Società, rapporti con clienti che perseguano, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo, sovversione o eversione dell'ordine costituzionale, agevolandoli nella realizzazione dei loro criminosi obiettivi. Tali norme tendono, infatti, a punire non solo fattispecie di costituzione di associazioni terroristiche e/o sovversive, ma anche qualsiasi ipotesi di fiancheggiamento o sostegno alle stesse attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie – sia mediante erogazioni liberali sia nell'ambito dello svolgimento dell'attività finanziaria tipica – nonché di mezzi di trasporto, rifugi o sedi logistiche.

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001]

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. "25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

Il reato in esame punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili, nonché chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, intendendosi come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

9. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", e successivamente il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, hanno modificato l'art.25-quinquies del d.lgs 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

I delitti sanzionati sono:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);

- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);
- tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis cod.pen.);
- adescamento di minorenni (609-undecies).

Art. 600 c.p.: “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”⁶⁵

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p.: “Prostituzione minorile”⁶⁶

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p.: “Pornografia minorile”⁶⁷

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

⁶⁵ così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24

⁶⁶ così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

⁶⁷ così sostituito dall'art. 2, co. 1, L. 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

Art. 600-quater c.p.: “Detenzione di materiale pornografico”

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1 c.p.: “Pornografia virtuale”⁶⁸

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p.: “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 601 c.p.: “Tratta di persone”⁶⁹

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni⁷⁰.

Art. 602 c.p.: “Acquisto e alienazione di schiavi”⁷¹

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis c.p.: “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”⁷²

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

⁶⁸ Questo articolo è stato inserito dall'art. 4 della L. 6 febbraio 2006, n. 38

⁶⁹ Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24

⁷⁰ Ultimi due comma aggiunti dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21

⁷¹ Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108

⁷² Articolo introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della suddetta L. 199/2016

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p.: “Adescamento di minorenni”⁷³

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Tali norme puniscono chiunque riduca o mantenga persone in schiavitù e chi ne faccia oggetto di tratta, acquisto o alienazione; chiunque induca alla prostituzione una persona minorenne; chiunque sfrutti minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico; chiunque organizzi o propagandi iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (c.d. turismo sessuale).

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso le attività connesse alla tratta di persone, al c.d. “turismo sessuale” ovvero a fatti di pedopornografia.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile). Vi sono tuttavia ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

A titolo puramente esemplificativo è opportuno richiamare alcuni strumenti di prevenzione che la società o ente potrà predisporre per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. In particolare, la società o l'ente potrà:

- introdurre uno specifico divieto nel codice etico in tema di pornografia minorile;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”;
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù e all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita,

⁷³ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti, la tratta degli schiavi e l'intermediazione illecita (c.d. "caporalato"). Allo scopo di prevenire la commissione di tali reati la società o l'ente potrà:

- prevedere, nel codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza;
- diversificare i punti di controllo all'interno della struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui le singole società o enti individuino aree a più alto rischio reato (in questi casi indicatori di rischio potrebbero essere l'età, la nazionalità, il costo della manodopera, ecc.);
- richiedere e verificare che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di:
 - tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

10. REATI DI ABUSO DI MERCATO [art. 25-sexies D.lgs. 231/2001]

Il D.Lgs. n. 107/2018, recante "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE" ha integrato e modificato le disposizioni del Testo Unico della Finanza, al fine di coordinarle e/o adeguarle alle previsioni di rango europeo contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014. L'intervento di integrazione e/o riordino ha inciso anche sulle disposizioni di cui agli artt. 184 e 185 del TUF (Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato), previste quali reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

10.1. Abuso di informazioni privilegiate

Art. 184 D. lgs. 58/1998 (TUF) – Abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.*

2. *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

3. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

3-bis. *Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), , la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni".*

4. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)*

La norma punisce tre condotte criminose, riferibili ai soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate a motivo della propria professione, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero della partecipazione ad organi di amministrazione, direzione o controllo dello stesso (c.d. insider "primari").

Nel dettaglio, sono punite le seguenti condotte:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (c.d. trading);

- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari (c.d. *tuyautage*).

Il reato in esame, così come il reato di “Manipolazione del mercato”, successivamente trattato, è punito qualora attenga a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, mentre sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 184 TUF (così come del successivo art. 185) le “operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi”, nonché le “negoiazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, e operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento”.

A seguito delle recenti modifiche legislative – derivanti dal recepimento della Direttiva Market Abuse – è stato ampliato l'ambito soggettivo della fattispecie, rendendo punibile anche l'insider da reato, ovvero sia la condotta di colui che, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, ponga in essere una delle condotte rilevanti.

Un'ulteriore modifica della disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate, risiede nell'introduzione della fattispecie dell'*insider trading* c.d. “secondario”: la nuova disciplina, infatti, vieta agli *insider* secondari il compimento di tutte le condotte vietate agli *insider* primari (*trading*, *tipping*, *tuyautage*), e non della sola attività di *trading*, come in precedenza.

Sono *insider* secondari i soggetti che, a qualunque titolo, si trovino a detenere un'informazione privilegiata senza che essa sia stata acquisita in virtù della partecipazione al capitale, o di un incarico societario o dello svolgimento di un'attività lavorativa, professione o ufficio.

Con riferimento al concetto di informazione privilegiata, il D.Lgs. 107/2018 ha abrogato l'art. 181 del TUF, che ne conteneva la definizione, ed ha inserito, all'art. 180 del TUF, al comma 1 lettera b-ter) il richiamo esplicito alla definizione di informazione privilegiata prevista dall'art. 7, paragrafi da 1 a 4 del regolamento (UE) n. 596/2014.

La suddetta previsione definisce l'informazione privilegiata come:

“1. a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

10.2. Manipolazione del mercato

Art. 185 D. lgs. 58/1998 (TUF) – Manipolazione del mercato

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni⁷⁴.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2)

La norma punisce chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

La fattispecie mira a reprimere le seguenti condotte, poste in essere al fine di arrecare turbamento al valore di mercato di strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata richiesta la quotazione:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate;
- compimento di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si evidenzia come possano costituire reato, qualora siano accompagnati dal dolo e dall'idoneità a provocare alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari:

- la diffusione, tramite mezzi di informazione, ivi compreso internet ed ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- l'assunzione di posizioni a lungo termine con successivi acquisti e diffusione di notizie positive fuorvianti;
- l'assunzione di posizioni a breve termine con successive vendite e diffusione di notizie negative fuorvianti;

⁷⁴ In base all'art. 39.1, L. 28 dicembre 2005 n. 262, le sanzioni pecuniarie previste da questo provvedimento “che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate”.

- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale;
- l'effettuazione di operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- l'utilizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Il recente intervento normativo citato (D.Lgs. 107/2018) ha inserito la previsione secondo la quale non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Tale novella ha inserito altresì altre fattispecie in materia di abuso di mercato, in particolare il divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) e il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazioni illecite di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

11. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [art. 25-septies D.lgs. 231/2001]

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una rata non superiore a sei mesi".

L'art. 589 c.p. (Omicidio colposo) espressamente prevede:

- *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni⁷⁵.*
- *Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*
- *Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni⁷⁶.*
- *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici⁷⁷".*

⁷⁵ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102; per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, vedi l'art. 3, della medesima L. 102/2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 ed, infine, dall'art. 1, comma 1, lett. c), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016

⁷⁶ Comma inserito dall'art. 12, comma 2, L. 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 15 febbraio 2018

⁷⁷ Le parole: "anni dodici" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

L'art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose) stabilisce:

- Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
- Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
- Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni⁷⁸.
- Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni⁷⁹.
- Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
- Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, qualora si cagionino lesioni, gravi o gravissime, ad un lavoratore, conseguenti ad una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall'art. 43 del c.p. A tale riguardo, si rammenta che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto Legislativo 231/2001, tutte punite a titolo di dolo, ossia quando il soggetto tenga le suddette condotte con coscienza e volontà.

12. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTRICICLAGGIO [art. 25-octies D.lgs. 231/2001]

Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il medesimo Decreto legislativo 231 del 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l'ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

L'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio ha disposto l'introduzione dell'art. 648-ter. 1 codice penale rubricato "Autoriciclaggio" prevedendo contestualmente anche la responsabilità amministrativa dell'ente per suddetto reato.

⁷⁸ Comma modificato dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689 e sostituito dall'art. 2, comma 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102; per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, vedi l'art. 3, della predetta L. 102/2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 ed, infine, dall'art. 1, comma 3, lett. e) ed f), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016

⁷⁹ Comma inserito dall'articolo 12, comma 3, L. 11 gennaio 2018, n. 3

La finalità comune delle norme in esame è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico legale di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine di:

1. evitare la "contaminazione" del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque "al netto" dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
2. agevolare l'identificazione di coloro che "maneggiano" tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;
3. scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto.

I reati in esame sono considerati pertanto plurioffensivi, in quanto suscettibili di ledere - con un'unica condotta materiale - tanto il patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto, (la quale vede diminuire le chance di recupero del bene sottratto), quanto l'amministrazione della giustizia in sé, per effetto della dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all'opera dell'Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposti.

Presupposto comune alle tre fattispecie, è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito (c.d. reato presupposto), tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il Legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, denaro, beni e altre utilità: rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai comuni mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un'utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti. Il reato è ravvisabile anche quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione, come si dirà, che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del bene (e può avere ad oggetto anche l'equivalente, ossia quanto ricavato, ad esempio, dalla vendita del bene oggetto del delitto presupposto, ovvero il bene acquistato con il denaro proveniente dalla commissione dello stesso).

Infine, con il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, in relazione ai lineamenti strutturali delle varie fattispecie criminose di riciclaggio, la principale novità deve rinvenirsi nel fatto che ora **il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati** di cui agli artt. 648-bis e 648-ter1 c.p. **possono provenire indifferentemente da qualsiasi reato**; dunque, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e finanche da delitti colposi. È stato, dunque, ampliando il novero delle attività criminose sottostanti che generano i beni riciclati, estendendo i reati presupposti rilevanti ai sensi delle norme incriminatrici poste dal legislatore a presidio del fenomeno del riciclaggio anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi.

Con riferimento a quanto sopra, è possibile osservare come nella versione precedente alla novella i delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter1 c.p. prevedevano quali reati presupposti delle rispettive condotte criminose i soli delitti non colposi, mentre il recepimento delle indicazioni della direttiva UE prevede la soppressione delle parole "non colposo" dal testo degli artt. 648-bis e 648-ter1 c.p.; di talché i moduli di incriminazione di nuovo conio si allineano sul piano descrittivo del delitto presupposto ai delitti di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. e a quello di reimpiego ex art. 648-ter c.p. Per il vero anche **il bacino di operatività del delitto di ricettazione viene ampliato** con la sostituzione della locuzione "delitto" alla parola "reato" nel terzo comma dell'art. 648 c.p.

Con riferimento a tutte le fattispecie delittuose citate, come detto, si prevede l'inserimento nel novero dei reati presupposti anche delle fattispecie contravvenzionali.

12.1. Ricettazione

Art. 648 c.p.: "Ricettazione"

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai*

sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)⁸⁰.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

12.2. Riciclaggio

Art. 648-bis c.p.: ”Riciclaggio”

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000⁸¹.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Le condotte sanzionate sono tre:

- sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto e/o contravvenzione;
- trasferimento degli stessi: è una specificazione della prima condotta e consiste nello spostamento dei valori di provenienza illecita da un soggetto ad un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro specifica destinazione;
- compimento di altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita: dato che “operazioni” è concetto di genere, non suscettibile di particolari limitazioni, il riciclaggio deve ritenersi, nella sostanza, un reato a forma libera.

Si ha il reato di riciclaggio anche quando l'autore del delitto da cui il denaro, beni o altre utilità provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato in esame si realizza qualora la Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto e/o contravvenzione, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

12.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter c.p.: ” Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”

⁸⁰ Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119

⁸¹ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000⁸².
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

12.4. Autoriciclaggio

Art. 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio"⁸³

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.
5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

13. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI [art. 25-octies 1 D.lgs. 231/2001]

Nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, è stato pubblicato il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, che rappresenta l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; tale previsione costituisce l'ultimo presidio in un campo sempre più di rilievo sia nella lotta alla criminalità organizzata, sia nella sicurezza dei mercati.

Il predetto intervento legislativo ha un importante riflesso anche sulla disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001, in quanto viene introdotto un nuovo articolo, ovvero l'art. 25-octies 1, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Viene così ampliato il catalogo dei reati presupposto 231 annoverando fra i reati presupposto le seguenti fattispecie:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.): "Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o

⁸² Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L. 15 dicembre 2014, n. 186

⁸³ Articolo inserito dall'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186, modificato dal D. Lgs. 195/2021

acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.): “L'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.): “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”

In relazione a tale ultimo delitto, il D. Lgs. 184/2021 ha provveduto ad ampliare il relativo ambito di operatività prevedendo una circostanza aggravante nel caso in cui dalla alterazione del sistema informatico derivi un trasferimento “di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.

Infine, al comma 2 dell'art. 25 octies 1 sono annoverata tre fattispecie: Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

14 . VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [art. 25-novies D.lgs. 231/2001]

La norma contempla alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali, ad esempio:

- la diffusione senza averne diritto, di copie di opere dell'ingegno protette attraverso l'immissione su reti telematiche;
- la duplicazione abusiva e la diffusione nel territorio dello Stato di programmi informatici senza la preventiva comunicazione alla SIAE;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione e diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, scientifiche, didattiche, ecc..).

Sono previste sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di cinquecento quote ed interdittive fino ad 1 anno.

Art. 171 l. n. 633/1941⁸⁴

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...]

La pena è la reclusione fino ad un anno o la multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis l. n. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter l. n. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo,

⁸⁴ Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione

proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-ter quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies l. n. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies l. n. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad

accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

15. REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [art. 25-decies D.lgs. 231/2001]

Art. 377-bis c.p.: “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

Il reato può configurarsi, con riferimento ad ipotesi di indagini o di procedimenti giudiziari penali riguardanti o connessi con l'attività aziendale anche a livello nazionale.

16. REATI AMBIENTALI [art. 25-undecies D.lgs. 231/2001]

1. Ecoreati

Art. 452-bis c.p.: “Inquinamento ambientale”⁸⁵

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p.: “Disastro ambientale”⁸⁶

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p.: “Delitti colposi contro l'ambiente”⁸⁷

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies c.p.: “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”⁸⁸.

⁸⁵ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015

⁸⁶ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68

⁸⁷ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies c.p.: “Circostanze aggravanti”⁸⁹.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

2. Reati inerenti alle specie e ai siti protetti

Art. 727-bis c.p.: “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”⁹⁰

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV (“Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”) della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 733-bis c.p.: “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”⁹¹

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

3. Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

⁸⁸ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68

⁸⁹ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68

⁹⁰ Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

⁹¹ Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

Art. 137: “Sanzioni penali” (in merito alla Parte Terza del Testo Unico sull'Ambiente “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”)

1. omissis

2. Quando le condotte descritte al comma 1⁹² riguardano gli scarichi di acque reflue industriali⁹³ contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5⁹⁴ e 3/A⁹⁵ dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro⁹⁶.

.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni⁹⁷.

4. omissis

5. Salvo che il fatto costituisca più grave⁹⁸ chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. - 10. omissis

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (“Scarichi sul suolo”) e 104 (“Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee”) è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. omissis

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. omissis

Art. 256: “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1⁹⁹, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208¹⁰⁰, 209¹⁰¹, 210¹⁰², 211¹⁰³, 212¹⁰⁴, 214¹⁰⁵, 215¹⁰⁶ e 216¹⁰⁷ è punito:

⁹² Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro

⁹³ qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento

⁹⁴ Arsenico, Cadmio, Cromo totale e esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi fosforati, Composti organici dello stagno, Sostanze classificate contemporaneamente «cancerogene» (R45) e «pericolose per l'ambiente acquatico» (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche

⁹⁵ Cadmio, Mercurio, Esaclorocicloesano (HCH), DDT, Pentaclorofenolo (PCP), Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, Esaclorobenzene (HCB), Esaclorobutadiene (HCBB), Cloroformio, Tetracloruro di carbonio (TETRA), dicloroetano (EDC), Tricloroetilene (TRI), Triclorobenzene (TCB), Percloroetilene (PER)

⁹⁶ Comma così modificato dall' art. 11, comma 2, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46

⁹⁷ Comma così modificato dall' art. 11, comma 2, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46

⁹⁸ Comma così modificato dall' art. 11, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46

⁹⁹ Alinea così modificato dall' art. 11, comma 3, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46

¹⁰⁰ art. 208 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”

¹⁰¹ art. 209 “Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale”

¹⁰² art. 210 “Autorizzazioni in ipotesi particolari” (articolo abrogato dall'articolo 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)

¹⁰³ art. 211 “Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione”

¹⁰⁴ art. 212 “Albo nazionale gestori ambientali”

¹⁰⁵ art. 214 “Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate”

¹⁰⁶ art. 215 “Autosmaltimento”

¹⁰⁷ art. 216 “Operazioni di recupero”

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. omissis

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1¹⁰⁸, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 ("Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi"), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)¹⁰⁹, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. omissis.

7. -9. omissis

Art. 257: "Bonifica dei siti"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 ("Procedure operative ed amministrative" per la Bonifica di siti contaminati) e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242¹¹⁰, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro¹¹¹.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. - 4. omissis

Art. 258: "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

1. - 3. omissis

4. omissis. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale¹¹² a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259: "Traffico illecito di rifiuti"

¹⁰⁸ Comma così modificato dall' art. 11, comma 3, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46

¹⁰⁹ Art. 227 "Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto" Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) omissis

b) rifiuti sanitari: d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;

¹¹⁰ " L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1"

¹¹¹ Comma così modificato dall' art. 1, comma 2, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015

¹¹² art. 483 cp "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" 1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni 2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26¹¹³ del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 ("relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio"), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II ("LISTA VERDE DI RIFIUTI") del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. omissis

Art. 452-quaterdecies c.p.: "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"¹¹⁴

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. - 4 - 5. omissis

Art. 260-bis: "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

1. -5. omissis

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p.¹¹⁵ a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. omissis. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 ("Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative") e 482 ("Falsità materiale commessa dal privato")¹¹⁶ del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. - 9-ter. omissis

Art. 279: "Sanzioni" (in merito alla Parte Quinta del Testo Unico sull'Ambiente "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera")

1. omissis

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V¹¹⁷ alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 ("Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività") è punito con l'arresto fino ad un

¹¹³ Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o; b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o; c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o; d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o; e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o; f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

¹¹⁴ Articolo sostituito dal D.Lgs. 21/18 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103" che ha previsto l'abrogazione del precedente art 260 del D.Lgs. 152/06 trasferendone il contenuto in nuovo articolo del codice penale.

¹¹⁵ vedi nota 25

¹¹⁶ Art. 477 c.p. "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Art. 482 c.p. "Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo"

¹¹⁷ Allegati alla Parte Quinta:

- ALLEGATO I - Valori di emissione e prescrizioni
- ALLEGATO II - Grandi impianti di combustione
- ALLEGATO III - Emissioni di composti organici volatili
- ALLEGATO V - Polveri e sostanze organiche liquide

anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro.. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione¹¹⁸.

3. - 4. omissis

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

6. - 7. omissis

4. Reati in materia di commercio internazionale di animali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150)

Art. 1¹¹⁹.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. omissis

Art. 2¹²⁰.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno ,chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

¹¹⁸ Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

¹¹⁹ Articolo così modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68

¹²⁰ Articolo così modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. - 5. omissis

Articolo 3 bis.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III ("Della falsità in atti") del Codice Penale.

2. omissis

Art. 6¹²¹.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157 (2), è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. - 3. omissis

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. - 6. omissis

5. Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549)

Art.3: "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive"

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A ("Sostanze lesive dell'ozono stratosferico")¹²² allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui

¹²¹ Articolo così modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68

¹²² Sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

- Gruppo I: Idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro (clorofluorocarburi,CFC);
- Gruppo II: Idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons);
- Gruppo III: tricloroetano;
- Gruppo IV: tetracloruro di carbonio.

alla tabella B ("Sostanze sottoposte al particolare regime di controllo previsto dalla legge")¹²³, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

6. Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Art.8: "Inquinamento doloso"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4¹²⁴ sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art.9: "Inquinamento colposo"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. omissis.

¹²³ Sostanze sottoposte al particolare regime di controllo previsto dalla legge.

- cloruro di metile;
- bromuro di metile;

- idrocarburi parzialmente alogenati della serie HCFC e HBFC.

¹²⁴ Art. 4. Divieti - 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

9. REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE [art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001]

Art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"):

Le pene per il fatto previsto dal comma 12¹²⁵ sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis¹²⁶ del codice penale.*

Il reato può configurarsi nelle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto – e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo – revocato o annullato, e, nel dettaglio, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

La legge n.161/2017 ha ampliato le fattispecie già previste dall'art. 25-duodecies, introducendo anche quelle relative alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998):

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,71. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

10. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA [ART. 25-TERDECIES D.LGS.231/2001]

La legge europea 2017 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», ha introdotto il nuovo articolo 25-terdecies all'interno del D. Lgs. 231/2001, nel quale si fa riferimento ai reati di razzismo e Xenofobia, di cui all'articolo 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

¹²⁵ Art. 22, comma 12: *Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

¹²⁶ "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", finalizzato alla repressione dei fenomeni di sfruttamento del lavoro irregolare (c.d. "caporalato")

Il richiamo all'articolo 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 è stato successivamente sostituito con il riferimento all'articolo 604 bis "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", comma 3, del Codice Penale¹²⁷.

In particolare, l'articolo 604 bis, comma 3, del Codice Penale punisce *"la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla minimizzazione in modo grave, sulla negazione o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale"* (ratificato ex Legge 232/1999).

Più nel dettaglio, il reato di crimine di genocidio (art. 6 statuto Corte penale internazionale) si riferisce a *"gli atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: a) l'uccisione di membri del gruppo; b) il cagionamento di gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) il sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) l'imposizione di misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) il trasferimento con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso"*.

Il reato di crimini contro l'umanità (art. 7 statuto Corte penale internazionale) si riferisce a *"la commissione nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco, di atti quali: a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale, o da altre ragioni universalmente riconosciute; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale"*.

Il reato di crimini di guerra (art. 8 statuto Corte penale internazionale), infine, riguarda *"gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 ed altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale nei conflitti armati internazionali"*.

11. **FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI [art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001]**

La Legge 3 gennaio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014", ha introdotto il nuovo articolo 25-quaterdecies all'interno del D. Lgs. 231/2001, nel quale si fa riferimento ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Nello specifico, il reato di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) prevede:

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa."

¹²⁷ Articolo sostituito dal D. Lgs. 21/18 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103" che ha previsto l'abrogazione del precedente art 3 della Legge 654/1975 trasferendone il contenuto in nuovo articolo del codice penale.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni”.

Infine, il reato di esercizio abusivo di giuoco o di scommesse (art. 4 L. 401/1989) prevede:

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché' titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.”

20. REATI TRIBUTARI [art. 25-quindecies D. Lgs. 231/2001]

L'articolo 25-quinquiesdecie del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla riforma dei reati tributari ovvero dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D. Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente, possa determinarsi la responsabilità amministrativa. Il D.Lgs. n. 75/2020 che attua la direttiva UE 2017/1371 (meglio nota come direttiva PIF) che armonizza nell'eurozona la normativa relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, ha anche ulteriormente ampliato le fattispecie di reato annoverate nell'art. 25-quinquiesdecie.

Si riportano di seguito le fattispecie di reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecie del Decreto a cui la Società risulta astrattamente esposta:

1. **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000): *“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”
2. **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 del D. Lgs n. 74/2000): *“ 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”
3. **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000): *“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”
4. **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000): *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le*

scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. “

5. **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 del D. Lgs. 74/2000): “1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Il D.Lgs. n. 75/2020, dopo il comma 1 dell'art. 25 quinquiesdecies ha inserito il seguente: “ 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.”

21. CONTRABBANDO [art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001]

Il D. Lgs. 75/2020 ha, altresì, introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-sexiesdecies rubricato “Contrabbando” e in particolare:

1. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
2. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
3. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
4. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
5. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
6. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
7. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
8. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
9. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restrizioni di diritto (art. 290 DPR n. 43/1973)
10. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
11. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
12. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
13. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
14. Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
15. Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

22. REATI TRANSNAZIONALI [art. 10 L. 146/2006]

Con la Legge 146/2006, recante «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*», il legislatore ha recepito nell'ordinamento italiano una serie di strumenti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale¹²⁸.

Si considera transnazionale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge amplia la responsabilità degli Enti in relazione alle seguenti figure di reato:

- associazione a delinquere, di natura semplice (art. 416 cod. pen.) o mafiosa (art. 416-bis cod. pen.), finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43) o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- tratta di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

Si descrivono, di seguito, le principali fattispecie di reato sopra menzionate.

1. Associazione per delinquere

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

2. Associazione di tipo mafioso

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

¹²⁸ L. 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. e 6. abrogati

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43: “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis [i.e. contrabbando di tabacchi lavorati esteri], coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

4. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. (²)

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (³)

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 14 “reati in materia di dichiarazioni all'autorità giudiziaria”.

7. Favoreggiamento personale

Art. 378 c.p.: “Favoreggiamento personale”

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni¹²⁹.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

La norma punisce la condotta di chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione – e fuori dei casi di concorso nel medesimo – aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, oppure a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato di favoreggiamento personale sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Il reato consiste nel porre in essere una condotta volta ad ostacolare o fuorviare l'attività diretta all'accertamento dei reati ed all'individuazione dei relativi responsabili. L'azione tipica del reato di favoreggiamento può consistere anche in una omissione, ovverosia nel silenzio, nella reticenza, nel rifiuto di fornire notizie.

¹²⁹ così modificato dall'art. 10, co. 9, L. 20 dicembre 2012, n. 237

PRINCIPALI SANZIONI (di cui all' art. 9 comma 1 lettera a) e b) e comma 2)

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) - Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) - Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) - Frode informatica (art. 640-ter c.p.) - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898)	Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.) - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente	Da cento a cinquecento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi

pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies, co. 3, c.p.)		
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	Fino a trecento quote	- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)	Fino a quattrocento quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
- Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) - Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) - Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al	Da quattrocento a mille quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e

fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/2000) - Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.) Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.)	Da trecento a ottocento quote	revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
---	-------------------------------	--

Art. 25 d.lgs. 231/2001- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea: - Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	NO
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (se nessuno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) - Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)	Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi - La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette

		anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
- Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d’ufficio se l’ente ha tratto rilevante profitto (art. 319, 319bis c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.) - Traffico di illecite influenze (Art. 346 bis c.p.)	Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi - La sanzione interdittiva avrà durata “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale

Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	Fino a cinquecento quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a cinquecento quote	
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	Fino a duecento quote	NO
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	Fino a trecento quote	

Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 - quater c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a ottocento quote	-interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a quattrocento quote (co. 1 lett. a)	NO
- False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)	Da cento a duecento quote (co. 1 lett. a bis)	
- False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.)	Da quattrocento a seicento quote (co. 1 lett. b)	
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da trecento a seicentosessanta quote	
- Falso in prospetto (abrogato art. 2623, co. 1, c.c., cfr. ora art. 173-bis T.U.F.)	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentosessanta quote a seconda che sia o meno cagionato un danno	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da duecento a duecentosessanta quote	
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione se il destinatario delle comunicazioni ha subito un danno (abrogato art. 2624, co. 2, c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote	
- Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - Formazione fittizia del capitale (art.	Da duecento a trecentosessanta quote	

2632 c.c.)		
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da quattrocento a mille quote	
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 231/2001
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 231/2001

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
- Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	

Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
---	--------------------------------	---

Art. 25-quinques d.lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale		
SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE	SANZIONI INTERDITTIVE
- Atti sessuali con minore in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600 bis, co. 2, c.p.) - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche virtuale di ingente quantità (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) - Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.) - Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies c.p.)	Da duecento a settecento quote	Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto
- Reclutamento o sfruttamento di minore ai fini di prostituzione (art. 600-bis, co. 1, c.p.) - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) - materiale pornografico di cui all'art. 600 - quater 1 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art.	Da trecento a ottocento quote	

600 quinquies c.p.)		Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) - Tratta di persone (art. 601 c.p.) - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) - Interdizione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)	Da quattrocento a mille quote	

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dal D.Lgs. 58/98 - parte V, titolo I-bis, capo II)	Da quattrocento a mille quote (se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
- Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto
- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	

- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse In relazione all'art. 590, co 3, c.p. le sanzioni di cui sopra si applicano per una durata non superiore a sei mesi
---	---	---

Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
- Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) - Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25 octies 1 d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	Da trecento a ottocento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
-Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) -Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) - per le altre fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 25 octies 1	Fino a cinquecento quote a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, fino a cinquecento quote; b) se non inferiore ai 10 anni da trecento a ottocento quote.	

Art 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, co. 1, lett. a-bis), e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies L. n. 633/1941)	Fino a cinquecento quote	Per una durata non superiore ad un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 - bis c.p.)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
- Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13) Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, e 11)	Nella sola ipotesi del comma 2, 5, secondo periodo, e 11 si applicano per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni

		funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)	Da trecento a cinquecento quote (co.1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
- Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo). Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo , si applicano per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)	

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	
Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)	Da duecentocinquanta a seicento quote (co. 1 lett. a)	Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)- Inquinamento ambientale, vale a dire: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)	Da quattrocento a ottocento quote (co. 1, lett. b)	
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)	Da duecento a cinquecento quote (co 1 lett c)	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)	Da duecentocinquanta a seicento quote (co. 1 lett. e)	
Delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo (452-octies c.p.)	Da trecento a mille quote (co.1 lett. d)	
Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive ex art. 3 L. n. 549 /1993, ovvero reati in materia di ozono e atmosfera	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	NO
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co.1, art.2, co.1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co.1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno)	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)		

Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da duecento a trecento quote	

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento dei lavoratori (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
Delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Da quattrocento a mille quote	Per non meno di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,	Da cento a duecento quote	

Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654)	Da duecento ad ottocento quote	Per non meno di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito) - divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25 quaterdecies – Frode in Competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Reati di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) – Frode in competizioni sportive, e 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401	Fino a cinquecento quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, e per il delitto di emissione di fatture o altri documenti	Fino a cinquecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo)	

per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1		Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, e per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater.	Fino a quattrocento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 nonché, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro,	Fino a trecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

- Delitto di contrabbando	Fino a 200 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Laddove i diritti di confine dovuti superino i 100 mila euro	Fino a 400 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 10 l. 146/2006 – Reati Transnazionali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNI	SANZIONI INTERDITTIVE
- Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.) - Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)	Da quattrocento a mille quote	Per non meno di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3ter e 5, d.lgs. 286/1998)	Da duecento a mille quote	

		Per non oltre due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO



Zenith Services Group S.p.A.

- Whistleblowing Policy -

ALLEGATO 2

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23/12/2019

Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4/02/2022

INDICE

OBIETTIVO	3
DEFINIZIONI.....	3
I SOGGETTI COINVOLTI	4
OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
I DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	5
I COMPITI DI CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE.....	5
TUTELA DEL SEGNALANTE	6
RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE.....	6
DIRITTI DEL SEGNALATO	7
PRIVACY	7
IL SISTEMA SANZIONATORIO	9

OBIETTIVO

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing, introdotto nell'ordinamento dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro privato (appunto c.d. Whistleblowing).

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, co. 2 bis introdotto, dispone che i Modelli debbano prevedere:

- uno o più canali che consentano la presentazione di segnalazioni garantendo la tutela della riservatezza del Segnalante;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire la tutela della riservatezza con modalità informatiche;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminazione diretti o indiretti nei confronti del Segnalante per motivi collegati alla Segnalazione;
- l'integrazione del sistema disciplinare con sanzioni per chi viola le suddette previsioni nonché per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente policy è quello di fornire al whistleblower ("Segnalante") chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che le/gli vengono offerte, per rimuovere dubbi e incertezze circa la procedura da seguire ed eventuali timori di ritorsioni o discriminazioni.

Obiettivo della policy di Whistleblowing è assicurare tutela a chi effettua segnalazioni di non conformità a leggi o regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali (in particolare con riferimento al perimetro dei reati presupposto e alle aree di rischio definite nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01 ma anche episodi di frode, di corruzione, o altre violazioni del Codice Etico), come più dettagliatamente indicato nel seguito del presente documento.

DEFINIZIONI

Prima di procedere con la declinazione degli aspetti sostanziali ed operativi correlati alla gestione delle segnalazioni, con le seguenti definizioni si intende precisare il significato che viene attribuito a taluni termini utilizzati:

- Segnalante o Whistleblower: chiunque svolga un compito o funzione all'interno o per conto della Società che decida di segnalare una condotta illecita o una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui è venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
- Segnalato: soggetto che, all'interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito oggetto di segnalazione.
- Segnalazione: comunicazioni circostanziate del Segnalante che hanno ad oggetto condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente. La Segnalazione può potenzialmente essere:
 - Non Anonima, qualora il Segnalante rilevi apertamente le proprie generalità;

- Anonima, qualora l'identità del Segnalante non sia esplicitata né individuabile, che al fine di essere presa in considerazione, dovrà presentare elementi di specifica precisione e fondatezza, tali da permettere di svolgere ulteriori approfondimenti.

I SOGGETTI COINVOLTI

Tenuto conto della scelta del legislatore di inserire la disciplina del *Whistleblowing* nel D.lgs 231/01, la Società ha inteso individuare quali potenziali Segnalanti i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 231/01 così come individuati nella Parte generale del Modello di Organizzazione gestione e controllo ex D. lgs. 231/01.

In particolare, tra i soggetti interni vengono considerati:

- tutti i dipendenti della Società, ivi compresi i dipendenti di altre società del gruppo che svolgono servizi per la Società, a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello funzionale ricoperto;
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, stagisti, etc.);
- gli amministratori e i membri degli organi sociali.

Gli *stakeholder* esterni, ovvero i Soggetti Terzi individuati quali Destinatari che agiscono per conto della Società sulla base di contratti o lettere di incarico formalizzati (ad es. intermediari, consulenti, fornitori, ecc...), non sono ritenuti soggetti coinvolti.

OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 bis d.lgs 231/01, la Segnalazione deve riguardare condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, di cui si sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Si tratta quindi di azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:

- suscettibili di sanzioni anche nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01 (ad esempio condotte corruttive, violazione delle normative in materia di tutela dell'ambiente, violazioni dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ecc...) o che potrebbero comunque ingenerare il sospetto della commissione di illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01;
- poste in essere in violazione del Codice Etico, delle procedure aziendali rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 o di altre disposizioni aziendali richiamate dal Modello.

La Segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al Responsabile della Funzione HR.

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e quindi deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- le generalità del Segnalante (fermo restando che è ammessa comunque la possibilità di presentare segnalazioni anonime);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non sono meritevoli di tutela le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo.

In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

I DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, la Società, in accordo con le normative di riferimento, ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba coinvolgere l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Il sistema di tutela del Segnalante introdotto con la Legge 179/2017 infatti, innestandosi nell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, affida indirettamente (anche se non esplicitamente) all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, il compito di ricevere e gestire le Segnalazioni in merito a possibili illeciti e violazioni del Modello o del Codice.

In considerazione quindi di quanto sopra indicato, la Società ha previsto di istituire diversi canali di comunicazione alternativi di cui uno informatico, come previsto dalla normativa:

- un indirizzo di posta elettronica gestito dall'OdV:

odv@zsgroup-spa.com

- un indirizzo di posta fisica:

invio di lettera formale all'attenzione dell'OdV (o del presidente dell'OdV) della Società presso la sede della Società, indicando sulla lettera la dicitura **«documento riservato - non aprire»**

I COMPITI DI CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE

L'Organismo di Vigilanza, previa comunicazione al Segnalante, prende in carico la Segnalazione entro un massimo di 15 giorni. A conclusione degli accertamenti, informa tramite mail il Segnalante dell'esito o dello stato degli stessi entro il termine massimo di tre mesi.

Se indispensabile, l'OdV richiede chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele. L'OdV, verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione attraverso ogni attività che ritiene opportuna, compresa la facoltà, a seconda

delle esigenze, di coinvolgere altre funzioni aziendali competenti (a titolo esemplificativo, HR, Legal) con la finalità di gestire la segnalazione, dopo averla resa anonima (laddove ancora non lo fosse o vi fossero degli elementi identificativi del Segnalante).

L'OdV, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della Segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza e di colpa grave o dolo, di archiviare la Segnalazione e di trasmettere l'informativa alla Funzione HR per il procedimento disciplinare.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l'OdV gestisce la Segnalazione coinvolgendo anche i soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:

- il vertice aziendale e/o il Responsabile della funzione in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, sempre con l'adozione delle necessarie cautele per tutelare la riservatezza del Segnalante;
- la Funzione HR, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- eventualmente l'Autorità giudiziaria per i profili di rispettiva competenza.

I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge.

TUTELA DEL SEGNALANTE

La Società, non tollera, alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del Segnalante e si impegna a tutelare il Segnalante da qualsiasi atto ritorsivo o discriminatorio posto in essere quale conseguenza diretta o indiretta della Segnalazione effettuata. La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile».

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti del Segnalante, correlabili alla Segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. È onere della Società, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

È responsabilità del Segnalante effettuare Segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato del progetto: Segnalazione manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo

di danneggiare il Segnalato o soggetti comunque interessati dalla Segnalazione non verranno prese in considerazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente policy.

DIRITTI DEL SEGNALATO

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, gli individui oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti o notificati di questa attività, ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla Segnalazione stessa, nel rispetto della normativa vigente.

PRIVACY

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle Segnalazioni avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili.

Dati: Nell'ambito della gestione delle Segnalazioni saranno trattati sia dati personali del Segnalante, laddove la segnalazione sia nominativa, sia dati personali del/i soggetto/i Segnalato/i.

Non dovrà mai essere rivelata al Segnalato, salvo i casi previsti dalla legge, l'identità del Segnalante al fine di evitare ritorsioni, minacce, violenze, ecc. e tutelare la riservatezza di quest'ultimo. Ciò premesso, laddove sussista il rischio sostanziale che comunicando le informazioni rilevanti si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, il Segnalato potrebbe non essere informato in merito alla registrazione dei suoi dati, fintantoché ciò risulti necessario a garantire la corretta gestione delle indagini e in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale applicabile. In nessuna circostanza il Segnalato potrà avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante. Salvo nel caso in cui l'ODV accerti, dopo aver effettuato tutte le indagini che ritiene necessarie in merito all'oggetto della Segnalazione, che trattasi di segnalazione falsa o del tutto infondata, o trattasi di segnalazione opportunistica resa allo scopo di danneggiare il Segnalato e/o altri soggetti.

Finalità del trattamento dei dati: Il trattamento avverrà al fine di gestire, elaborare, approfondire e risolvere la Segnalazione, nonché per instaurare eventuali provvedimenti disciplinari o altrimenti adottare le misure adeguate al caso di specie. La predisposizione di uno strumento normativo da seguire per le segnalazioni risponde a precise esigenze di controllo interno della società e di monitoraggio dei rischi aziendali, specificamente dettate dalla legge.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società.

Responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati, in virtù dell'atto di nomina emesso dal titolare del trattamento, è il Legale Rappresentante della Società.

Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, Codice Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; b) il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza; c) le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; d) il trattamento è svolto da incaricati del trattamento, designati dal titolare e/o dal responsabile del trattamento. Nello specifico, gli incaricati effettueranno tutte le operazioni necessarie ai fini del trattamento, anche attraverso l'inserimento dei dati stessi in banche dati informatizzate e/o cartacee; e) il titolare del trattamento garantisce l'adozione di misure di sicurezza volte ad assicurare la protezione dei dati personali identificativi, sensibili e giudiziari; f) la società potrà implementare anche forme di de-identificazione e/o di pseudo anonimizzazione dei dati personali del Segnalante, al fine di proteggere la sua riservatezza.

Tipologia dei dati trattati Il trattamento dei dati potrà riguardare, oltre che dati personali comuni, anche dati personali sensibili (informazioni idonee a rivelare "l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", art. 4, comma 1, lett. d, del Codice sulla privacy) o giudiziari ("i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.", art. 4, comma 1, lett. e, del Codice sulla privacy). Tali dati saranno trattati esclusivamente ove risulti strettamente necessario al fine di gestire la Segnalazione, in ossequio ai principi di proporzionalità e necessità.

Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali relativo al Segnalato per le finalità relative alla gestione delle Segnalazioni è strettamente necessario. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di verifica sopra descritte. Il conferimento dei dati personali del segnalante è facoltativo.

Comunicazione dei dati. I dati personali contenuti nelle Segnalazioni possono essere comunicati e/o diffusi agli organi sociali ed alle persone fisiche degli uffici e funzioni interne, così come all'Autorità Giudiziaria, per l'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla Segnalazione, ad altra società italiana, facente parte del Gruppo laddove interessata alla valutazione della Segnalazione. I dati personali oggetto della Segnalazione potranno anche essere comunicati, ove necessario e nel rispetto dei principi di proporzionalità e non eccedenza alla società di auditing/revisione. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del titolare o delle persone (fisiche o giuridiche) comunque interessate e/o coinvolte nella Segnalazione.

Conservazione dei dati. I dati personali raccolti nell'ambito di una Segnalazione vengono conservati per 75 giorni a meno che i dati debbano essere messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali non possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

Diritti dell'interessato. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy l'interessato ha il diritto di accesso ai dati, nonché di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, qualora i dati siano trattati in violazione della legge, nonché l'attestazione che le operazioni precedenti

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Resta inteso che l'esercizio di tali diritti è subordinato alle esigenze della società, pertanto potrà subire limitazioni nella misura in cui ciò risulti necessario a garantire il corretto svolgimento delle investigazioni da parte della Società.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Un sistema di *Whistleblowing* efficace deve prevedere delle sanzioni sia nei confronti del Segnalante, in caso di Segnalazioni infondate presentate con dolo o colpa grave, che nei confronti degli altri Destinatari in caso di violazione degli obblighi di tutela della riservatezza del Segnalante o in caso di commissione di atti discriminatori o ritorsivi nei confronti di quest'ultimo sia infine nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati.

Come definito nei paragrafi precedenti, attualmente il sistema di *Whistleblowing* è stato integrato nel D.Lgs. 231/2001 di conseguenza vengono estese ed applicate le sanzioni previste dal sistema descritto nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, cui si rimanda per maggiori dettagli.